v legislatura — discussioni — seduta del 15 gennaio 1970

### 243.

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1970

### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

| INDICE                                       | PAG.  |
|--|---|
| PAG.   | SPONZIELLO  |
|  | TARABINI, Relatore per la maggioranza 14593       |
| Congedi                                      | VESPIGNANI  |
| Disegno e proposta di legge (Seguito della   | Proposte di legge:                                |
| ${\it discussione}$ ):                       | (Annunzio) 14593                                  |
| Provvedimenti finanziari per l'attua-        | !   |
| zione delle Regioni a statuto ordi-          | (Svolgimento) 14593                               |
| nario (1807);                                | Interrogazioni (Annunzio) 14631                   |
| Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a     | interrogazioni (Annanzio) 14031                   |
| statuto ordinario (urgenza) (1342) . 14593   | Convalida di un deputato                          |
| Presidente 14593, 14606, 14614               | Convenient de des dopumes                         |
| ABELLI                                       | Corte dei conti (Trasmissione di documento) 14593 |
| Bosco, Ministro delle finanze . 14594, 14616 |   |
| DELFINO, Relatore di minoranza 14616, 14617  | Costituzione di una Commissione 14593             |
| Franchi 14628                                |   |
| GALLONI                                      | Per lo svolgimento di una interpellanza:          |
| La Loggia 14594                              | Presidente  |
| MENICACCI                                    | Frasca  |
| Monaco                                       | FRASCA 14000                                      |
|  | Sastitutions di un commissario                    |
| _  | Sostituzione di un commissario                    |
| 111111111111111111111111111111111111111      | Outing the state of demant 44004                  |
| Santagati 14613, 14623, 14626                | Ordine del giorno della seduta di domani 14631    |



#### La seduta comincia alle 15,30.

MONTANTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri. (È approvato).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bartole e Imperiale.

(I congedi sono concessi).

## Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CIAMPAGLIA e CECCHERINI: « Modifica della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali » (2192);

ORIGLIA ed altri: « Nuove norme in materia di finanziamenti a medio termine a favore delle imprese industriali, commerciali, turistico-alberghiere ed esportatrici » (2193).

Saranno stampate e distribuite. Poiché esse importano onere finanziario, sarà fissata in seguito – a norma dell'articolo 133 del regolamento – la data di svolgimento.

### Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, per gli esercizi 1966, 1967 e 1968 (doc. XV, n. 86/1966-1968).

Il documento sarà stampato e distribuito.

#### Costituzione di una Commissione.

PRESIDENTE. Nella riunione di mercoledì 14 gennaio 1970 la VI Commissione (Finanze e tesoro) ha proceduto alla propria costituzione, che è risultata la seguente:

Presidente, Vicentini; vicepresidenti, Silvestri e Raffaelli; segretari, Patrini e Carrara Sutour.

# Svolgimento di proposte di legge.

La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

BERTÈ, ROMANATO, SEMERARO e FUSARO: « Norme relative agli " aiutanti tecnici " delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e di istruzione professionale » (1853);

CERUTI: « Valutabilità dei benefici di carriera ed economici concessi agli ex combattenti e categorie assimilate, indipendentemente dal tempo in cui sia stato presentato il brevetto della croce di guerra » (1322);

DELLA BRIOTTA, ACHILLI, CINGARI, BALDANI GUERRA, CALDORO e ABBIATI: « Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per tutti gli alunni della scuola dell'obbligo » (1134);

PICCOLI, PISONI, HELFER e MONTI: « Norme relative all'istituzione dell'università degli studi di Trento » (2070).

La Camera accorda altresì l'urgenza per la proposta di legge n. 1853.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (1807) e della concorrente proposta di legge Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (1342).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario; e della proposta di legge Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario.

TARABINI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARABINI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, chiedo una breve sospensione della seduta per consentire al Comitato dei nove di riunirsi per l'esame degli emendamenti agli articoli di cui si presume avverrà oggi la discussione.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, sospendo la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle 15,45, è ripresa alle 16,55).

#### Convalida di un deputato.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabile la seguente elezione e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida:

Collegio XVI (Siena - Arezzo - Grosseto): Tani Danilo.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidata la suddetta elezione.

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

BOSCO, Ministro delle finanze. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

MONTANTI, Segretario, legge:

#### Entrate tributarie.

- « Alle Regioni sono attribuiti i seguenti tributi propri:
- a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile:
  - b) tassa sulle concessioni regionali;
  - c) tassa di circolazione;
- d) tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Alle Regioni è attribuito il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati. All'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il gettito di tali imposte sarà sostituito da una quota del gettito derivante da un'imposta corrispondente di importo non inferiore al gettito dell'ultimo anno di applicazione delle imposte fondiarie.

Alle Regioni sono altresì attribuite quote del gettito di tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune ». PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole La Loggia. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 1 della legge in esame ripropone alla nostra attenzione il problema fondamentale che è stato oggetto di ampia trattazione in sede di discussione generale, problema di rilevante interesse sotto due riflessi. Il primo di ordine giuridico-costituzionale che attiene al modo di intendere l'autonomia finanziaria accordata alle regioni, nei suoi contenuti e nei suoi limiti, ed in particolare al problema se essa implichi l'attribuzione di una potestà di imposizione tributaria alle regioni.

Nella relazione governativa al disegno di legge fu chiaramente detto che in questa materia, considerata controversa, si era ritenuto di adottare il criterio che per tributi propri della regione si intendessero tributi erariali relativamente ai quali alla regione fosse attribuita la titolarità e la possibilità di una manovra in ordine alle aliquote; una manovra per altro – come si sottolinea nella stessa relazione – notevolmente limitata.

Su questo argomento vorrei chiarire che in Commissione bilancio prima e nel « Comitato dei nove » poi è stata da alcuni di noi prospettata l'esigenza di una chiara affermazione della potestà di imposizione tributaria delle regioni. Si è considerato cioè che attribuire alle regioni il complesso dei poteri legislativi che la Costituzione prevede, senza correlativamente riconoscere alle medesime la potestà di imposizione tributaria al fine di assicurare il previo esercizio delle loro funzioni non fosse razionale, né rispondente al sistema voluto dalla Costituzione.

Si è sostenuta pertanto la necessità di regolare espressamente nella legge in esame il potere di imposizione tributaria delle regioni. Si è in proposito rilevato che non fossero da temere lo scompaginamento dell'unità del paese o quanto meno gravi ripercussioni sull'equilibrio economico generale poiché, come è noto, la Costituzione contiene un sistema organico di norme per assicurare il coordinamento dell'indirizzo politico generale dello Stato con l'attività amministrativa e legislativa delle regioni.

A questo proposito mi preme ricordare il testo dell'articolo 124 della Costituzione, nel quale è detto testualmente che « Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla regione»;

mentre il coordinamento in materia finanziaria è espressamente previsto dall'articolo 119, nel quale si stabilisce che le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni. Inoltre, il rispetto dei principì fondamentali dell'ordinamento dello Stato è assicurato, per quanto attiene all'attività legislativa delle regioni, nei termini più precisi e tempestivi, dal complesso sistema di garanzie attraverso cui si effettua il controllo della legittimità costituzionale delle leggi delle regioni, affidato, come è noto, alla Corte costituzionale.

E vorrei, onorevoli colleghi, ricordare la autorevole opinione di un membro dell'Assemblea costituente che oggi fa parte della Corte costituzionale, il professor Costantino Mortati, il quale, in una sua pubblicazione - le Istituzioni di diritto pubblico - esprime l'opinione spassionatamente obiettiva che costituisce « pietra angolare del sistema regionale » il principio dell'« autonomia finanziaria», cioè l'attribuzione alle regioni di un potere di imposizione tributaria al fine di assicurare l'adempimento delle funzioni che la Costituzione ad esse demanda, mentre sarebbe irrazionale pretendere che le regioni assolvano alle loro funzioni con i semplici proventi ricavabili nell'ambito del loro territorio, in quanto ne conseguirebbe « un accrescimento dello stato di inferiorità delle regioni più povere ».

La finanza delle regioni dovrebbe avere come fondamento da una parte la potestà di imposizione tributaria, nell'ambito delle leggi dello Stato e dei principi generali da queste desumibili e con il vincolo del rispetto degli interessi generali della nazione, e dall'altra parte un fondo comune di ripartizione che assicuri, appunto, alle regioni di poter adempiere le loro funzioni istituzionali in forma dinamica e propulsiva, in ragione dell'evolversi delle esigenze sociali ed economiche e dell'accrescersi delle esigenze di sviluppo globale.

Ora, sarebbe stato preferibile che, appunto, si fosse affrontata la materia sotto questo duplice aspetto. E tuttavia ci siamo indotti a considerare l'opportunità di rimettere ad epoca successiva la regolamentazione del potere di imposizione tributaria delle regioni, in rapporto all'esperienza che a mano a mano verrà maturandosi nei primi anni di attuazione dell'ordinamento regionale, considerando preminente su ogni altra l'esigenza di dare attuazione a tale ordinamento, fiduciosi come sia-

mo che la spinta proveniente dalle stesse regioni quali espressioni democratiche delle popolazioni interessate finirà con l'imporre, attraverso la sua carica di contenuto politicosociale, l'integrale attuazione degli ordinamenti regionali.

Nell'approssimarsi della formulazione del secondo programma economico nazionale è improrogabile che le regioni siano in grado di acquisire e di svolgere nell'ambito delle procedure della programmazione quelle funzioni di iniziativa, di proposta, di responsabile partecipazione condecisionale, che sole possono assicurare l'effettiva tutela degli interessi delle popolazioni rappresentate, validamente contrastando convergenze in vario modo atteggiantesi nei settori politici (e non di rado in quelli sindacali) sulla base di interessi propri di zone di concentrazione industriale e di ricchezza in difesa di acquisite posizioni di privilegio.

Noi consideriamo che la funzione delle regioni nell'ambito dell'ordinamento dello Stato sia appunto una funzione insostituibile di rappresentazione di interessi che altrimenti resterebbero senza voce e senza effettiva incidenza politica. Così come senza la voce dei sindacati i conflitti di lavoro non troverebbero soluzione, altrettanto sarebbe impossibile risolvere i problemi che attengono alla redistribuzione territoriale del reddito e della ricchezza nel paese senza la voce responsabile e politicamente incidente delle regioni e senza l'attivazione di quel complesso di garanzie costituzionalmente previste per la soluzione, in seno al Parlamento, dei conflitti di interesse fra regione e regione o fra regione e Stato.

E questa funzione non può mancare proprio quando il contrasto di interessi si avvia a diventare quanto mai attuale e vivo, cioè allorquando si dovranno, attraverso la programmazione economica, affrontare i problemi dello sviluppo equilibrato della nazione in tutte le sue componenti.

Queste considerazioni di urgenza ci hanno indotto a ritenere che il tema della potestà di imposizione tributaria della regione potesse per il momento essere affrontato semplicemente in termini di attribuzione di un potere di manovra di aliquote di imposte erariali. Per altro, molto opportunamente il disegno di legge governativo (questa non è materia attinente all'articolo 1, ma vi dedico un accenno per la connessione con quanto ho già detto) prevede un fondo di ripartizione e di riequilibrio fra le regioni per evi-

tare le conseguenze paventate dal professor Mortati poc'anzi ricordate.

È per queste ragioni che abbiamo considerato che questo articolo potesse essere conservato nel testo attuale, mentre in seno al « Comitato dei nove » ho aderito alla tesi di non insistere (ma vi sono altri firmatari che dovranno su questo tema dire la loro opinione) nell'emendamento Bodrato 1. 15 che prevedeva l'assegnazione alle regioni dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema dei rapporti fra contribuente e i diversi poteri impositivi avrebbe potuto e forse dovuto essere il tema fondamentale del dibattito in ordine a questo disegno di legge, se l'interesse che attorno alla realizzazione delle regioni è stato posto da più parti non avesse avuto il sopravvento e se non vi fossero questioni di principio assai più valide per opporsi a questa legge.

Penso che questa sia la sede per portarlo all'attenzione del Parlamento, proprio perché l'oggetto del nostro esame riguarda, ormai, le entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario; e penso che sia il caso di portarlo all'attenzione del Parlamento sotto due aspetti: il primo, che riguarda le nostre esperienze in materia di entrate regionali e di bilanci regionali, nonché le esperienze di quegli Stati che quando sono sorti non avevano unitarietà di potestà tributaria; il secondo, che riguarda il coordinamento della finanza pubblica - che deve essere oggetto del nostro esame - e la potestà tributaria che da qualche parte si vorrebbe attribuire alle istituende regioni.

Se si potesse riassumere con un giudizio sintetico quanto è giusto dire e dibattere ampiamente in ordine alla esperienza italiana, le parole più adatte sarebbero queste: la legge non tiene conto delle esperienze negative delle regioni e l'articolo 1 respinge, oltre tutto, quella parte positiva delle esperienze finanziarie delle regioni a statuto speciale rappresentata dalla mancanza di entrate tributarie proprie.

Gli argomenti che in questa prima parte del discorso porterò tendono appunto a svolgere la tesi secondo la quale, nel quadro di una legge che non guarda alle esperienze in atto e riproduce quindi quelle negative, l'articolo 1 contiene perfino la reiezione di quella positiva esperienza delle regioni a statuto speciale rappresentata dalla unicità della fonte di imposizione tributaria, dalla mancata istituzione di tributi propri, dalla persistenza - pertanto - di unicità dell'indirizzo tributario nell'ambito dello Stato. Questo mi consentirà anche di rispondere ampiamente, per quanto attiene alla competenza e ai poteri tributari delle regioni, e non soltanto di quelle a statuto ordinario, ma anche di quelle a statuto speciale (come vedremo, la Costituzione delinea una configurazione unica per quanto riguarda la potestà tributaria, sia per le regioni a statuto ordinario sia per le regioni a statuto speciale), a quanto poc'anzi è stato detto dall'onorevole La Loggia.

Riprendendo l'argomento, dirò subito che non si tratta, né nell'un caso né nell'altro, di affermazioni di parte, isolate, ma di affermazioni che ormai sono ampiamente diffuse in ambienti anche favorevoli all'istituzione delle regioni.

Vediamo, intanto, a documentazione della tesi della negatività dell'esperienza regionale, alcuni giudizi, brevissimi, come inciso alla dimostrazione della tesi. Ne citerò uno abbastanza importante che ha un riferimento con l'ultimo congresso nazionale della democrazia cristiana. In un articolo pubblicato da un esponente, presente al congresso, della democrazia cristiana, si dice che si è osservato in quella sede che «l'istituzione delle regioni impone una profonda modifica della legge comunale e provinciale» (l'abbiamo detto anche noi, ma è stato disatteso) « con una rivalutazione, assicurata con adeguata autonomia finanziaria, del ruolo delle comunità locali minori nella nuova configurazione dello Stato», e a questo riguardo «è apparso corretto il giudizio che le regioni in tanto costituiscono un fatto innovativo in quanto non ripropongano errori e difetti dello Stato. L'esperienza delle regioni a statuto speciale. seppure non esplicitamente citata, era in tutti presente nel prevedere rischi di un nuovo e più pericoloso centralismo».

Un secondo giudizio vi debbo citare: « dopo vent'anni di autonomia, la Sardegna è mutata nelle sue condizioni politiche, economiche e sociali e spesso non è mutata in meglio. Abbiamo tutti presenti gli aspetti negativi; il consenso attorno agli istituti della autonomia regionale si è ridotto, la loro credibilità è diminuita. L'agricoltura ed altri fondamentali settori della nostra economia sono coinvolti in una profonda crisi. l'emi-

grazione ha raggiunto un'intensità mai prima conosciuta, i paesi contadini vengono abbandonati dalle forze attive del lavoro, le città soffrono nel disordine edilizio e civile della loro stessa rapida espansione, la criminalità si riaccende in forme sempre più drammatiche, si consolidano le resistenze che le strutture oppongono ai giovani operai e studenti che chiedono una società più moderna e più giusta, il divario fra la nostra e le regioni più progredite del paese si accentua così rapidamente da apparire difficilmente colmabile. Ed intanto - si dice sempre cresce nella gente la delusione e l'inquietudine, avanza sull'onda del risentimento sociale, dai villaggi dell'interno, dalle università alle fabbriche, una contestazione talvolta irosa e violenta ».

Onorevoli colleghi, incominciamo da questo secondo giudizio che non è un giudizio di poco conto, né un giudizio di critica moderata. È un giudizio pesantissimo. Da chi viene questo giudizio? Viene dall'ex presidente della regione sarda, ex presidente del consiglio regionale, ex assessore all'agricoltura in un certo periodo ed ex assessore al lavoro in un altro periodo. Viene inoltre, perché è un giudizio espresso in comune, dall'ex assessore alla rinascita ed ex assessore alla industria della regione sarda.

Il primo giudizio che io ho citato, invece, proviene da un esponente della sinistra democristiana. Sul secondo che ho citato potrei fare due ipotesi: che si tratti di una responsabile autocritica da parte di elementi che hanno avuto la responsabilità, per molti anni, di guidare la regione sarda, o che si tratti comunque di una critica; oppure – è la seconda ipotesi – che sia soltanto una manovra congressuale (perché questo è il contenuto di una lettera indirizzata ai congressisti di Sassari pochi giorni prima del congresso tenutosi nell'autunno di quest'anno) per agganciare vaste zone di malcontento.

Io non sceglierò nessuna di queste due ipotesi. Lascerò la scelta agli interessati perché in entrambe non cambia la verità che le esperienze regionalistiche non hanno sodisfatto. Infatti, sia dei dirigenti politici o della base l'insodisfazione, non vi è dubbio che di insodisfazione si tratta. E non voglio in particolare optare per l'ipotesi della manovra congressuale perché uno dei due autori della lettera, in periodo non sospetto (come si potrebbe controllare attraverso la citazione dei documenti che io posso anche porre a disposizione) cioè nel 1965, quando era ancora in carica, diceva testualmente queste parole:

« Chi ricorda la passione e la vivacità che accompagnarono la battaglia per la legge n. 588 – che è la legge sul piano di rinascita della Sardegna – si chiede con sorpresa e più spesso con rammarico come mai sia andata sempre più scemando la tensione popolare, la partecipazione attiva e responsabile e perché nel volgere di qualche anno, da una messianica aspettativa che oggi si determina attraverso le promesse alle popolazioni delle varie regioni – da una acritica certezza si sia passati allo scetticismo diffuso, al disinteresse, al disimpegno ».

La provenienza dell'altro brano che io ho citato all'inizio è la sinistra democristiana, che vuole le regioni a statuto ordinario e, in questa sede, non si è posto neppure il problema di come esse saranno, fino a giungere ad affermazioni sull'esistenza di istanze di base che le imporrebbero, di esigenza di farle comunque, pur di farle.

Infatti, la polemica nei confronti della azione in atto oggi come ieri da parte del Movimento sociale italiano sembra basarsi su un solo argomento e cioè che da parte nostra si vorrebbe un accentramento di poteri amministrativi nello Stato e si vorrebbe il contrario da parte dei regionalisti.

In realtà noi siamo favorevoli - sia detto una volta e per sempre - al più ampio decentramento amministrativo, che è cosa ben diversa dall'autonomia politica. I regionalisti vogliono invece la realizzazione di altri centri di accentramento amministrativo, così come la esperienza regionalista in atto ha dimostrato. Le regioni non realizzano infatti il decentramento amministrativo, così come quelle esistenti non lo hanno realizzato; e poiché l'utilità delle regioni a statuto ordinario da parte dei regionalisti è sostenuta in funzione del decentramento che attraverso di esse vorrebbero realizzare, per dare credibilità a tale affermazione essi avrebbero dovuto per lo meno tracciare, con apposite leggi, prima di istituire le regioni, un disegno delle strutture che escludesse la riproduzione dei difetti di quelle esistenti.

Ciò avrebbero dovuto fare in osservanza dei principi costituzionali ai quali ci siamo più volte richiamati. Ma poiché così non è, di fronte all'irresponsabilità dell'azione accelerata dei regionalisti, il nostro richiamo si rivolge ancora una volta al paese il quale deve valutare, anche sotto il profilo della congruità finanziaria (rientriamo sempre di più nell'argomento che oggi deve essere trattato) che cosa può accadere con l'attuazione delle

#### V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1970

norme che in materia tributaria sono previste nel disegno di legge.

Ma vorrei dire che anche sul punto del decentramento amministrativo e dell'accentramento amministrativo posso portare a conforto della mia affermazione, così come la porterò a conforto delle affermazioni circa l'autonomia finanziaria, una tesi che non è nostra, una tesi che è sempre di quel personaggio che oggi è alla ribalta della sinistra democristiana sarda, il quale dice che anche « l'attuazione della delega e del decentramento amministrativo, ripetutamente affermata nei documenti programmatici e negli ordini del giorno consiliari, è rimasta a livello di posizione di principio, sicché i comuni e le province continuano a rimanere slegati e distanti dalla struttura amministrativa regio-

Non vi è esperienza di decentramento amministrativo nelle regioni a statuto speciale. Vi è, al contrario, una esperienza assolutamente negativa, un'esperienza di accentramento amministrativo, poiché nessuna delega di funzioni ai comuni e alle province è stata realizzata. Nessuna attività è uscita dall'ambito di quella tendenza, perché ragioni soprattutto clientelistiche impongono di mantenere accentrati nell'ambito della regione tutti i poteri che alla regione stessa sono stati conferiti.

Le regioni, invece, realizzerebbero un frazionismo tributario negativo, con le previsioni relative alle entrate di carattere tributario contenute nel disegno che esaminiamo. Tutto ciò, compreso quanto ho avuto occasione di dire poc'anzi per quanto attiene alle esperienze negative, ha un rilievo enorme anche ai fini della valutazione della spesa e quindi della congruità delle scelte sul finanziamento che attraverso l'articolo 1 e gli articoli successivi del disegno di legge sono previste.

Ma facciamo, per rimanere rigorosamente negli argomenti di questa prima parte dell'intervento, una valutazione della congruità della disposizione che attribuisce alle regioni la potestà di imporre tributi propri, quella potestà che, secondo le tesi poc'anzi ricordate dall'onorevole La Loggia, sarebbe interpretata nel senso di intendere l'autonomia finanziaria come una facoltà di manovra sui tributi erariali devoluti alle regioni stesse, e che si vorrebbe però da qualche parte ampliare, fino al punto di stabilire la potestà di imporre tributi diversi da quelli che lo Stato considera attraverso la devoluzione.

Cosa dispone l'articolo 1? Quali sono i tributi propri della regione, e cioè quei tributi che si devolvono alla regione e che secondo la tesi dell'onorevole La Loggia la regione potrebbe soltanto fare oggetto di proprie manovre? Tali tributi sono: l'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio, la tassa sulle concessioni regionali, la tassa di circolazione, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Non desidero anticipare l'esame di ognuno di questi tributi, anche perché gli articoli successivi, l'articolo 2, il 3, il 4 ed il 5, stabiliscono norme per la riscossione ed applicazione dei tributi stessi. Ritengo tuttavia di dovermi intrattenere su quello che è l'aspetto più rilevante delle disposizioni contenute nell'articolo 1; mi riferisco alla tassa di circolazione, che viene devoluta per una parte alle regioni, così come prevede il successivo articolo 4.

Le regioni hanno la potestà di manovrarla, come diceva poc'anzi il collega democristiano, stabilendo l'entità della tassa di circolazione stessa in una misura che varia dal
110 al 90 per cento rispetto alla corrispondente tassa erariale. Se il Governo aveva difficoltà nel ricercare i tributi da devolvere alle
regioni, ritengo che la scelta sia caduta sul
tributo che è meno legato alle attività di carattere locale, e che può creare maggiori sperequazioni. La circolazione degli autoveicoli
non è limitata, evidentemente, al territorio
della regione, poiché avviene nell'ambito di
tutto il territorio nazionale, dato che i mezzi
si spostano con sempre maggiore facilità.

La prima conseguenza di questa disposizione potrà consistere in una differenziazione di trattamento tributario tra i cittadini che posseggono automobili immatricolate nelle regioni a statuto speciale e cittadini che posseggano automobili immatricolate nelle regioni a statuto ordinario. È chiaro, infatti, che la potestà di stabilire il tributo in modo diverso riguarda soltanto le regioni a statuto ordinario, e non anche quelle a statuto speciale. Per le regioni a statuto speciale già esistenti, il tributo sarà quello stabilito dallo Stato, mentre per le regioni a statuto ordinario sarà in parte quello stabilito dallo Stato ed in parte quello stabilito dalle regioni. La seconda conseguenza di questa scelta sarà costituita dalle differenze di trattamento dei cittadini che posseggano autoveicoli e risiedano in regioni diverse. Si avrà ad un certo momento una concorrenza tra le diverse regioni, e la conseguenza di ciò sarà che vi potranno essere fittizi spostamenti di residenza o di sede, da

parte di chi potrà avere interesse, anche notevole, ad ottenere agevolazioni tributarie con tale spostamento di residenza o della sede della società.

Un esempio può essere quello delle società che esercitano l'autonoleggio od un'attività di trasporto: dall'applicazione del tributo nella misura minima in una determinata regione, per tali società potrebbe sorgere l'interesse a stabilire fittiziamente la loro sede in una regione diversa da quella in cui attualmente la abbiano.

Ci potrebbe anche essere una fuga fittizia da una determinata regione a statuto ordinario verso altre regioni qualora tale regione stabilisse un tributo nella misura massima consentita dall'attuale disegno di legge.

Ecco quindi a quali conseguenze, per citare le più evidenti, e a quali fittizi spostamenti si può giungere in conseguenza della applicazione del tributo stesso. Senza tener conto, inoltre, dell'altra conseguenza che comuni vicinissimi, appartenenti a diverse regioni, costituiranno proprio il luogo della manovra e degli scambi delle residenze, sì da agevolare i contribuenti che abbiano maggiore interesse allo spostamento della residenza stessa.

Per le imposte erariali sui redditi immobiliari non si pongono evidentemente gli argomenti che possono essere addotti per la tassa di circolazione; anzi, gli argomenti sono completamente diversi e opposti poiché simili redditi non possono spostarsi da una parte all'altra del territorio nazionale. Quanto però si dispone per questo tipo di imposta vincola il futuro legislatore alla emanazione di determinate norme; il che non risponde ad una corretta legislazione. Direi che il futuro legislatore non può essere impegnato, da una norma di legge, ad emanare altre norme di legge in una determinata direzione.

Nel penultimo comma dell'articolo i del disegno di legge al nostro esame – nel testo della Commissione – si stabilisce che « alle regioni è attribuito il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati. All'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il gettito di tali imposte sarà sostituito da una quota del gettito derivante da un'imposta corrispondente di importo non inferiore al gettito dell'ultimo anno di applicazione delle imposte fondiarie ».

Non si può imporre, ripeto, al futuro legislatore una determinata regola, un determinato comportamento, poiché egli dovrà essere libero di stabilire, nel caso in cui la riforma tributaria dovesse essere attuata, quelle regole che potranno derivare dalla mancata disponibilità, per le regioni a statuto ordinario, del gettito costituito dal reddito dominicale e agrario dei terreni e dal reddito dei fabbricati.

È, questo, un principio che non può essere assolutamente disatteso e che attiene alle regole di correttezza legislativa: anche perché la norma non avrebbe alcun peso e significato in quanto un legislatore diverso, al momento della riforma tributaria, potrebbe regolarsi in modo completamente difforme da quanto può stabilire il legislatore attuale e disattendere i criteri indicati nel disegno di legge al nostro esame che, se dovessero essere approvati, diventerebbero i criteri della legge finanziaria per le regioni.

Altro problema posto da questo comma dell'articolo 1 è quello del coordinamento della finanza pubblica, che il progetto di legge al nostro esame disattende in maniera assoluta, tanto è vero che si parla di riforma tributaria, si considera possibile, anzi probabile, che questa riforma comporti l'abrogazione di tributi, ma non si prevede, come è necessario e come è previsto da norme di carattere costituzionale, il coordinamento della finanza pubblica.

Prima di entrare nella seconda parte dell'intervento – quella che riguarda appunto il coordinamento della finanza pubblica che l'articolo 1, con lo stabilire queste entrate tributarie delle regioni, respinge completamente – debbo fare alcune considerazioni sulle esperienze che sono state fatte nelle regioni a statuto speciale negli Stati a struttura non unitaria.

Le regioni a statuto speciale non hanno tributi propri. Nessuno, salvo una eccezione, che poi nasce dal trasferimento di una determinata competenza: l'imposta di soggiorno, che è devoluta agli enti provinciali del turismo e che è rimasta ovviamente immutata e viene riscossa direttamente dagli organi del turismo nell'ambito della regione sarda.

Il non avere stabilito differenziazione nel rapporto fra il contribuente e l'ente pubblico, cioè l'aver mantenuto una identicità di carico tributario nei confronti dei contribuenti delle regioni a statuto speciale rispetto ai contribuenti delle altre regioni è l'unico aspetto positivo che noi registriamo nell'ambito delle regioni a statuto speciale. E questo unico aspetto positivo oggi si disattende completamente. Mentre infatti, come dicevo prima, si disattendono le esperienze negative, si disattende completamente anche l'esperienza

positiva che è stata fatta con il non stabilire una differenziazione di carico tributario a danno o a vantaggio dei contribuenti di una regione nei confronti dei contribuenti di tutto lo Stato. Purtroppo si legifera in questo modo: non si tiene assolutamente conto di questa verità, che è stata accettata da tutte le parti politiche.

Nelle regioni a statuto speciale nessuna parte politica ha chiesto, in applicazione di quelle potestà che secondo taluno le regioni a statuto speciale avrebbero, l'applicazione di tributi propri o la modifica delle aliquote di tributi istituiti dallo Stato nell'ambito del territorio della regione. Non è mai stato chiesto nulla di ciò. Perché? Perché si è ritenuto, per le regioni a statuto speciale, che uno dei punti da tenere fermo fosse appunto quello della unicità di trattamento dei cittadini di dette regioni nei confronti dei cittadini dello Stato.

Ma se questa esperienza italiana è già una indicazione di come si siano regolati i cittadini delle regioni a statuto speciale prima di oggi, noi possiamo anche citare, sulla base di documenti che la stessa Presidenza del Consiglio ha pubblicato, le esperienze di altri Stati che sono sorti, come dicevo, su base non unitaria.

Il principio della unità della finanza pubblica si sta facendo strada persino negli Stati che sono sorti sulla base di strutture non unitarie, con una organizzazione basata sul criterio della separazione, della potestà tributaria che portava persino ai compartimenti stagni in materia tributaria.

Un interessante studio della Presidenza del Consiglio proprio in tema di istituzione di regioni a statuto ordinario, edito recentemente, ci ricorda queste esperienze, che sono tra le più interessanti e tutte caratterizzate, appunto, da un processo tendente all'accentramento della potestà tributaria nello Stato federale e ad una eliminazione dei tributi riservati agli Stati membri.

La Germania. Se noi dovessimo fare la storia della evoluzione tributaria (perché di una evoluzione si tratta, mentre noi stiamo andando verso una involuzione), se dovessimo fare la storia delle entrate tributarie nella Germania federale dalla costituzione dell'impero ad oggi, dovremmo registrare senz'altro che inizialmente l'entrata principale dello Stato era costituita dai contributi degli Stati membri, cioè dalle sovvenzioni concesse da questi allo Stato federale; passando alle regole stabilite dalla costituzione di Weimar del 1919 (che determinava quali dovessero essere le ri-

sorse finanziarie degli Stati membri, e quindi controllava i mezzi necessari alla loro esistenza autonoma), fino all'ultima costituzione – quella del 23 maggio 1949 – possiamo registrare che al capitolo X questa stabilisce dei limiti enormi per la potestà tributaria dei singoli Stati membri a tutto vantaggio dello Stato federale.

Non dobbiamo dimenticare, tra l'altro, che l'ultima costituzione – quella appunto del 23 maggio 1949 – è il risultato polemico dell'accentramento determinato nel 1933-34 dal governo nazionalsocialista. Le tendenze attuali nella Germania federale, oggi che la polemica si è allontanata, sono in direzione di un accentramento della potestà tributaria e del fissare soltanto in una partecipazione alle imposte dirette dello Stato le entrate degli Stati membri, riservando allo Stato federale tutte le imposte indirette.

Così dicasi per la Svizzera, che fin dai suoi inizi non presenta alcuna corrispondenza tra il soggetto titolare del potere di imposizione e il soggetto che utilizza l'entrata. Dal 1848 in poi si sono avuti dei passaggi intermedi (la costituzione del 1874, le disposizioni del 1917, del 1939, del 1941 e del 1942), tutti indirizzati verso un accentramento della potestà tributaria. Arrivando rapidamente al riordino approvato l'11 maggio 1958, dirò che la Confederazione ha istituito, fra le imposte dirette, l'imposta complementare sul reddito delle persone fisiche e l'imposta patrimoniale (cioè quella che corrisponde ad una imposta sul capitale e sul reddito delle società e delle cooperative) e, fra le imposte indirette sugli affari, i dazi doganali, il bollo, l'imposta precauzionale, l'imposta sul tabacco, sugli alcolici, sulla birra, le imposte per l'esenzione dal servizio militare (in Svizzera si paga per essere esentati dal servizio militare), nonché tutti i tributi sulle bevande distillate e sui giochi.

Ai cantoni sono rimaste ben poche imposte: l'imposta generale sul reddito fondiario, l'imposta sul reddito di lavoro e sul patrimonio, l'imposta sui cani, sui domestici, sui consumi, sulla successione, sui trasferimenti mobiliari; sono rimaste, in pratica, in gran parte le imposte che nel nostro Stato sono devolute ai comuni e alle province. La vita dei cantoni è assicurata in prevalenza dalle sovvenzioni federali, ossia dalle sovvenzioni della Confederazione.

Per passare agli Stati Uniti (e credo che con questi tre esempi possiamo considerare sufficientemente documentata la tendenza di Stati esteri verso l'accentramento della potestà tributaria), basti pensare che la costituzione statunitense attribuiva allo Stato federale una esclusiva competenza per i dazi (questo è il primo indirizzo), e che ciò è durato fino al 1917, mentre oggi i tributi degli Stati federati si sono ridotti a favore dei tributi dello Stato federale; le fonti tributarie di entrata degli Stati federati oggi – soprattutto l'imposta sui redditi – con il capo XVI della costituzione sono state ridotte sensibilmente, anche perché l'attribuzione della potestà di imporre tributi diretti è stata devoluta al Congresso, cioè a un organo federale.

Mentre in tutto il mondo si cammina in questa direzione, da noi si vuol camminare in direzione completamente opposta e non si tiene conto neanche di una esigenza che non è soltanto di carattere politico, ma è anche di carattere costituzionale, cioè della esigenza di coordinamento della finanza pubblica che il disegno di legge, ed in particolare l'articolo in discussione, non considerano né impegnano il Governo a considerare. Non so se gli emendamenti che si annunziano come conseguenza di intese e sui quali avremo occasione di fermarci, penso, abbondantemente, considereranno questo aspetto. Dalle voci che circolano neanche questi emendamenti se ne occuperebbero, anzi ritengo che si guarderanno bene dal considerare l'esigenza del coordinamento della finanza pubblica, così come se ne è guardata bene la maggioranza, perché ciò avrebbe imposto una legge finanziaria più seria di quella che stiamo esaminando.

Tale tesi è stata trattata già in sede di questione sospensiva dal collega Santagati con molta ampiezza, ma ritorna nell'esame del merito. Infatti, tutti gli argomenti trattati in sede preliminare, quando attengono ad un particolare problema, ritornano anche nell'esame dei singoli articoli.

Debbo fare una lunga premessa perché desidero in questa sede chiarire i miei punti di vista sulle considerazioni fatte dal collega La Loggia in ordine alla potestà tributaria delle regioni a statuto ordinario e anche, come avrò occasione di dimostrare, delle regioni a statuto speciale. Occorre tenere presente che la destinazione delle entrate alle spese costituisce, sia per lo Stato, sia per qualunque ente pubblico che riceva mezzi finanziari di origine tributaria, la giustificazione obiettiva del prelievo coattivo effettuato nei confronti dei contribuenti. L'origine di carattere tributario dei mezzi finanziari attribuiti alle regioni impone pertanto l'esigenza della integrale destinazione dei mezzi al sodisfacimento dei bisogni delle rispettive popolazioni nel quadro delle norme statutarie e costituzionali.

L'aver disatteso alcune considerazioni di carattere costituzionale, come si vede, comporta sempre particolari conseguenze. Se la destinazione delle entrate ai bisogni delle popolazioni delle regioni nel quadro delle norme statutarie e costituzionali è un punto sul quale non vi possono essere dubbi, ne deriva una prima conseguenza, cioè un primo limite dell'autonomia regionale. Lo Stato ha teoricamente un campo limitato di scelta dei bisogni pubblici da sodisfare e quindi per lo Stato corrisponde, sempre teoricamente, un altrettanto illimitato potere di procacciamento dei mezzi necessari. Per le regioni invece, anche se fossero dotate del maggiore grado di autonomia, la scelta dei bisogni pubblici da sodisfare con i mezzi tributari che stiamo considerando incontra dei limiti assoluti nei rispettivi statuti; analogamente sono limitati i mezzi finanziari ad esse attribuiti dallo Stato con leggi costituzionali e ordinarie.

In applicazione di questi principi incombe certamente un obbligo sugli organi regionali, quello di destinare i mezzi finanziari in qualsiasi modo provenienti dalla finanza pubblica al perseguimento dei fini assegnati a ciascuna regione. Basta questo argomento per riproporre subito il tema della priorità nella fissazione dei fini delle regioni e quindi dei compiti, sia nell'ambito amministrativo, sia in quello legislativo, rispetto all'attribuzione dei mezzi finanziari.

Già la discussione di questo articolo 1 ci riporta all'esame di quelle che dovrebbero essere le utilizzazioni che le regioni dovrebbero fare nell'ambito statutario-costituzionale, cioè secondo i limiti di carattere statutario-costituzionale che esse hanno. Ma dal coordinamento fra gli articoli 23 e 53 della Costituzione si ricava anche che il dovere dello Stato e di tutti gli enti pubblici di destinare alle spese pubbliche il gettito tributario è assolutamente indiscutibile.

La differenza di posizione fra Stato ed altri enti pubblici sta nel fatto che il primo ha la più ampia facoltà di scegliere le spese da qualificare pubbliche, mentre gli altri enti pubblici, comprese le regioni, sia quelle a statuto ordinario, sia quelle a statuto speciale, trovano circoscritto il loro campo di intervento da norme a diverso livello, sia di carattere costituzionale, sia di carattere ordinario.

Da quanto ho detto all'inizio, si ricava anche un secondo limite dell'autonomia regionale, costituito dalla natura derivata della rispettiva finanza. Per quanto ampia possa

essere considerata l'autonomia delle regioni, anche di quelle a statuto speciale ed in particolare della Sicilia (penso, infatti, che l'onorevole La Loggia si sia riferito particolarmente alla Sicilia), rimane invalicabile il potere di unità di imposizione, unità che presuppone la derivazione da un'unica fonte e non da più fonti.

Occorre, infatti, richiamare la differenza fra potestà di statuire legislativamente i tributi e potestà di applicare i medesimi. La potestà di statuire un tributo appartiene indiscutibilmente soltanto al Parlamento. Potrebbe sostenersi che la legge cui fa riferimento l'articolo 23 della Costituzione possa essere anche una legge regionale? Per le regioni a statuto normale il problema è stato risolto in sede costituente, perché l'articolo 119 della Costituzione dispone che « le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica » e che « alle regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali ». Pertanto quelle regioni per l'esercizio della potestà tributaria hanno bisogno di una legge statale di attribuzione che delimiti il campo di applicazione dei tributi stessi.

In effetti, si tratta di una potestà tributaria che si avvicina a quella degli enti locali, essendo limitata e dovendo essere limitata alla applicazione dei tributi.

L'opinione di qualche illustre costituzionalista potrà anche essere portata a sostegno di una tesi del tutto contrastante con quella che io sto esprimendo, ma l'onorevole La Loggia, che è conoscitore di questa materia, non può negare che vi sono parecchi ed altrettanto illustri giuristi che hanno interpretato l'articolo 119 della Costituzione nel senso da me indicato.

#### LA LOGGIA. Non molti in verità.

PAZZAGLIA. No, no, sono molti. Per non allungare la discussione, non li citerò qui, ma avremo occasione di fare delle ricerche e di renderci conto che sono numerosi.

Gli statuti delle regioni a statuto speciale, che hanno rilevanza costituzionale perché adottati con leggi costituzionali, hanno adoperato espressioni diverse da quelle contenute nell'articolo 119 della Costituzione. Mentre per le regioni a statuto ordinario citate nell'articolo 119 è previsto espressamente che i tributi regionali potranno essere applicati nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, per le regioni a statuto speciale non sarebbe richiesto l'intervento legislativo statale, es-

sendo le regioni autorizzate dai rispettivi statuti, aventi carattere di leggi costituzionali – e quindi idonee a derogare a norme costituzionali generali – ad istituire tributi propri purché in armonia con il sistema tributario statale.

È appena il caso di sottolineare, piuttosto, che tutte le regioni a statuto speciale, anche ammesso che fossero titolari di questa potestà, hanno avuto l'intelligenza di non avvalersene. L'onorevole La Loggia, che è stato presidente di una di queste regioni, sa che nessuno in Sicilia ha mai pensato di istituire tributi propri.

LA LOGGIA. Ne abbiamo istituito uno, una volta, e lo abbiamo anche riscosso.

PAZZAGLIA. Come dicevo prima, ha rappresentato uno degli aspetti positivi il non essersi valsi della potestà che, secondo una certa interpretazione, era stata attribuita alle regioni a statuto speciale.

Anche se a prima vista sembra che queste regioni abbiano la potestà di istituire dei tributi, non si può non rilevare che l'esigenza dell'armonia con il sistema tributario statale impedisce qualsiasi concreto intervento legislativo regionale, fino a quando le norme di attuazione dei rispettivi statuti non abbiano fissato i criteri per un intervento regionale armonico.

In definitiva, la posizione delle regioni a statuto speciale non si differenzia sostanzialmente per i tributi regionali dalla posizione delle regioni a statuto ordinario. Si potrebbe anche parlare in particolare della regione siciliana, con riferimento al fatto che la norma contenuta nell'articolo 36 dello statuto è stata ritenuta dalla Corte costituzionale attributiva di una potestà legislativa complementare, il cui esercizio è però subordinato all'emanazione di norme di attuazione che dovranno autorizzare la regione ad esercitare in concreto questa potestà tributaria. Probabilmente proprio il caso dell'imposizione del tributo citato dall'onorevole La Loggia ha dato luogo al ricorso alla Corte costituzionale.

Dalle considerazioni che abbiamo fatto emerge anche un terzo limite all'autonomia regionale, da ricercare nella potestà riservata al Parlamento di coordinare la finanza regionale con gli altri settori della finanza pubblica.

Ho dovuto fare queste premesse per poter arrivare al centro dell'argomento che vorrei trattare, quello del coordinamento con la finanza pubblica, coordinamento che riguarda questa legge e le norme sulle entrate tributarie della regione, ma deve riguardare anche l'attività futura del Parlamento stesso, l'attività di controllo che esso deve esercitare ai fini di un coordinamento dinamico della finanza pubblica e non soltanto di quella statale.

Ouesta potestà del Parlamento, quale detentore del potere di imposizione e del potere costituente, scaturisce dalla esigenza, che oggi si vuole disattendere con l'articolo 1 di questo. disegno di legge, di garantire l'unità della finanza pubblica di fronte all'unicità del contribuente. Essendo unico il contribuente, essendo inscindibile anche se variamente manifestantesi l'economia produttiva del suo reddito, non si può ammettere che di fronte a più poteri tributari (quello dello Stato, quello della regione, quello degli enti locali, se di potere tributario per la regione e per gli enti locali si può parlare) il soggetto possa essere richiesto di contribuzioni pubbliche da ciascuno di questi enti secondo il particolare punto di vista degli enti stessi e in una misura determinata dal loro fabbisogno finanziario o dal loro presunto fabbisogno finanziario, senza cercare di conciliare le esigenze dell'uno con quelle degli altri, onde non risulti che il gravame tributario sia non sopportabile dal contribuente rispettoso delle condizioni necessarie per lo sviluppo dell'economia sociale.

Anche questa è una tesi che è stata sostenuta da illustri costituzionalisti e da studiosi del diritto tributario. Questa esigenza di coordinamento non avrebbe potuto, fra l'altro, essere ignorata dal costituente, che al primo comma dell'articolo 119 della Costituzione, quando ha disposto che le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni, ha accolto alcuni principi fondamentali, che sono invece disattesi dal disegno di legge che stiamo esaminando.

Primo principio fondamentale è quello del riconoscimento alle regioni di una autonomia finanziaria intesa come autonomia degli organi regionali di fronte allo Stato, nel procedimento di destinazione dei mezzi finanziari regionali al sodisfacimento dei bisogni assegnati dalle norme costituzionali generali e speciali.

Secondo principio fondamentale è quello secondo cui per il legislatore statale è esclusiva la potestà di stabilire le forme dell'autonomia regionale, tracciando le linee del sistema tributario regionale, nonché di porre dei limiti alla facoltà delle regioni di disciplinare la propria struttura finanziaria; e questo disegno di legge, dal punto di vista della Co-

stituzione, anche se male, rispetta tale principio.

Terzo principio fondamentale che il legislatore costituzionale ha affermato è il dovere per il legislatore statale di coordinare la finanza regionale con gli altri settori della finanza pubblica, coordinamento che, pur dovendo essere attuato a livello legislativo statale, investe la finanza regionale nel duplice aspetto delle entrate e delle spese.

Domando: vi è una norma in questo progetto di legge che adempia a tale obbligo, che rispetti questo principio stabilito dal legislatore costituente?

A questa domanda non solo dobbiamo rispondere negativamente, ma dobbiamo anche rilevare che si dà per ammesso, come ho già detto nel citare il penultimo comma dell'articolo 1, che il potere legislativo sarà chiamato fra non molto tempo a decidere una riforma tributaria e quindi a modificare completamente una voce delle entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario. Lo stabilire nel penultimo comma dell'articolo 1 che oggi la definizione delle entrate tributarie delle regioni ha - per lo meno per alcuni tributi - un carattere molto precario e contingente, significa forse coordinare la finanza dello Stato con la restante parte della finanza pubblica? Ritengo che questo significhi disattendere completamente qualunque principio, qualunque regola che stabilisce l'obbligo dello Stato di coordinare la propria finanza e quella regionale con la residua parte della finanza pubblica.

Fatte queste considerazioni, credo che possiamo giungere rapidamente a delle conclusioni sul come deve essere fatto questo coordinamento.

Rileviamo innanzi tutto che il legislatore costituente è stato diffidente, direi non senza ragione, nei riguardi del Governo, sottraendo non soltanto le regioni, ma anche i comuni e le province al controllo degli organi governativi, come si legge negli articoli 125 e 130 della Costituzione. Solamente per l'aspetto finanziario troviamo affermata l'esigenza del coordinamento. Ma anche qui riaffiora la diffidenza nei confronti del Governo, in quanto il predetto articolo 119 demanda in modo esplicito il coordinamento fra i vari settori della finanza pubblica alle leggi della Repubblica e quindi mai a poteri amministrativi del Governo.

Il costituente ha voluto sostanzialmente eliminare qualunque ingerenza sia del Ministero delle finanze sia del Ministero dell'interno in ordine al coordinamento della finanza pubblica. La devoluzione del coordinamento fra i vari settori della finanza pubblica al legislatore statale non esclude, in via assoluta, l'intervento del Governo, ma ne limita enormemente i poteri.

Che cosa deve fare il Parlamento e che cosa deve fare il Governo per la materia del coordinamento finanziario? Sembra incontestabile che il costituente abbia voluto il coordinamento finanziario a livello legislativo, dal che deriva (e questo discorso lo riprenderemo al momento opportuno) assolutamente la illegittimità di qualunque delega al Governo.

La spiegazione di questa riserva di legge deve essere ricercata nella esigenza di sottrarre gli enti locali e le regioni stesse (direi anzi che questa tesi dovrebbe essere accolta dai regionalisti) a qualunque influenza politica del Governo. Quest'ultimo, per natura, potrebbe infatti essere indotto ad adoperare lo strumento finanziario secondo il colore politico dominante in un dato ente in un certo momento.

La tendenza a politicizzare gli strumenti di controllo sugli enti locali, onorevoli colleghi, non è da considerare fra le ipotesi teoriche; è una tendenza che abbiamo sperimentato e toccato con mano già da molti anni e la Costituzione, fra l'altro, è priva di qualunque applicazione per quanto riguarda lo spostamento di talune competenze in materia di controllo e la spoliticizzazione del controllo stesso.

Da ciò io credo che si possa ricavare un'altra considerazione: il coordinamento della finanza regionale e locale con quella statale deve essere disposto dal Parlamento, ma deve essere disposto prima di stabilire delle entrate tributarie per le regioni e di votare una legge finanziaria per le regioni. Se proprio non vogliamo accettare il principio che debba essere fatto prima, dobbiamo almeno provvedervi nell'occasione in cui istituiamo una finanza di carattere regionale, così come si istituisce con la legge in esame, prima di fissare delle entrate tributarie per le regioni, come si stabilisce nell'articolo 1 che stiamo esaminando.

Ma questa riserva di legge costituisce nello stesso tempo una garanzia obiettiva per l'autonomia delle regioni e degli enti locali.

Io non comprendo come di questa riserva di legge non si siano accorti i sostenitori delle regioni, che accettano sostanzialmente un controllo e un coordinamento da parte del Governo, quando la riserva di legge garantisce l'autonomia delle regioni stesse. La garanzia è costituita dal fatto che la legge di coordinamento non potrebbe riservare agli enti un trattamento diverso che non fosse ancorato a criteri di carattere obiettivo.

Ora, si tratta di una riserva di legge (non voglio qui annoiare l'Assemblea dicendo quali sono i due tipi di riserva di legge che la dottrina indica) nel senso che la materia può essere disciplinata soltanto con norme primarie, per cui sarebbe illegittima la disciplina mediante norme secondarie, mentre resta libero quanto non è disciplinato. Ma una volta riconosciuta questa riserva di legge, una volta riconosciuto che il coordinamento finanziario di cui all'articolo 119 deve essere fatto con legge della Repubblica, credo che dobbiamo esaminare quali conseguenze discendano sul piano giuridico concreto. La prima conseguenza è rappresentata dalla necessità che la determinazione dei mezzi finanziari da attribuire alla regione debba essere disposta dal Parlamento, ed è una conseguenza della quale tutti abbiamo preso atto, mentre deve rimanere al Governo soltanto la esecuzione delle leggi finanziarie e di bilancio sul piano amministrativo. È il Parlamento e soltanto il Parlamento che ha il potere di valutare globalmente le esigenze finanziarie di ciascuna regione e di coordinare nelle linee generali le entrate e le spese regionali con le entrate e le spese dello Stato. Vedremo in seguito, per non invadere in questo momento temi che saranno trattati da altri colleghi, che questa legge anche in altre norme non ottempera a questi principi. Questo coordinamento preventivo certamente non può essere fatto dal Parlamento ogni anno, perché il lavoro parlamentare, già pesante, sarebbe ulteriormente appesantito e ne risulterebbe intralciata l'attività finanziaria delle stesse regioni; deve essere fatto con norme legislative a lungo respiro e deve essere lasciata libera la possibilità di adeguamenti più o meno periodici; ma presuppone, questa esigenza di coordinamento, come più volte ho detto, la possibilità di una valutazione preventiva delle esigenze finanziarie stesse di tutti gli enti pubblici, non soltanto quindi delle regioni, ma anche degli enti locali, che, come tutti sappiamo, versano in condizioni particolarmente gravi e pesanti; e presuppone, per quanto riguarda le regioni, l'emanazione preventiva delle cosiddette leggicornice.

Il coordinamento a livello legislativo ha due aspetti: un aspetto statico, che è quello che deriva dalla legge organica che deve fissare le linee essenziali del campo finanziario riservato ai vari enti pubblici, ed un aspetto di carattere dinamico, molto impor-

tante soprattutto perché attiene ai controlli di carattere finanziario che lo stesso Parlamente deve esercitare nell'ambito dei propri poteri di controllo, con gli strumenti di cui il Parlamento dispone per controllare la gestione finanziaria delle regioni stesse. Il coordinamento finanziario, infatti, non riguarda soltanto le entrate, ma riguarda anche le spese, perché spese ed entrate sono due aspetti dello stesso fenomeno finanziario; soprattutto il coordinamento che riguarda le spese ha particolare rilevanza per l'inserimento dei vari settori della finanza pubblica nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale. Mi sorprende, lo confesso, il fatto che la Commissione bilancio non abbia rilevato questo aspetto fondamentale del controllo delle spese delle regioni. Questo controllo dinamico delle spese delle regioni da parte del Parlamento deve esser fatto ogni anno e non può che esser fatto in sede di esame del bilancio. Se vogliamo operare un coordinamento della finanza pubblica - cioè della finanza dello Stato, delle regioni e degli enti locali dobbiamo necessariamente stabilire degli strumenti di coordinamento dinamico, che non possono che essere quelli del bilancio dello Stato. Per effettuare un coordinamento più utile ed efficace, l'esame parlamentare dei vari settori della finanza pubblica dovrebbe precedere l'esame del bilancio preventivo dello Stato, in quanto se attraverso quest'ultimo si possono adoperare taluni strumenti di coordinamento, certamente non si può andare aldi là del controllo delle spese delle regioni.

Orbene, il coordinamento con la finanza pubblica non è stato assolutamente realizzato, né si prevede in alcun modo nella legge che stiamo esaminando. L'attribuzione di tributi propri alle regioni a statuto ordinario non assolve assolutamente a questo dovere che ha il legislatore per quanto attiene alla finanza pubblica. Non si ha, nella previsione dell'articolo 1, neanche il coordinamento statico, né gli altri articoli prevedono il coordinamento dinamico della finanza pubblica; e non sodisfa questa esigenza l'articolo 17 della legge che stiamo esaminando (e che io vorrei, per la verità, esaminare ampiamente in questa sede; ma non posso confondere le due discussioni che debbono rimanere, per necessità regolamentare, divise e separate).

Non si ha il rispetto di questo dovere del legislatore: 1) perché l'articolo 17 non rispetta la riserva di legge in quanto attribuisce dei poteri al Governo; 2) perché si limita ad indicare un aggiornamento delle entrate delle regioni, ma non ad indicare un coordinamento di tutta la finanza pubblica.

Risolverebbe il problema soltanto una legge di coordinamento di tutta la finanza pubblica. Ma, mentre si parla di riforma tributaria, che porterebbe a modificazioni come previste dall'ultimo comma dell'articolo 1, non si parla ancora di una legge di coordinamento di tutta la finanza pubblica. Manca perfino, in questo momento, la riforma tributaria: tanto è vero che, come dicevo, si deve prevedere un carattere precario della legislazione finanziaria che stiamo discutendo e si deve prevedere perfino una successiva modifica delle previsioni che sono oggi indicate

Credo che si potrebbe anche concludere con queste considerazioni il discorso che stiamo facendo in ordine alle entrate tributarie dello Stato, e che basterebbero questi argomenti, che ho portato attraverso un'analisi delle situazioni che emergono da questo articolo, per indicare le ragioni d'una opposizione, particolarmente per quanto si riferisce all'articolo 1 della legge finanziaria. Ma poiché abbiamo detto (e credo che su questo siamo tutti d'accordo) che le entrate tributarie, le entrate in genere, i prelevamenti coattivi a carico del contribuente, devono trovare giustificazione in ragioni di spesa obiettive, non credo che possa essere sottaciuto - anche per quanto attiene all'esame dell'articolo 1 per lo meno qualcuno dei motivi di fondo della nostra opposizione al prelevamento a carico del contribuente di parte del suo reddito o del suo patrimonio per la destinazione a fini che non ci sembrano meritevoli di applicazione.

Orbene, la corruttela e il clientelismo che la strutturazione e i metodi di amministrazione delle regioni a statuto speciale hanno portato non debbono forse essere presenti a noi, nel momento in cui stabiliamo se sia opportuno o meno il sacrificio del contribuente per dare alle regioni a statuto ordinario determinate entrate? Direi che questi aspetti ci debbono essere presenti in modo particolare. Nel momento in cui esaminiamo con particolare attenzione gli aspetti finanziari della legge, dovrebbero per lo meno essere considerati i metodi di gestione di bilancio. cioè il metodo per l'utilizzazione...

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, la prego di attenersi alla materia oggetto dell'articolo 1.

PAZZAGLIA. Ella, signor Presidente, mi deve consentire di svolgere i miei argomenti sull'articolo 1 con certi riferimenti, secondo la mia valutazione obiettiva.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, io non l'ho interrotta benché ella abbia usato argomenti che hanno scarso riferimento con il contenuto dell'articolo 1. Ma nel momento in cui ella ha abbordato argomenti del tutto estranei all'articolo 1, come quelli della spesa e della gestione del bilancio, debbo pregarla di attenersi al tema sul quale ella attualmente ha facoltà di parlare.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, come ho detto in precedenza, la giustificazione di una determinata imposizione tributaria nasce dalla destinazione che l'imposta relativa deve avere ad una determinata spesa, perché per nessun ente pubblico, neppure per lo Stato può essere giustificata l'imposizione di un determinato tributo se non in relazione ad una spesa.

PRESIDENTE. Io la prego di svolgere tutti gli argomenti che ella ritiene utili riguardo l'attribuzione di determinati cespiti di entrata. Questo è il punto.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, ella mi consentirà di dire che, motivando anche in modo che può non essere condiviso da nessuno ed anche illogico se è giusto che il legislatore attribuisca alle regioni determinate entrate tributarie, io debbo anche avere la facoltà (non sto affermando che ella non ha il potere di richiamarmi all'argomento, sto facendo soltanto presente che il mio modo di argomentare è nell'ambito dell'articolo 1) di dire che quelle imposte potrebbe essere opportuno destinarle ad altre spese che non siano quelle delle regioni. Altrimenti la mia argomentazione resta vincolata ad un determinato schema, cosa che non può essermi assolutamente imposta. Io potrei - e non credo che ella, signor Presidente, potrebbe contestarmelo - sostenere che sarebbe opportuno che il gettito della tassa di circolazione venisse destinato, invece che alle regioni a statuto ordinario, alla costruzione di ospedali...

RAUCCI. Questo lo vada a dire nei comizi!

PAZZAGLIA. Io dico quello che ritengo più opportuno e nessuno mi può contestare che non sono in argomento. Se dovessi dire che la tassa di circolazione può essere destinata all'edilizia privata, nessuno potrebbe accusarmi di uscire dal tema cui mi devo attenere.

PRESIDENTE. Potrei dire che non è in argomento perché nel nostro ordinamento non sono previste imposte di scopo.

PAZZAGLIA. Vi è però l'opportunità politica di destinarle ad uno scopo invece che ad un altro.

PRESIDENTE. Questo è un altro discorso. L'articolo 1 stabilisce non la destinazione, ma i cespiti assegnati. La prego perciò di attenersi all'argomento.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, io non mi discosterò dall'argomento nel quale sono entrato e non mi discosterò neanche secondo i suoi punti di vista che - se ella mi consente - con tutto il rispetto che io debbo avere nei confronti della Presidenza e che ho sempre dimostrato, non possono essere da me condivisi, una volta che io ho impostato tutto il mio discorso nel dire che il sacrificio del contribuente si può giustificare, secondo principî generali del nostro ordinamento giuridico, sulla base della necessità di affrontare determinate spese. Se questo argomento non può essere condiviso - non pretendo che esso venga condiviso - non posso neanche accettare che questo tipo di argomentazione non sia considerato perfettamente attinente al tema indicato nell'articolo 1.

Ma io non voglio imporre oltre all'Assemblea questa dissertazione circa l'attinenza o meno con il tema che ho trattato degli argomenti che mi accingevo a svolgere per gli indirizzi della spesa, per la gestione del bilancio e per i controlli delle partite fuori bilancio. Né ho bisogno di aggiungere che il criterio ispiratore di questo disegno di legge emerge in modo chiaro dall'articolo 1. L'articolo 1 è proprio quello che indica meglio di tutti gli altri questo criterio ed è proprio per questo motivo che mi soffermo particolarmente a discutere su di esso.

Detto criterio, che per altro si ritrova sparso un po' in tutto il resto della legge, sembra proprio quello di stabilire provvisoriamente un finanziamento e niente di più. Poi si penserà ad aumentare i finanziamenti. Si dirà, ad esempio, che l'esecutivo ha il potere di rinvio delle leggi di bilancio, ma questi poteri non sono stati mai esercitati e ancora meno verranno esercitati in avvenire,

perché l'impostazione del bilancio viene ritenuta come la massima manifestazione della autonomia regionale. Non avverrà anche perché, in mancanza di criteri legislativi direttivi di ordine finanziario, il rinvio non può trovare altro motivo che non sia un motivo di legittimità. E anche in quest'ultimo caso è da pensare che il rinvio non avverrà per la esigenza di non incidere sulla stabilità delle giunte regionali.

Ciò ha un preciso riferimento con le disposizioni contenute nell'articolo 1. Lo dico perché l'attribuzione di entrate non legata alla statuizione di fini che possono essere realizzati dalle regioni si concreta in una violazione dei principì generali dell'ordinamento giuridico, al quale mi sono prima richiamato.

Si dirà che tali argomenti non riguardano soltanto l'articolo 1 e su questo sono perfettamente d'accordo. Però, essi riguardano in particolare questo articolo, perché appunto l'articolo 1 stabilisce quali debbano essere le entrate tributarie delle regioni e quindi stabilisce in particolare, come è stato detto per la tassa di circolazione, la potestà delle regioni stesse di stabilirne l'ammontare entro limiti che poi ritroviamo indicati negli articoli successivi.

Questo è il punto, onorevoli colleghi, che ci deve preoccupare. Quando noi stabiliamo che alle regioni sono attribuiti tributi propri e che il contribuente di ogni singola regione può essere soggetto ad un sacrificio finanziario personale diverso da quello dei contribuenti di altre regioni a statuto speciale o anche di altre regioni a statuto ordinario, noi dobbiamo avere prima indicato quali sono i fini per i quali questi prelevamenti dal patrimonio del contribuente vengono effettuati.

Ed ora, dopo questo ampio svolgimento, credo di poter concludere, sempre mantenendomi negli argomenti di cui all'articolo 1, affermando e ribadendo le ragioni dell'opposizione che noi portiamo alla legge nel suo complesso e all'articolo 1 in particolare, il quale contiene disposizioni che urtano contro nostre posizioni di principio circa l'esigenza di una unità politica dello Stato e di un decentramento amministrativo. Con le disposizioni contenute nell'articolo 1 si realizza una vera e propria frantumazione del potere tributario, e si impedisce la realizzazione di una riforma generale, di un coordinamento dell'attività finanziaria dello Stato e degli altri enti pubblici. Per quanto riguarda le ragioni di costume politico ed amministrativo, ricordo che le esperienze regionali finora fatte hanno dimostrato che si sono calpestati anche i più

elementari principî di correttezza della vita pubblica; altrettanto avverrà nelle regioni a statuto ordinario, e ciò si verificherà anche nelle scelte di carattere finanziario, in applicazione del potere tributario che viene attribuito alle regioni dalla norma che stiamo esaminando. Per quanto riguarda lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e quello civile della nazione, il pesante costo delle strutture e la devoluzione di quei tributi indicati nell'articolo 1 alle regioni a statuto ordinario, renderanno meno facile tale sviluppo, a causa dell'assorbimento di molti mezzi finanziari in spese generali; del resto, le regioni a statuto speciale, e non soltanto per le formule politiche che le hanno governate, hanno dimostrato di non sapere neppure promuovere tale sviluppo. La legge di finanziamento per le regioni a statuto ordinario, inoltre, non rispetta - ed abbiamo visto con quali gravi conseguenze per quanto attiene alle scelte di ordine tributario che si intendono effettuare con questo disegno di legge - l'iter che Costituzione e logica politica impongono al legislatore ordinario, il quale deve far precedere l'istituzione delle regioni e la devoluzione di esse di qualunque tributo, dalla emanazione delle cosiddette leggi-quadro.

Ouesto disegno di legge, e concludo, fino dal primo articolo disattende i criteri dettati dal legislatore costituzionale in ordine alla autonomia finanziaria delle regioni a statuto ordinario ed al reperimento dei mezzi per le funzioni normali delle stesse, come anche in ordine al coordinamento di tutta la finanza pubblica. Disattende completamente ogni esigenza di controllo del Parlamento sull'attività finanziaria di tutti gli enti pubblici e quindi delle regioni e del modo di utilizzo delle entrate tributarie che attraverso il provvedimento vengono alle regioni stesse devolute. Crea pericolose possibilità di discriminazione, che si risolveranno in una sostanziale disparità di trattamento tra cittadini, a causa della attribuzione di una autonomia tributaria che non compete alle regioni, per gli argomenti che ho dianzi indicato. Rappresenta in tal modo una pesante involuzione, anche rispetto alla concezione autonomistica del legislatore costituzionale, ed avvia la finanza pubblica verso forme superate persino negli Stati ad origine o a struttura federalista. Le nostre ragioni sono anche legate alla nostra concezione europeistica, che impone il superamento di forme organizzative, di strutture politiche, di potestà finanziarie fondate su basi esclusivamente nazionali, ed indica come anacronistica la struttura e la dimensione regionale

#### V LEGISLATURA -- DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1970

alla quale commisurare interessi, provvedimenti e poteri.

Sono ragioni tanto profonde che il nostro impegno, nell'azione di sostegno di tali ragioni, trova una giustificazione più che valida nella speranza che, fuori di quest'aula, forze estranee alla nostra parte politica sappiano raccogliere da esso il monito a guardare con altrettanta attenzione a questo grande problema dello Stato italiano. (Applausi a destra — Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Monaco. Ne ha facoltà.

MONACO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò nel mio intervento su questo primo articolo del disegno di legge sulla finanza regionale di essere il più breve possibile, anche se si tratta, è necessario dirlo, dell'articolo fondamentale del disegno di legge sottoposto al nostro esame, poiché riassume e caratterizza tutto lo spirito del provvedimento, e quindi riassume anche tutta la materia trattata nel provvedimento stesso.

Con questo articolo, come è noto, vengono attribuiti alle regioni quattro tipi di tributi propri, oltre alle imposte fondiarie, sostituibili, una volta attuata la riforma tributaria, con quote derivanti da altre imposte corrispondenti, ed oltre alle quote del gettito dei tributi erariali mediante la costituzione di un apposito fondo comune. Praticamente viene eluso il principio relativo alla facoltà impositiva delle regioni. Tutto si fonda sulla devoluzione alle regioni di tributi di competenza

Quali dovrebbero essere, secondo il disegno di legge, i tributi propri delle regioni? L'imposta sulle concessioni statali, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche; la tassa sulle concessioni regionali; la tassa di circolazione sugli autoveicoli a motore in concorrenza al 50 per cento con lo Stato; e la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche.

Tutti questi tributi, però, sono e rimangono di competenza statale anche se il relativo gettito passa dallo Stato alla regione. Tipicamente regionale potrebbe considerarsi soltanto la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, ma questo tributo ha una incidenza del tutto marginale poiché arriva appena ad un ammontare di 1 miliardo e 700 milioni sul complesso dei 700 miliardi che il provvedimento al nostro esame destina alla finanza regionale. L'unico tributo che potrà dare un certo gettito se questo disegno di

legge verrà approvato (cosa che non ci auguriamo) è la tassa di circolazione sugli autoveicoli. Sono vent'anni che, allorguando si ha bisogno di riempire le vuote casse dello Stato, si ricorre a questo balzello. È una vecchia storia che dura da molto tempo e che ogni tanto salta fuori, è una delle tante tasse che colpiscono tutti i cittadini, sia quelli che hanno possibilità di corrispondere tributi cospicui allo Stato, sia coloro che per motivi di lavoro si servono dell'automezzo, con possibilità finanziarie non tali da consentire un forte esborso a favore delle casse dello Stato.

È stato più volte richiesto l'aumento della tassa di circolazione sugli autoveicoli perché l'automobile veniva considerata un mezzo di lusso adoperato dalle classi ricche; oggi credo che questo criterio, una volta ampiamente sostenuto anche in quest'aula, sia ormai completamente passato nel dimenticatoio, poiché tutti sanno quale è la funzione importante dell'automobile nello sviluppo della società moderna.

Dicevo che questa è una tassa molto « facile » e quindi logicamente si è fatto ricorso ad essa anche in occasione di questo disegno di legge sulla finanza regionale. La motorizzazione oggi fornisce allo Stato un complesso di circa mille miliardi, calcolando tutte le imposte connesse, comprese, quindi, la tassa di circolazione e l'imposta di fabbricazione per la raffinazione dei petroli. La sola tassa di circolazione dà un gettito di 200 miliardi. Per le regioni si è subito pensato di utilizzare questo importante gettito devolvendone ad esse il 50 per cento, pari a circa 100 miliardi. Ma anche qui si ha una compartecipazione e non si può gabellare questo come un tributo esclusivo della regione. La regione in tanto può imporre questa tassa in quanto il provvedimento in esame stabilisce appunto quel limite del 50 per cento; e consente tutt'al più una maggiorazione in più o in meno del 10 per cento. A questo proposito debbo aprire una breve parentesi: i sudditi delle future regioni non si illudano, perché il 10 per cento in meno non ci sarà, ma ci sarà certamente il 10 per cento in più.

Questa variazione - e vengo alla critica a proposito della denominazione di tributi propri - questa variazione del 10 per cento in più o in meno non vale a caratterizzare questa fonte finanziaria e a farla diventare, da compartecipazione, tributo autonomo, perché, ripeto, si tratta di una vera e propria compartecipazione. E credo che su questa mia tesi gli onorevoli colleghi possono essere d'accordo.

Per quanto si riferisce agli altri tributi assegnati alle regioni, l'autonomia impositiva (qui si è tanto parlato di autonomia degli enti locali) è ristrettissima. Questa autonomia varia da un 20 per cento in più a un 20 per cento in meno di quelle che sono le corrispondenti aliquote statali. Ora, le lievi modifiche alla manovrabilità di queste aliquote, che sono state apportate dalla Commissione al primitivo testo del disegno di legge, dimostrano che è stato fatto un certo sforzo per dare la sensazione di una maggiore autonomia di queste imposizioni. Però, tutto questo significa - consentitemi - nascondersi dietro qualche cosa di molto modesto, che non cambia la caratterizzazione di questi tributi e che in ogni caso non risolve il problema della autonomia della finanza locale e quindi della finanza regionale.

Ora si potrebbe obiettare che questo sistema sarebbe stato escogitato per limitare i danni o i guasti che un'ampia autonomia impositiva data alle regioni avrebbe potuto determinare. È un'obiezione valida per noi, un'obiezione che noi accettiamo. Ma aggiungo che questo pericolo è insito in ogni autonomia finanziaria, in ogni autonomia impositiva. Questo sistema non elimina pericoli ben più gravi.

Bisogna tener presente che le regioni a statuto speciale ci hanno fornito un esempio e una esperienza clamorosi in questo campo. Esse hanno attinto molto modestamente alla loro autonoma facoltà impositiva, mentre hanno largheggiato nell'indebitamento e nella conseguente risultante deficitaria dei loro bilanci; per conseguenza, hanno anche largheggiato, se non erro, nella richiesta di contributi allo Stato, per sanare tale deficit. Il motivo è ovvio: limitare l'autonomia impositiva significa non mettere l'amministrazione degli enti locali - in questo caso, la regione - di fronte alla responsabilità nei confronti dei propri amministrati. L'amministratore diventa impopolare se applica un tributo che colpisce i suoi amministrati, mentre diventa popolare se chiude il bilancio in deficit e si appella allo Stato, avendo il consenso di tutti i propri sudditi.

Con questo provvedimento noi trasferiamo alle costituende regioni a statuto ordinario (regioni che tuttavia mi auguro non siano costituite) quegli stessi gravissimi inconvenienti che abbiamo lamentato e lamentiamo nelle regioni a statuto speciale, e che hanno portato a quei deficit di cui tutti siamo a conoscenza. Queste spese degli enti locali vengono quindi sottratte al vaglio degli elettori, e l'azione rivendicatrice nei confronti dello Stato si farà sempre più assillante, sempre più pressante.

Nell'articolo 1 è contemplata anche l'altra parte della fonte tributaria che dovrà formare il complesso dei 700 miliardi (che io non credo saranno soltanto 700) destinati alla attuazione e al funzionamento della regione; ma queste altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali sono molto più cospicue: rappresentano la maggior parte della cifra necessaria. L'intero gettito delle imposte sul reddito dominicale e agrario (per esempio, dei terreni) e sul reddito dei fabbricati, che sarà attribuito a ciascuna regione secondo il gettito che le imposte danno nel suo territorio, potrebbe anche essere considerato come un tributo proprio. Però nel disegno di legge, come vedremo, tale imposta - una volta attuata la riforma tributaria - verrà sostituita da una compartecipazione (torneremo in seguito su tale argomento), secondo quanto sarà stabilito nella riforma tributaria stessa, che è prossima all'esame del Parlamento. Tutte le altre compartecipazioni (che, come dicevo, rappresentano la cifra più grande) sono devolute ad un fondo unico che verrà ripartito fra le diverse regioni attraverso appositi parametri, in modo da compiere un'opera di redistribuzione dei mezzi finanziari. Di questa redistribuzione del fondo comune, della sua costituzione e dei vari parametri che sono stati adottati per provvedere alla ripartizione tra le varie regioni, ci occuperemo quando verranno in discussione gli articoli che ne stabiliscono le modalità.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho premesso che sarei stato breve e cercherò di mantenere questo impegno. Noi non intendiamo fare l'ostruzionismo. Comprendiamo che il Parlamento ha tanti problemi da risolvere e ci sforziamo unicamente, in primo luogo, di non fare approvare questo disegno di legge; in secondo luogo, per quanto è nelle nostre possibilità, di migliorarlo. Noi abbiamo quindi in un certo senso interesse a che la discussione non segua un *iter* molto lungo. Perciò mi avvio rapidamente alla conclusione dopo questa breve premessa che ho fatto a proposito dell'articolo 1.

Esso in pratica elude il problema relativo alla facoltà impositiva delle regioni. Tutto si fonda sulla devoluzione di imposte e tasse, come ho detto poc'anzi, di competenza statale alle regioni.

Il problema della finanza regionale è stato impostato però in questo disegno di legge in termini tali da far apparire che questo sforzo

finanziario non avrà alcuna conseguenza né per quanto riguarda l'equilibrio del bilancio dello Stato né per quanto riguarda la pressione fiscale globale che grava sui cittadini. Questa questione merita alcune precisazioni. Innanzi tutto non è detto che il passaggio di alcuni tributi dallo Stato alle regioni non implichi per i cittadini un maggior onere. Ciò è da dimostrare ed io ritengo anzi che si potrebbe dimostrare il contrario. In vista della necessità di garantire, sia pure formalmente, una autonomia finanziaria alle regioni, il disegno di legge prevede che per i tributi di competenza regionale le regioni potranno variare di un 20 per cento in più o in meno le aliquote dei tributi attualmente in vigore. Se consideriamo che le fonti finanziarie attribuite alle regioni sono tutt'altro che cospicue e se teniamo presente che la compartecipazione al fondo comune avverrà a mano a mano che saranno trasferite le funzioni dallo Stato alle regioni, è facile constatare che almeno nella prima fase d'impianto le regioni, a parte i fondi messi a loro disposizione per le spese di questa prima fase, che sono state ridotte della metà rispetto alle previsioni della Commissione Carbone, trarranno le loro risorse soprattutto dalla applicazione dei tributi propri nonché dal gettito dell'imposta erariale sui terreni e sui fabbricati.

Allora vale per questi tributi lo stesso discorso che poc'anzi ho fatto a proposito della tassa di circolazione degli autoveicoli. È evidente che, per le difficoltà finanziarie nelle quali le regioni verranno ineluttabilmente a trovarsi, esse tenderanno a imporre tutti i tributi nella misura massima consentita, ossia con l'aumento del 20 per cento.

In ogni modo, questa eventualità, anche se la previsione può non avverarsi, non va scartata a priori. Ciò significa che per questi tributi si avrà con certezza o perlomeno con estrema probabilità un aggravio per i contribuenti. L'esempio tipico è costituito proprio dalla tassa per la circolazione degli autoveicoli, per la quale è da prevedere, come dicevo prima, che tutte le regioni applicheranno la maggiorazione del 10 per cento. Anzi, v'è da dire che la tassa di circolazione è stata trattata in maniera particolarmente benevola nei confronti dei contribuenti, perché per tutti gli altri tributi si può avere una variazione in più o in meno del 20 per cento.

In conclusione, l'articolo 1 va respinto per i motivi che ho detto nella mia premessa, perché esso riassume tutti i difetti di questo disegno di legge, che è inadeguato ai compiti e alle funzioni che la Costituzione assegna alle regioni, alle quali vengono attribuiti tributi propri in misura modestissima, talché tutta la finanza regionale viene in definitiva a dipendere dalla volontà dello Stato. In questo modo, salta completamente il principio dell'autonomia.

Il gruppo liberale al quale ho l'onore di appartenere voterà quindi contro l'articolo 1. Esso riassume tutta la materia e ha in sé, come ho detto, lo spirito informatore di tutto il disegno di legge. Pertanto, per i motivi che io e i colleghi del mio gruppo abbiamo esposto nel corso della discussione generale, per i motivi che abbiamo enunciato nella nostra critica a questo disegno di legge inattuale, fatto in fretta e – consentitemi di dirlo – fatto male, il nostro voto non potrà essere favorevole. (Applausi dei deputati del gruppo liberale).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma premettere il seguente:

Le Regioni hanno autonomia finanziaria, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Nicolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

SPONZIELLO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO. Questo emendamento ci è stato suggerito sostanzialmente dalla stessa relazione per la maggioranza, particolarmente da quanto il relatore per la maggioranza ha scritto ad illustrazione dell'articolo 1. Ovviamente non leggerò tutta la parte della relazione che riguarda l'articolo 1, mi limiterò a citare solo alcune righe: « L'articolo 1 contiene l'indicazione delle entrate tributarie delle regioni, e cioè dei tributi propri e delle quote di tributi erariali, nonché l'elencazione dei tributi propri. E evidente - aggiunge il relatore - in base a quanto si è dianzi scritto a proposito del problema dell'autonomia finanziaria, che con il termine di tributi propri non si suppone una potestà originaria della regione in materia tributaria. Anche i tributi propri, secondo la lettera dell'articolo 119 della Costituzione, sono "attribuiti" dallo Stato alle regioni, le quali li istituiscono e li governano nell'ambito delle leggi dello Stato intese a coordinare l'attività tributaria dei

Quando troviamo espresso nella relazione per la maggioranza un siffatto concetto, che richiama espressamente l'articolo 119 della Costituzione e il principio dell'autonomia, allora riteniamo che sia molto più probante, molto più logico, molto più chiaro, anche per chi dovrà leggere e applicare questa benedetta legge finanziaria, anteporre il comma che noi proponiamo al primo articolo del testo al nostro esame.

La fondatezza, a mio modesto avviso, di questa nostra proposta appare chiara solo che ci rifacciamo ad alcuni principi generali e a quei principi ai quali si informò il costituente stesso quando ebbe ad emanare le norme della Costituzione contenute nel titolo riguardante le regioni. In altre parole, ricordiamoci che è lo Stato il quale ha tenuto a riaffermare la propria sovranità rispetto all'istituendo ente, costituendosi esso Stato, come affermano e come scrivono testualmente tutti gli studiosi, fonte di tutti i poteri della regione; cioè l'ordinamento delle regioni trae la sua validità dall'ordinamento generale e si pone, rispetto a quello, come ordinamento derivato. È pure per questo motivo che l'ente regione viene qualificato anche come ente autarchico.

E a riaffermare ancora il carattere unitario del nostro Stato la Costituzione ha dato altra direttiva, che consiste nell'aver assicurato il necessario collegamento e coordinamento delle regioni con lo Stato e delle regioni tra di loro, sia attraverso i limiti posti alla legislazione regionale (e vi è qui espressamente il richiamo all'articolo 117), la quale deve svolgersi sempre in obbedienza a quei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e in modo da non contrastare mai con l'interesse nazionale e con quello delle regioni; sia attraverso il coordinamento, da attuarsi con leggi della Repubblica, dell'autonomia finanziaria delle regioni con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni (ed è qui espressamente richiamato l'articolo 119 della Costituzione che noi riportiamo nell'emendamento che sottoponiamo al vostro esame); sia attraverso le modalità prefisse all'esercizio della potestà statutaria delle regioni (ecco il richiamo all'articolo 123), essendo stabilito che i singoli statuti debbono essere in armonia con la Costituzione e in armonia anche con tutte le leggi della Repubblica; sia attraverso l'istituzione di un organo dello Stato nella regione, quale è il commissario di Governo, avente il compito di coordinare le funzioni amministrative dello Stato con quelle della regione (articolo 124); sia ancora attraverso il controllo di legittimità e di merito sugli atti amministrativi della regione affidato ad un organo apposito dello Stato in forma decentrata (articolo 125); sia attraverso le misure dello scioglimento del Consiglio regionale nei casi contemplati (articolo 126); sia attraverso il giudizio di legittimità delle leggi regionali affidato alla Corte costituzionale e sia, infine, attraverso il deferimento alla Corte costituzionale dei conflitti di attribuzione fra lo Stato e le regioni nonché dei conflitti di attribuzione fra regione e regione (articolo 127).

Inquadrata così la regione nell'ordinamento unitario dello Stato, conferita cioè alla regione rilevanza costituzionale nonché funzioni legislative e amministrative, che cosa scaturiva e che cosa scaturisce? Proprio uno dei punti fondamentali, cioè la necessità di dotare le regioni dei mezzi propri finanziari e patrimoniali per far fronte ai compiti che ad esse vengono attribuiti dalle norme costituzionali.

E come si può affermare che non c'è libertà di sorta per l'individuo se esso non gode di libertà economica, così si può affermare che non c'è autonomia per le regioni se queste non godono e non dispongono di sufficiente autonomia economica. Tale autonomia - che noi indichiamo, quasi come premessa all'articolo 1, con il nostro emendamento, nella dizione che riteniamo più esatta e che sottoponiamo al vostro esame - fra l'altro influisce, a nostro avviso, anche sul modo di svolgimento delle funzioni proprie della regione. Infatti, una volta ristretto l'aiuto dello Stato, noi riteniamo che l'ente potrà essere spinto ad una maggiore responsabilità nell'affrontare le spese.

Diciamocelo sinceramente, onorevoli colleghi, è vero, noi siamo antiregionalisti, voi, almeno in gran parte, siete regionalisti convinti; si debbono fare queste regioni: non ci facciamo illusioni. Malgrado la nostra onesta e modesta battaglia le regioni si faranno, però la preoccupazione comune, che è vostra e che è nostra, anche sulla base delle recenti esperienze fatte nelle regioni a statuto speciale qual è? È quella dell'« allegra finanza ». Basta pensare all'indebitamento degli enti locali, ai consigli provinciali, alle amministrazioni

#### v legislatura — discussioni — seduta del 15 gennaio 1970

provinciali e la preoccupazione che prende tutti è che questi enti regionali si avvieranno anch'essi sulla strada delle spese un po' allegre.

Ora, il non far contare le regioni su facili o generosi contributi dello Stato significa metterle dinanzi alle loro responsabilità con un discernimento maggiore nella spesa. Questo torna sostanzialmente a vantaggio anche di questo ente da noi avversato, di guesto ente che, se dovrà aver vita, è bene che l'abbia nel modo migliore possibile e con quelle restrizioni di carattere finanziario, cioè di spesa. che tornano poi a vantaggio dell'intera collettività, dato che sostanzialmente sarà sempre quest'ultima a doverne subire le conseguenze. È per questo che la Costituzione noi affermiamo - ha riconosciuto la necessità di attribuire alle regioni tributi propri e quote di tributi erariali - che rappresentano la quota più considerevole di un ente pubblico rispetto alle entrate patrimoniali - e in più non ha escluso l'eventualità che per scopi determinati, specialmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole, vengano concessi a singole regioni contributi speciali, come l'ultima parte dell'articolo 119 della Costituzione stabilisce.

Allora la provvista dei mezzi necessari perché la regione possa far fronte ai compiti ad essa assegnati, resta il problema più grave e delicato. È infatti evidente, onorevoli colleghi, che si potrà predisporre l'organizzazione delle regioni nel modo che si riterrà più opportuno, che si potranno distribuire e attribuire le funzioni degli organi regionali, che si potranno indicare le finalità economiche e sociali del nuovo ente, ma tutto ciò rimarrà formula vuota di ogni contenuto se contestualmente non si assicureranno le entrate dalle quali la regione deve trarre il suo sostentamento e il modo di attuare i suoi programmi: in una parola, la soluzione del problema finanziario della regione è condizione della sua stessa esistenza come ente.

Di ciò la Costituzione, quindi, non poteva disinteressarsi e fu così che essa dettò la prima e fondamentale direttiva, quella suggerita dalla constatazione dello strettissimo rapporto che intercorre fra finanza e autonomia.

Il problema finanziario della regione va infatti inserito e risolto nel quadro dell'autonomia riconosciuta a questo ente, perché solo in una finanza regionale autosufficiente risiede o può risiedere la migliore salvaguardia dell'autonomia regionale. Da ciò discende il principio sancito dall'articolo 119 della Costituzione che recita: « Le regioni hanno autonomia finanziaria », con il quale si è voluto indicare che la regione deve poter contare

su mezzi propri, non potendo essere costretta a rivolgersi di volta in volta allo Stato per ottenere le sovvenzioni richieste dalle esigenze del proprio bilancio.

Questi mezzi propri non possono essere soltanto i redditi patrimoniali, i proventi delle imprese pubbliche esercitate dalle regioni, le varie prestazioni pecuniarie pagate dai singoli cittadini; saranno perciò, sostanzialmente, imposte, ossia prestazioni pecuniarie pagate dai cittadini per i vari servizi pubblici cui provvederà la regione nell'interesse della collettività.

È da ricordare a questo punto - e mi avvio rapidamente alla conclusione - che durante gli stessi lavori nella Costituente fu osservato che la situazione delle regioni era diversa (e lo sappiamo tutti) fra regione e regione. Balzava evidente fin d'allora la situazione delle regioni povere e delle regioni ricche. Da quella constatazione si passò a considerare la necessità di provvedere con aiuti esterni alla insufficienza di mezzi di alcune regioni; fu in conseguenza di quelle valutazioni che si esaminò a fondo in quale modo e con quale sistema provvedervi; si pensò in un primo momento di creare un fondo speciale con i contributi dello Stato e delle regioni che funzionasse con scopi di perequazione interregionale, quasi come una camera di compensazione a favore delle regioni che non potessero adempiere da sole le opere e le spese di loro competenza.

Tale criterio, che faceva prevedere anche inevitabili conflitti, fu abbandonato dal costituente e si prescelse l'altro principio – che è tuttora nella Costituzione – della solidarietà nazionale, principio che noi richiamiamo nell'emendamento che abbiamo presentato e in nome del quale le regioni devono considerarsi parte di un tutto. A tale principio si è preferito dare espressione sotto forma di partecipazione delle regioni al gettito dei tributi erariali, il che non esclude che la regione possa partecipare al gettito dei tributi di altri enti, per esempio, dei comuni. Tutte queste quote di tributi erariali o di altri enti servono a coprire le sole spese normali.

Furono previste, però, anche esigenze particolari delle regioni più povere e si stabilì così la norma (anch'essa contenuta nell'articolo 119) secondo la quale « per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole, lo Stato assegna per legge a singole regioni contributi speciali».

Ora, onorevoli colleghi, a noi sembra importante, per la precisione e chiarezza della legge, richiamare espressamente il principio

dell'autonomia finanziaria sancito nella prima parte dell'articolo 119 della Costituzione. Sostanzialmente noi trasferiamo in un emendamento l'illustrazione dell'articolo 1 contenuta nella relazione per la maggioranza.

Perciò non dovrebbero ostare motivi perché questo richiamo al principio di autonomia finanziaria sancito dall'articolo 119 della Costituzione, che risponde ad una esigenza di chiarezza nella stesura e nel contenuto della legge stessa, possa essere acquisito ed accettato tranquillamente, trattandosi di un emendamento puramente chiarificatore; tanto più che, dopo aver escluso che, per le necessità formali delle normali funzioni delle regioni, l'aiuto dello Stato si debba manifestare sotto forma di sovvenzioni o di integrazioni di bilancio, lo stesso articolo 119 pone altre delimitazioni del concetto di autonomia; essendo prescritto che essa debba svolgersi nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, essa va intesa come autonomia politico-amministrativa, derivata e non originaria; inoltre, la finanza della regione deve essere coordinata con quella dello Stato, delle province e dei comuni.

L'importanza di queste delimitazioni conferma ancora una volta l'opportunità e validità della nostra proposta – anche se ormai su di essa non si può più certamente discutere – volta a far sì che la legge finanziaria regionale seguisse e non mai precedesse quella tributaria, da tutti ritenuta ormai non oltre differibile.

È sulla base di queste considerazioni che noi insistiamo sul nostro emendamento, perché le regioni, pur se da noi avversate, se debbono avere vita, nascano e svolgano le loro funzioni con la maggiore chiarezza possibile e con la delimitazione esatta dei propri diritti ed anche dei propri doveri.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma premettere il seguente:

Le entrate delle Regioni sono costituite da tributi propri, da quote di tributi erariali, dai redditi sul patrimonio delle Regioni e da contributi speciali che lo Stato assegna con legge alle singole Regioni.

Abelli, De Marzio, Almirante, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Nicolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

SANTAGATI. Chiedo di svolgerlo io e chiedo di svolgere anche l'emendamento De Marzio 1.3.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi del seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere la lettera a).

De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Nicolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SANTAGATI. Signor Presidente, io desidero chiarire innanzitutto le ragioni dell'emendamento Abelli 1.2. Si tratta praticamente di dare una più organica impostazione all'articolo 1 della legge sulla finanza regionale. Noi avremmo preferito che la legge avesse avuto, fin dalla sua prima norma, una meno brusca articolazione. In sostanza, ci sembra che si voglia proprio eludere quello che è il punto focale di qualsiasi norma, consistente nel chiarire i compiti, le finalità di una legge. Qui addirittura si è voluto subito entrare direttamente nel merito, quasi si avesse paura che poi non bastassero i successivi articoli per chiarire il contenuto finanziario della legge medesima; per cui la nostra preoccupazione, senza certo poter cambiare l'ordine di successione dei singoli articoli, rimane quella di cercare quantomeno di stabilire un ordine più valido e soprattutto di dare una impostazione più realistica e, direi, più conforme alla tecnica legislativa della norma stessa. Ecco perché l'emendamento Abelli 1.2 vuole costituire una specie di architrave sulla quale poi debbano poggiare gli articoli successivi. E le leggi della fisica, specie quella dell'equilibrio, ci insegnano che, se si vuol fare una buona costruzione, si debbono predisporre delle solide fondamenta, si debbono costituire dei muri maestri e, inoltre, si debbono porre in essere delle robuste architravi su cui possa poggiare il tetto della costruzione. Ora, visto che non si son volute fare le fondamenta in materia di legislazione attinente alle regioni, visto che non si son voluti fare neppure i muri maestri, visto che anziché dalla base si è voluto iniziare dal tetto, allora preoccupiamoci almeno di creare delle robuste architravi su cui questo tetto possa tranquillamente poggiare: perché, se non facciamo neanche questo, non solo avremo invertito tutti i principi della fisica, ma avremo anche creato uno strumento legislativo che sarà poi molto dannoso per gli interessi delle popolazioni cui si riferisce.

Ecco perché noi ci stiamo preoccupando di cercare di migliorare questa legge. Noi ci auguriamo che, nel prosieguo del dibattito, le ulteriori nostre osservazioni finiscano col convincere l'Assemblea della inopportunità di occuparsi proprio in questo momento di una legge che non ha un aggancio né sul piano politico né sul piano finanziario. E, quindi, quello che adesso noi diciamo è sempre subordinato rispetto alla tesi principale.

Noi abbiamo ampiamente esposto le nostre tesi principali e in quanto scritto e detto dal relatore di minoranza onorevole Delfino e nei discorsi tenuti nel corso della discussione generale e in quanto abbiamo cominciato a dire e continueremo a dire sui singoli articoli che di volta in volta prenderemo in esame. Però tutto questo attiene alla fase che direi di impostazione, alla fase preparatoria dell'articolazione della norma. Poi, dalla parte propedeutica, dalla parte introduttiva, si passa alla parte costruttiva, alla parte fondamentale, che è proprio l'articolazione. Ecco perché questa è la parte più delicata. Io dico che l'emendamento sta ad una legge come potrebbe stare un vestito rispetto alla stoffa che il sarto è chiamato a foggiare sulla persona che ha ordinato il vestito.

Quindi, finora noi ci siamo occupati di argomenti generali. Adesso dobbiamo vedere qual è l'abito adatto, e poi bisogna confezionare quest'abito: cioè dobbiamo prendere le misure, dobbiamo scendere nei dettagli, dobbiamo vedere se questo tipo di confezione, se questo tipo di manufatto si adatti a quell'obiettivo che – si dice almeno attraverso il disegno di legge – si vuole perseguire.

Ecco dove - giunte le cose a questo punto - la funzione dell'opposizione è di gran lunga più importante di quanto non possa essere stata fino adesso. E ci riferiamo soprattutto all'opposizione su questo argomento, che è una opposizione ben delimitata, un'opposizione che fa capo al Movimento sociale italiano e, con toni molto più dimessi, ad altri gruppi politici. Devo ripetere quello che ebbi occasione di dire all'inizio della discussione generale, quando mi dolevo o temevo che i liberali non usassero quello zelo e quell'impegno che noi riteniamo necessario nell'esame di questa legge. L'onorevole Cantalupo allora ebbe ad interrompermi, sostenendo che io dicevo cose inesatte, in quanto il gruppo liberale era mas-

simamente impegnato a dare il contributo più concreto ed anche più robusto possibile all'esame della legge. Invece mi pare di aver sentito, non più tardi di mezz'ora fa, un altro oratore liberale, se non sbaglio l'onorevole Monaco, dire che in effetti il gruppo liberale vuol fare soltanto - direi - una difesa d'ufficio, vuole limitarsi a fare delle brevi osservazioni, non vuole perdere tempo, non vuole scendere nei particolari, non vuole fare in una parola, ostruzionismo. E allora, onorevole Monaco, delle due, l'una: o il partito liberale sbaglio due anni fa quando fece l'ostruzionismo insieme con noi, perché capiva che questo tipo di legge impone un ostruzionismo a dei gruppi agguerriti di minoranza che vogliono raggiungere determinati obiettivi politici o, se è vero che l'ostruzionismo è una cosa che non si attaglia alla gentilezza del temperamento liberale...

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, mi dispiace, ciò non attiene allo svolgimento dell'emendamento.

SANTAGATI. È una piccola notazione, signor Presidente, ed ha un sapore di contestualità perché l'ha detto non più tardi di mezz'ora fa l'onorevole Monaco, che mi ha preceduto discutendo proprio di quelle cose di cui io mi sto occupando. Ecco perché mi sono permesso di fare il richiamo, altrimenti non sarei andato ultra petita. Ho voluto soltanto sottolineare questo. È consentito all'imputato difendersi, è consentito a chiunque abbia una buona ragione da sostenere di avvalersene, a maggior ragione sia consentito a me che avevo previsto quello che si sta verificando. Per cui, per completare il concetto - e poi chiudo la parentesi - onorevole Cantalupo, come ha visto, la colpa non è mia.

CANTALUPO. Ella ha torto marcio.

SANTAGATI. E allora ella aveva torto due anni fa quando faceva l'ostruzionismo insieme con noi perché oggi avete dichiarato che non lo fate più. Quindi o avevate torto due anni fa, o avete torto ora.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, io non intervengo sui torti o sulle ragioni. Sottolineo che l'ostruzionismo, fatto o no dal gruppo liberale, non attiene allo svolgimento dell'emendamento Abelli 1. 2 e nemmeno dell'emendamento De Marzio 1. 3.

SANTAGATI. Vi attiene, signor Presidente, e lo dimostrerò brevemente, perché,

se fossimo stati nel clima di due anni fa, in cui il partito liberale teneva, e a buon diritto, ad essere uno dei più zelanti oppositori delle leggi regionali, io non avrei assistito ad un discorso dell'onorevole Monaco di 12 minuti, ma avrei assistito ad un discorso dell'onorevole Cottone di 2 ore e mezza. Ecco quindi la differenza di metodo e di sistema per cui, una volta registrato questo fatto politico, passo subito all'esame del testo degli emendamenti.

Ritornando al punto di origine di questa discussione, a me pare che sia quantomeno opportuno dare un minimo di decoro a questa legge sulla finanza regionale. Se noi esaminiamo l'articolo 1, ci accorgiamo che il testo predisposto dal Governo è, almeno nella prima parte, ripreso tale e quale dalla Commissione. Noi siamo stati un po' più diligenti del Governo e della stessa stragrande maggioranza che ne ha appoggiato il testo, e ci siamo preoccupati di premettere all'articolo 1 un preambolo che lo rende molto più organico, più razionale, più conseguenziale. E ci siamo posti innanzitutto il primo quesito. Che significa il fatto che all'articolo 1 noi troviamo, e nel testo del Governo e nel testo della Commissione, il titolo che reca: Entrate tributarie? Si è voluto quasi sottolineare con questa intitolazione che la legge è eminentemente finanziaria, è una legge che come suo biglietto di ingresso, presenta immediatamente la sua funzione, la sua finalità finanziaria. Qui non si è voluto andare nemmeno per il sottile, onorevole ministro delle finanze, si è voluto subito sottolineare l'aspetto finanziario della legge, si è fatto come colui il quale non si preoccupa, quando si sia costruita una casa, di metterci prima di tutto il vestibolo, la sala d'aspetto, l'anticamera, insomma qualcosa che crei il primo distacco tra ambiente esterno e ambiente interno, o se si vuole una graduale prospettiva di ingresso nella casa. Qui, almeno nelle intenzioni puramente iniziali, perché poi nella articolazione del provvedimento tutto questo acquisterà un significato puramente di facciata (visto che stiamo parlando con similitudini edilizie), si è voluto dare la sensazione immediata dell'ingresso tributario senza neppure - forse perché si parla di entrate - una quale che sia precostituita sistematica impostazione del problema.

Di solito quando si preparano leggi di questo genere, di profonda ispirazione, che portano titoli molto impegnativi « Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario» c'è sempre un articolo direi introduttivo, una specie di preambolo, di «cappello», di premessa, di proemio, come voi preferite chiamare questa parte iniziale di una legge. E allora è chiaro che l'articolo 1 costituisce soltanto il vestibolo, l'anticamera della legge. Poi successivamente negli articoli 2, 3, 4, eccetera, si incomincia a delineare la consistenza dell'appartamento, i vari settori, i vari servizi. Si arriva anche alla camera da letto, al salotto, alla sala da pranzo, insomma a tutti i locali che possono esserci in una abitazione. Qui no: si entra immediatamente nella casa, senza vestibolo. Si parla di entrate, e forse questa parola « entrate » vuole sottolineare che siamo proprio all'entrata, all'ingresso di una legge tipicamente finanziaria.

Io non so poi se la terminologia usata sia rispettosa di una certa tecnica legislativa perché noi vediamo che all'articolo 1 si è data la rubrica Entrate tributarie e poi immediatamente si passa all'attribuzione dei tributi, ciò che - mi si consenta una piccola sottolineatura stilistica - non mi sembra sia molto rispettosa della buona lingua italiana. Vero è che l'onorevole ministro delle finanze mi potrebbe obiettare che la grammatica, la lingua italiana, le belle locuzioni attengono più ad un trattato di stilistica che non ad una legge finanziaria, ma io mi permetterei di rispondere, conoscendo anche la cultura classica dell'onorevole Bosco, che il rispetto di un minimo di forma, dal punto di vista linguistico non guasterebbe certo. Così chiedo al buon gusto dell'uomo non certo digiuno di studi classici, quale è l'onorevole ministro Bosco, se, qualora dovesse scrivere di suo pugno una legge, una lettera o un messaggio, comincerebbe con una frase come quella con cui inizia l'articolo 1 del disegno di legge: « alle regioni sono attribuiti i seguenti tributi propri ». Non le suonerebbe cacofonica questa espressione, signor ministro, non le darebbe, se non altro, un certo fastidio dal punto di vista fonetico, non le sembrerebbe poco adatta, da un punto di vista stilistico? La lingua italiana, poi, non è così povera di vocaboli, non è una lingua rigida. È una lingua, grazie a Dio, che ha tanti di quei sinonimi e tante di quelle frasi affini, per cui non sarebbe caduto il mondo, io credo, se al posto di dire « alle regioni sono attribuiti i seguenti tributi », si fosse scritto « alla regione sono assegnati i seguenti tributi ». Si sarebbe potuto scegliere almeno qualche altro verbo che non desse fastidio dal punto di vista fonetico.

BOSCO, *Ministro delle finanze*. È scritto nella Costituzione; non si affanni a criticare questa frase.

SANTAGATI. La Costituzione stabilisce forse che bisogna usare espressioni cacofoniche? Se i costituenti hanno sbagliato perché si deve continuare a sbagliare? Non credo che la Costituzione abbia stabilito che la lingua italiana debba essere quella usata dalla Costituzione stessa. Mi pare che un articolo del genere nella Costituzione non esista; comunque il testo della Costituzione dal punto di vista linguistico, lascia molto a desiderare. Ritengo quindi che avremmo fatto molto meglio a non seguirlo; e credo che nessuno avrebbe potuto accusarci di essere poco ortodossi nei confronti della Costituzione.

DELFINO, Relatore di minoranza. Spieghi ai colleghi cosa significa in latino costituente.

SANTAGATI. La Costituzione è italiana: lasciamo stare, quindi, i riferimenti latini. Parliamo solo nella lingua ufficiale, che credo ci consenta di capirci un po' meglio; anche perché parlare latino significa parlare troppo chiaro, e non so se latine loqui possa essere conveniente o meno, in politica. Ho tradotto prima l'espressione, e quindi non credo mi si possa tacciare di voler fare un uso eccessivo della lingua latina. Lasciamo comunque stare il latino, ed andiamo alla prosa amara, anche se italiana, del testo predisposto dal Governo. La prima conclusione, quindi, che si trae è quella relativa alla fonetica in relazione alla frase « attribuiti i tributi ». nonostante la giusta osservazione sul piano puramente costituzionale - non linguistico, perché un ottimo professore di italiano non la avrebbe presa per buona, questa tesi dell'onorevole professor Bosco. Un professore d'italiano non le avrebbe attribuito la lode per questa sua valutazione (sul piano linguistico, intendiamoci).

E non abbiamo ancora finito di accorgerci di questo bisticcio di parole (mi pare si dica così, in italiano, quando due parole si assomigliano, pur esprimendo concetti diversi), che si comincia con il bisticcio dei concetti finanziari. Ritengo che l'onorevole ministro delle finanze e l'altrettanto valoroso sottosegretario onorevole Tantalo possano su questo convenire, senza disturbare la Costituzione. Per quale motivo noi ci dobbiamo preoccupare di mettere in una legge finanziaria di così ampio respiro questa tetracoto-

mia, questa quadruplice ripartizione dei tributi propri delle regioni? Ho parlato di tetracotomia; onorevole Delfino, il greco si può usare?

DELFINO, Relatore di minoranza. Sì, nonostante i colonnelli.

SANTAGATI. Si comincia già con il fare una miscellanea; è vero che i tributi sono come i reati, ed il ministro delle finanze mi insegna che i tributi si distinguono in imposte e tasse. Noi sappiamo tuttavia che l'ontologia del tributo è diversa; non staremo certo a rinverdire le nozioni che abbiamo acquisito sui banchi dell'università in materia di scienza delle finanze, per stabilire cosa sia l'imposta e cosa sia la tassa. Non è un argomento che ci riguarda e non vorrei essere richiamato dal signor Presidente per una eventuale divagazione dalla quale quindi mi astengo.

Diciamo invece che qui sembrerebbe, stando alla dizione della norma di cui all'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame. che il legislatore non si preoccupi molto di dare una organica impostazione a quello che dovrebbe essere il potere impositivo delle regioni. Si parla infatti di imposta sulle concessioni statali, e già incomincia ad innestare il concetto di tributo regionale nel più ampio concetto della concessione e della imposta statale; comincia a fare cioè una prima commistione, direi una confusione tra quello che potrebbe essere il tributo regionale e quello che potrebbe essere il tributo statale. Non ha finito di fare questa prima commistione che immediatamente dopo si preoccupa non più delle imposte, ma delle tasse: tassa sulle concessioni regionali, tassa di circolazione (gli emendamenti relativi a questi punti li svolgerà il collega Abelli il quale ha una particolare competenza in questo campo e quindi sarà molto più bravo di me nello spiegare le ragioni che hanno spinto il gruppo del MSI a proporre la soppressione della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 1). Passa poi ad una terza tassa. Su quattro tributi, quindi, uno è costituito dall'imposta e tre sarebbero costituiti da tasse.

Ora questa terza tassa è quanto meno peregrina. In questa legge finanziaria si inizia trattando di entrate tributarie, si disturba la Costituzione, come dice l'onorevole ministro delle finanze, parlando di « tributi attribuiti », si va ad una specificazione dei tributi: ebbene, fra centinaia di tasse molto più adatte e meno peregrine, si va a scegliere, guarda caso, la tassa per l'occupazione di spazi e

aree pubbliche. Onorevole Presidente, per ragioni di sistematica non ne parlerò adesso, ma lo farò quando illustrerò il nostro emendamento soppressivo della lettera d) dell'articolo 1

I colleghi vedono quante confusioni si sono fatte nel giro di quattro righe. Si è fatta una confusione sul concetto di tributo. Vi è poi una confusione in senso politico e non in senso giuridico. Confusione in senso politico significa che non ci si capisce niente, invece confusione in senso giuridico si ha quando un concetto giuridico si confonde con un altro e da ciò nasce una specie di commixtio tecnicamente possibile. Voi avete creato quello che, quando si fa la controdanza, all'ultimo costituisce la grande confusione finale, per cui non ci si capisce più niente e non si riesce a trovare più la propria dama o il gruppo di ballerini con i quali si era iniziata la danza.

Ora, anche qui vi è una danza, una grande confusione in virtù della quale noi assistiamo a questa elencazione per nulla esauriente e, direi, per nulla producente. Che cosa si vuole fare, infatti, con le entrate tributarie?

DELFINO, *Relatore di minoranza*. La danza delle ore.

SANTAGATI. Sarà anche questa una danza possibile, visto che noi un po' di ostruzionismo, checché ne pensino i liberali, saremo costretti a farlo; un ostruzionismo però ragionato e ragionevole.

Ritorno al mio discorso ed alla prima parte dell'articolo 1, a cui si riferisce in particolare il primo dei due emendamenti che devo illustrare poiché ancora sono all'anticamera di questo emendamento, come ho detto poc'anzi facendo la similitudine della casa di abitazione. (Interruzione del Relatore di minoranza Delfino). Si rivolgeva a me, onorevole Delfino?

DELFINO, Relatore di minoranza. Mi rivolgevo all'onorevole La Loggia.

SANTAGATI. L'onorevole La Loggia mi conosce dai tempi in cui egli era ottimo assessore alle finanze ed io modesto deputato regionale. Auguro all'onorevole La Loggia di diventare ministro delle finanze, senza offesa per l'onorevole Bosco, il quale potrà forse anche andare oltre l'ONU. Infatti, essendo l'onorevole Bosco già stato all'ONU, possiamo ipotizzare per lui qualche cosa di molto più elevato. Potrebbe giustamente protestare anche l'onorevole Tantalo il quale, essendo già sot-

tosegretario di Stato per le finanze, potrebbe benissimo aspirare a diventare ministro dello stesso dicastero. Comunque, sono affari vostri, sono affari interni dei vostri gruppi, che per altro creano confusione maggiore di quella che si è creata – ed ecco la connessione con la legge, signor Presidente – con il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge.

Dunque, non si è risolto niente. Io capisco quale era la buona intenzione del legislatore. Il legislatore voleva dire: stabiliamo in partenza quale possa essere l'area impositiva dei tributi regionali. Egli, in sostanza, intendeva preoccuparsi soprattutto di dare alle regioni uno strumento valido per reperire quattrini. E chiaro, del resto, che le regioni che nascessero senza nessuna dote finanziaria non potrebbero risolvere i grossissimi problemi connessi al loro funzionamento. Quindi, ipotizzare la nascita delle regioni senza lo strumento finanziario è come voler ipotizzare un essere umano che viva senza possedere una lira, senza una fonte di reddito.

Tutto questo era nelle intenzioni del legislatore, e noi gliene diamo atto; cioè noi riconosciamo che dal punto di vista delle intenzioni potrebbe anche aver ragione il legislatore nel volersi preoccupare ed occupare soprattutto, nel primo comma dell'articolo 1 della questione impositiva. Ma non crediamo, e anzi siamo convinti proprio dell'opposto, che il legislatore sia riuscito a conseguire il fine che si era prefisso attraverso la stesura del primo comma dell'articolo 1. E ciò sia perché questo primo comma è generico, sia perché è contraddittorio e sia perché non risolve il problema di fondo, che è quello di dotare le regioni di strumenti finanziari idonei.

E qui cade un'acconcia osservazione, onorevoli colleghi. Noi abbiamo già l'esperienza delle regioni a statuto speciale, ed io in modo particolare ho una esperienza diretta della regione siciliana, dove il potere di imposizione primario è regolarmente consacrato nello articolo 36 dello statuto regionale; articolo 36 il quale dà la possibilità alla regione di attingere in maniera non solo secondaria o indiretta ma in maniera primaria e diretta alle risorse dei contribuenti. Ebbene, onorevoli colleghi, non vi dice niente il fatto che proprio le regioni a statuto speciale - in modo particolare la regione siciliana - in oltre ventidue anni di vita finanziaria autonoma, di tutto si siano preoccupate tranne che di creare tributi propri? Tutto questo dice che non basta, onorevole relatore, fissare sulla carta, come espressione di volontà politica, il principio che le regioni debbono avere tributi propri.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1970

Io oserei dire che non è nemmeno soggettivamente apprezzabile l'esperienza delle regioni a statuto speciale, le quali non si sono mai permesse di attribuirsi una lira di tributo proprio. Esse hanno sempre fatto ricorso all'imposizione dello Stato italiano: si sono avvalse dei contributi dei fondi di solidarietà: si sono avvalse di tante altre fonti di entrata indiretta, ma non si sono mai preoccupate di reperire direttamente, con tributi propri, i mezzi finanziari per il loro sostentamento. Direi che fra le regioni a statuto speciale vi è stata la tacita intesa di non rendersi odiose ai contribuenti - più di quanto non si siano rese odiose per altro verso o altre ragioni dal momento che non si sono avvalse della facoltà, che pure avevano, di imposizione primaria.

Ciò dovrebbe fare seriamente riflettere, e dovrebbe far capire che con il primo comma dell'articolo 1 si corre il rischio di varare una norma in bianco, una norma che, per la parte afferente all'imposizione diretta, ai cosiddetti tributi propri, non funzionerà mai o, se funzionerà, funzionerà male e pertanto non gioverà ai contribuenti, che ne saranno i destinatari passivi.

E allora, se è vero (come è vero, purtroppo) che questo articolo 1, nel suo primo comma, non ha risolto alcuno dei problemi di fondo che una legge finanziaria regionale avrebbe dovuto preoccuparsi di affrontare e almeno tentare di risolvere, ecco perché noi tentiamo di farlo attraverso l'emendamento Abelli 1. 2, che ora mi accingo ad approfondire, indicando i principi che hanno determinato il nostro gruppo a presentarlo.

Ouest'ultimo vuole innanzitutto fare un migliore uso della lingua italiana. Infatti, nell'emendamento si afferma che le entrate regionali sono costituite da tributi propri. Si tratta di una dizione indubbiamente più felice. più pertinente e anche più rispettosa del nostrio idioma. Ma l'emendamento vuole soprattutto stabilire una sistematica nei vari tributi. In pratica esso prevede una elencazione tecnicamente più valida di quella contenuta nel primo comma dell'articolo 1 in cui - come ripeto – dopo la premessa generica della parola « tributi » si passa subito ad una grande commistione di concetti e di espressioni tecniche. Noi crediamo di essere più vicini allo spirito della norma quando affermiamo di voler basare la tetracotomia, la quadripartizione ivi contenuta, sul concetto di tributi propri, senza con ciò avallare la tesi che essi possano costituire la panacea ai mali finanziari delle future regioni. Come vedremo poi nel corso dell'ulteriore esame del disegno di legge, i tributi propri rappresentano soltanto una parte molto modesta, per non dire insignificante, del coacervo dei tributi che debbono essere invece applicati per far funzionare le regioni.

Il paradosso, onorevole Tarabini, è questo: voi volete fare le regioni in fretta e volete farle apparentemente provviste di quattrini; noi non vorremmo assolutamente che nascessero regioni così rachitiche e così malferme sulle gambe, per cui vi diciamo di metterle da parte, di attendere che l'economia e la situazione politica e sociale italiana siano molto più idonee; e poi, se proprio sarà il caso, di riprendere l'iter per la costituzione delle regioni. Voi volete far nascere male e denutrite queste creature, le quali poi saranno costrette a compiere quei reati non comuni, ma politici, che le altre regioni a statuto speciale, come sappiamo, hanno commesso nel corso di questo ventennio. Voi siete quasi dei corruttori di minorenni perché volete in partenza creare delle regioni infantili, si tratta infatti di un infantilismo economico, politico e sociale, che poi ripeteranno i reati che hanno commesso le regioni a statuto speciale ai quali accennavo poc'anzi.

Pur tuttavia, per ragioni sistematiche, noi proponiamo col nostro emendamento che le entrate regionali siano costituite da « tributi propri » (si vedrà poi se e in quale misura potranno affluire alle casse delle regioni), da « quote di tributi erariali » (e siamo tecnicamente più precisi, dicendo « quote di tributi erariali » perché, se lo Stato italiano lo spogliassimo di tutti i tributi erariali e li dessimo alle costituende regioni, non so cosa ci starebbe a fare l'onorevole Tantalo: non sarebbe più sottosegretario di Stato per le finanze, sarebbe disoccupato, sarebbe anzi sottosegretario per le miserie nazionali e non avrebbe quindi più neanche un quattrino di cui disporre, non per conto suo, ma per conto del suo dicastero). Inoltre proponiamo un concetto che ci sembra molto più valido, con riferimento al secondo comma dell'articolo 1, dove dopo che si è stabilito di attribuire alle regioni il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati, si contemplano altri tributi di natura fantascientifica, perché si fa riferimento all'entrata in vigore della futura riforma tributaria. È come il discorso della campagnola che portava le uova al mercato e faceva i conti dai quali emergeva come dalla vendita di quelle sarebbe riuscita addirittura a farsi il corredo. Ma presa dalla euforia, fece cadere le uova per terra e così i suoi sogni

di farsi il corredo finirono in una frittata. Così si fa qui nel disegno di legge, riferendosi a quello che sarà il gettito dei futuri tributi che nasceranno dalla futura riforma tributaria! Ma a questo arriveremo più tardi, onorevole Tarabini. Per ora dobbiamo occuparci e preoccuparci della sistematica che abbiamo inteso dare a questa elencazione contenuta nel nostro emendamento in cui, dopo aver stabilito che le entrate delle regioni sono costituite da tributi propri, da quote di tributi erariali, si aggiunge «dai redditi sul patrimonio delle regioni e da contributi speciali che lo Stato assegna con legge alle singole regioni ». Insomma, onorevole relatore per la maggioranza, in quattro righe, con efficace sintesi e con contenuto valido, vi indichiamo tutto quello che potrebbe potenzialmente costituire la disponibilità finanziaria delle regioni.

Tutto questo non garantisce con sicurezza il destino finanziario delle regioni (ce ne rendiamo perfettamente conto), però vuole essere il biglietto da visita di questo disegno di legge, il preambolo fondamentale in base al quale poi si dovrebbe arrivare ad una ulteriore e migliore specificazione delle norme successive.

Non ho motivo di preoccuparmi delle ragioni che possano spingere la vostra parte politica a negare il suo assenso a questo emendamento: non vi sono ragioni di ordine politico, perché qui si pensa alla futura situazione tributaria delle regioni; non vi sono motivi di ordine temporale, perché qui siamo in prima istanza. Infatti, la Camera si sta occupando per prima di questo disegno di legge e non vi è pertanto il timore di ritardarne l'iter legislativo, cosa che avverrebbe se questo provvedimento fosse stato già approvato dal Senato e dovesse quindi tornare alla Camera nel caso in cui venissero introdotte delle modifiche. Credo, pertanto, che siamo nelle condizioni ideali per migliorare il testo e per cercare di dare, sotto un profilo, se non normativo, perlomeno logico, una più seria e valida impostazione a questo articolo 1 del disegno di legge.

Detto questo, non ho motivo di dilungarmi oltre. Credo di aver dato la dimostrazione dell'inefficacia del testo governativo e di quello della Commissione, che, per questa prima parte, segue pedissequamente il testo governativo. Non ci siamo però limitati a dare la dimostrazione della non validità del testo medesimo, ché sarebbe stata di cattivo gusto, perché è facile criticare ma è più difficile proporre soluzioni alternative. Abbiamo pro-

posto noi stessi una soluzione alternativa e abbiamo dato ragione ampia e documentata di questo nostro emendamento. Vogliamo pertanto augurarci e sperare che questo nostro sforzo inteso ad illustrarlo sia servito a convincere il Governo e la maggioranza ad accettare il nostro emendamento.

Se il Governo non volesse accettarlo, dovremmo allora concludere che vi è prevenzione e che non s'intende cambiare niente, se non in funzione esclusivamente politica, per cui la nostra funzione di legislatori verrebbe in pratica a cadere nel nulla. Sarebbe chiaro, allora, che qui non si pensa a migliorare il disegno di legge, ma solo a sostenere delle tesi preconcette.

Vorrei dare un suggerimento all'onorevole Tantalo, che è un uomo non soltanto intelligente, ma furbo. Al Governo farebbe estremamente comodo accettare questo nostro emendamento: infatti, decadrebbero in questo modo tanti altri nostri emendamenti, dato che questo è un emendamento basilare per noi. E ciò vedrebbe così notevolmente ridursi i tempi di questo dibattito. Inoltre, verrebbero a decadere molti emendamenti agli emendamenti e conseguentemente non ci sarebbe bisogno di dar luogo a tutte le votazioni che emendamenti e subemendamenti fatalmente comporterebbero.

Come vedete, avete degli strumenti validissimi, non solo sul piano della lotta contro il tempo - perché non si deve ridurre a questo il dibattito parlamentare - ma anche sul piano sostanziale, perché noi vi offriamo uno strumento che ritengo, obiettivamente parlando, sia abbastanza efficace, direi addirittura abbastanza convincente: per cui, se il nostro emendamento venisse approvato, non sarebbe certo la vittoria dell'ostruzionismo del Movimento sociale italiano che verrebbe a celebrarsi in quest'aula: sarebbe la vittoria del buon senso, sarebbe la vittoria di quel dialogo che, almeno stando a certe solenni dichiarazioni, sembra debba intercorrere tra maggioranza e opposizione; tranne che, anche qui, tutto proceda a senso unico, tranne che il dialogo sia valido solo con l'opposizione di sinistra; dialogo che deve portare quanto prima il partito comunista nell'area stessa della maggioranza, e quindi dare inizio al discorso per la creazione della repubblica conciliare in ordine alla quale in certo qual modo anche le regioni, e per l'appunto questa discussione sulle regioni, stanno costituendo una grossa e significativa ipoteca. Quindi le ragioni che militano a favore del nostro emendamento, le tesi che possono comportare l'accettazione di esso e la sua conseguenziale approvazione da parte della maggioranza, mi pare siano più che valide e più che obiettive.

Mi limiterò a poche considerazioni - in quanto l'argomento obiettivamente lo esige nell'illustrazione invece del secondo emendamento, l'emendamento De Marzio 1.3, che porta la firma di tutti i colleghi del mio gruppo. Questo emendamento, come altri che saranno da noi illustrati successivamente, è in sostanza subordinato all'emendamento Abelli 1. 2, che ho testé illustrato. L'emendamento Abelli 1. 2, tende a premettere un comma all'articolo 1, e in certo qual modo anche a sostituire il primo comma di tale articolo. Ho detto infatti, illustrandolo, che una volta che la Camera approvasse questo emendamento, non ci sarebbe motivo di mantenere l'attuale primo comma dell'articolo 1 e i nostri successivi emendamenti che si riferiscono al primo comma di detto articolo sarebbero quindi automaticamente preclusi, come mi insegna un maestro di procedura parlamentare quale l'onorevole La Loggia. Quindi se il sottosegretario Tantalo, recependo il mio garbato consiglio avesse dichiarato subito di accettare l'emendamento Abelli 1. 2, non saremmo stati costretti, come invece siamo, ad illustrare gli altri emendamenti soppressivi al primo comma dell'articolo 1. Ma siccome l'onorevole Tantalo non ha voluto accogliere questo modesto suggerimento...

TANTALO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Sono cinque mesi che accolgo i suoi suggerimenti!

LA LOGGIA. Questa faccenda si è risolta in un supplizio di... Tantalo.

SANTAGATI. È una frase che ho già detto altre volte e che non volevo ripetere proprio per non infliggere un altro supplizio a Tantalo; gliene ho già inflitti altri in Commissione, per cui ormai « a queste cose è morto e sotterrato », nel senso del Giusti, intendiamoci.

L'emendamento De Marzio 1. 3, tende a sopprimere la lettera a) del primo comma dell'articolo 1, dove è detto, parlando dei tributi assegnati alle regioni, che viene attribuita l'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio disponibile. Tale elencazione non è necessaria e la suddetta lettera a) sarebbe assorbita dalla espressione contenuta nell'emendamento Abelli 1. 2 secondo la quale « Le entrate delle regioni sono costituite da tributi propri ».

Noi ci siamo limitati a dare una generica enunciazione dei tributi propri, lasciando impregiudicata qualsiasi specificazione di essi. Ecco perché non abbiamo motivo di dire che questi tributi propri consistono fra l'altro nell'imposta sulle concessioni statali. Noi riteniamo opportuno sopprimere l'elencazione. Con questi argomenti e con queste osservazioni raccomando agli onorevoli colleghi l'approvazione degli emendamenti da me illustrati.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere la lettera b).

De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

Al primo comma sopprimere la lettera c).

De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Nicolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

ABELLI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, la ragione di questi nostri due emendamenti, in particolare dell'emendamento De Marzio 1. 5, sta nel fatto che noi siamo contrari in linea di principio all'esistenza in Italia della tassa di circolazione. Ci stupisce il fatto che in materia di legislazione regionale si sia introdotta una tassa del genere, tassa che è posta in discussione oltre che dal nostro gruppo anche da altre parti politiche.

Come è noto agli onorevoli colleghi e all'onorevole sottosegretario, anche da parte della maggioranza il problema della tassa di circolazione è stato ampiamente discusso negli ultimi tempi. Si tratta di una tassa ingiusta, anche perché è ingiusto il sistema che viene adottato nel nostro paese per la sua riscossione. Certo, mi si potrebbe obiettare che è possibile cambiare il sistema con il quale si tasV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1970

sano oggi gli autoveicoli. Indubbiamente questa potrebbe essere una soluzione positiva. Modificando il sistema del cavallo fiscale si potrà infatti evitare quello che accade oggi. Attualmente infatti vediamo, ad esempio, che una FIAT Abarth 600 viene a pagare una tassa di circolazione minima rispetto ad una FIAT 124 e questo quando la prima è una macchina adoperata dai figli di papà per andare all'università a fare la contestazione, mentre la seconda è una macchina che è ormai divenuta il cavallo di battaglia del rappresentante di commercio e dell'uomo che lavora. A parte queste considerazioni, la tassa di circolazione dicevo, è stata contestata nella sua totalità anche nell'ambito della maggioranza. L'onorevole Scalfaro, quando era ministro dei trasporti, tentò, trovando delle serie opposizioni, di abolire la tassa di circolazione attraverso un aumento del tributo sulla benzina; questo sarebbe anche un principio logico, cioè più una macchina viene utilizzata. più bisogna pagare di tassa. Il lavoratore che usa la macchina solo la domenica non è giusto che paghi quanto colui che la usa tutti i giorni.

Quindi, mi pare strano, illogico, imprudente introdurre come tributo proprio nella legislazione regionale un tipo di tassazione la cui opportunità è in discussione. Mi pare dunque che l'aver introdotto questo tributo sia stata una manovra da parte di coloro che sono sostenitori del mantenimento della tassa di circolazione nella nostra legislazione. oppure sia stata una svista da parte della maggioranza; se è così la maggioranza dovrebbe riesaminare questo problema, se non c'è, come non c'è, unanimità sul mantenimento di questa tassa a livello nazionale.

Ma, a parte queste considerazioni, onorevoli colleghi, desidero dire che quando ci si mette a fare dell'ostruzionismo, molto spesso si va alla ricerca, pensando a quello che si deve dire per prolungare magari un discorso al di là dei limiti normali, anche di funambolismi, di formule strane; però vi assicuro (è una esperienza che il nostro gruppo sta ripetendo) con piena coscienza, e quindi non lo dico ironicamente, che lo sforzo mentale di poter dire molte cose, certe volte ce ne fa scoprire altre che altrimenti non sarebbero sovvenute. Posso quindi francamente dire che, pur avendo esaminato questa legge in sede di Commissione e pur avendo di essa parlato in aula in sede di discussione generale, non mi ero accorto che la scelta di questo tipo di tributo è uno spaventoso errore.

Avrei potuto, se avessi voluto dilungare il mio intervento, sollevare qui la discussione sui tributi propri, posto che possano essere considerati tributi propri questi tributi che sono solo parte di tributi di carattere nazionale.

Noi siamo contrari e al regionalismo e, nell'attuazione eventuale di un regionalismo, a un regionalismo che possa avere una possibilità politica. Ma, parliamoci chiaro: quando un organismo nasce senza avere una possibilità tributaria autonoma, deve essere seinpre e solo un organismo di carattere amministrativo, non può e non potrà mai diventare un organismo di carattere politico. E allora, onorevole relatore, questa non potrà comunque essere una legge rivoluzionaria sotto questo aspetto.

Ma non voglio entrare nel merito di questa discussione che è stata portata avanti molto abilmente sotto sotto anche da elementi della stessa democrazia cristiana, in fondo contrari a questo tipo di regionalismo che la sinistra della Camera vorrebbe attuare in Italia.

Voglio invece far notare al relatore e al Governo un fatto veramente grave: il tributo proprio che noi inseriamo con questa legge è un tributo che si basa quasi esciusivamente sul 50 per cento della tassa di circolazione. Considerando il Piemonte, abbiamo 9 miliardi e 200 milioni di entrate per tributi sulla tassa di circolazione su 14 miliardi e 700 milioni di tributi propri assegnati a questa regione.

Guardando i vari dati, mi pare si possa considerare che la proporzione della tassa di circolazione rispetto al tributo proprio è all'incirca del 60 per cento.

Che cosa desumiamo da questa tabella che io stesso ho redatto e che ho sotto gli occhi?

Pregherei anche il relatore di seguirmi su questo punto, che costituisce il nucleo centrale del mio intervento.

Il Piemonte conta una popolazione di 4.300.000 abitanti. A parte il fatto che la popolazione del nord sta aumentando con una tale rapidità che i dati di popolazione dell'ISTAT a cui si fa riferimento sono del tutto superati (senza parlare poi del riferirsi addirittura ai dati del censimento per tante altre cose: speriamo che questo punto venga almeno riesaminato), do atto che almeno in questa legge si è superato questo « complesso ». Ecco, perché c'è proprio il « complesso »: so che l'onorevole Presidente di questa seduta è uno dei « complessati » del censimento rispetto ai dati ISTAT. È una cosa che pro-

#### V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1970

prio dobbiamo superare, perché certe volte sul terreno elettorale e sul terreno economico e sul terreno tributario ci può far commettere grossi errori.

Ma - dicevo - a parte questo fatto che in questo caso diventa del tutto marginale (vedo che l'onorevole Presidente non è d'accordo con la mia battuta, che si riferiva ad un fatto preciso), c'è una considerazione: se facciamo l'esame della quota pro capite che noi diamo (attraverso il sistema della tassa di circolazione) di tributo proprio, e più precisamente di tassa di circolazione, vediamo che dalle circa 2.000 lire pro capite in Piemonte si passa alle poco più di 2.000 in Lombardia, alle poco meno di 2.000 in Liguria, alle poco meno di 2.000 nel Lazio, alle circa 2.000 nell'Emilia-Romagna. alle 1.600 nella Toscana, alle 1.500 nelle Marche, alle 1.400 nel Veneto; ma poi arriviamo alle 1.100 pro capite dell'Abruzzo, alle 700 del Molise, alle 900 della Campania, alle 800 della Basilicata, alle 750 della Calabria. Cioè, ad un certo momento, la maggioranza, impostando tutto il problema dell'assegnazione dei tributi proprî alle regioni attraverso la tassa di circolazione, ha scelto un sistema con il quale va a colpire le regioni più povere. E la differenza è enorme! Si va dalle 700 lire del Molise e 750 della Calabria alle oltre 2.000 del Piemonte e della Lombardia. Il che è un fatto decisamente ingiusto! Non è assolutamente ammissibile che alcune regioni abbiano, rispetto alla popolazione, come elemento pro capite, una differenza così rilevante!

Qualcuno potrebbe dirmi che questa tassa è stata introdotta perché ha una evoluzione molto rapida; che questa tassa è valida perché si ritiene che le regioni più povere avanzino più rapidamente nella circolazione di autoveicoli - e quindi nell'incremento della tassa di circolazione - rispetto alle regioni ricche. Ma il dato di fatto, il dato ingiusto, è che in questo momento voi assegnate alle regioni più povere, attraverso la tassa di circolazione, dei tributi proprì che sono addirittura di un terzo rispetto a quelli delle regioni più ricche. Il che, onorevole ministro, rasenta l'anticostituzionalità: perché non solo così si commette una ingiustizia (e non vale l'altro argomento, di cui parlerò dopo, che attraverso il fondo comune si fa l'operazione inversa), ma l'ingiustizia opera sul terreno dei tributi proprì.

Non è costituzionalmente valido che il cittadino calabrese possa disporre di una quota di tributi propri che è decisamente inferiore a quella di cui può disporre il cittadino piemontese. O non hanno validità i tributi proprî nei confronti degli altri tributi, e allora non era il caso di introdurli; oppure essi hanno una funzione, una funzione particolare, diversa da quella degli altri tributi; ma in questo caso è chiaro che non è ammissibile, che è ingiusto, che è anticostituzionale che il cittadino meridionale, il cittadino delle regioni povere abbia una quota pro capite di tributo che è addirittura di un terzo di quella che ha il cittadino delle regioni più ricche.

La cosa diventa poi enorme se guardiamo questa tabella. Passiamo - come dicevo prima - dalle 2.000 lire pro capite ed oltre del Piemonte e della Lombardia, alle 700-750 lire del Molise e della Calabria. Ma se voi guardate la tabella, allegato D), a pagina 11 della relazione ministeriale per quello che riguarda i tributi propri, noi abbiamo, ad esempio, in Calabria 2.420 lire di tributi propri su un ammontare complessivo di tributi di 44.627 milioni di lire. Cioè, fatti dei calcoli rapidissimi, il tributo proprio nei confronti dell'importo globale dei tributi previsti da questo progetto di legge è inferiore al 5 per cento; mentre in Piemonte si hanno 14.700 lire su 59.163 lire, il che significa circa il 25 per cento.

Questa è la parte sulla quale - ecco dov'è l'incostituzionalità - è possibile una certa manovra, che noi contestiamo, perché siamo contrari al tributo proprio e contestiamo che ad un certo momento vi sia la possibilità per le regioni di elevare dal 90 al 110 per cento, la tassa di circolazione. Dove dovrete aumentarla? Dove ci sarà la necessità di aumentare la quota della tassa di circolazione? Nelle regioni povere, perché nelle regioni ricche nessuno vorrà assumersi per quattro soldi l'impopolarità di fare pagare il 110 per cento della tassa. Ma saranno proprio queste regioni ad essere colpite attraverso questa maggiorazione che la legge prevede e che dà alle regioni la possibilità di applicare, per il motivo che si tratta di una tassa che ha un basso gettito nelle regioni povere.

Ma rimaniamo al tipo di legge che ci avete presentato, alle considerazioni sulla vostra legge (non è la nostra legge). La vostra legge prevede solo per i tributi propri una certa manovra ed io vorrei su questo argomento sentire una risposta seria da parte del Governo e da parte del relatore. Perché questa manovra, che è possibile in Piemonte sul 25 per cento del globale dei tributi che vengono assegnati alla regione, deve essere possibile solo nell'ambito del 5 per cento per le regioni

povere? In Calabria, in sostanza, infatti, quel 20 per cento in più può giocare solo per pochi milioni, mentre in Piemonte quel 20 per cento in più può giocare per centinaia di milioni.

Mi pare quindi che qui si rasenti l'incostituzionalità perché si ha un trattamento differenziato, senza motivo, senza giustificazione, anzi con giustificazioni addirittura che sono il contrario di quelle che dovrebbero essere portate, venendosi a danneggiare le regioni povere nei confronti delle regioni ricche. Che poi mi si obietti - come è facilmente prevedibile - che questa situazione dei tributi propri viene ad essere modificata, anzi capovolta (e capovolta in modo errato, secondo me; ma ne parlerò successivamente) attraverso una ripartizione del fondo comune che dà alle regioni povere una quota molto maggiore di quello che dà pro capite alle regioni ricche, fa solo apparire ridicolo avere scelto come tributo proprio un contributo che ha un effetto inverso a quello che poi si tenta di produrre attraverso il fondo comune.

Per tutti questi motivi io ritengo che debba essere riesaminata l'attribuzione della tassa di circolazione a titolo di tributo regionale proprio, perché la ritengo un tributo ingiusto che mette le regioni povere in condizioni di estrema difficoltà nei confronti delle regioni ricche.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere la lettera d).

De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Nicolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

SANTAGATI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, l'emendamento è conseguenziale al discorso fatto nell'illustrare l'emendamento Abelli 1. 2, perché ho detto che nella dizione « tributi propri » sarebbe stato molto più proprio – mi si consenta questo gioco di parole – non scendere ad una elencazione. Anche perché, se si vogliono elencare i tributi propri, non si capisce perché si debba ricorrere alla « tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ».

Se in ipotesi la Gamera accettasse la nostra impostazione, noi in tal modo avremmo modificato l'intera normativa della prima parte dell'articolo 1, sostituendo alle quattro voci di imposta sulle concessioni statali, di tassa sulle concessioni regionali, di tassa di circolazione, di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, la dizione « tributi propri ». A noi sembra che questa impostazione sarebbe stata più corretta, consentendo di non limitarci ad una casistica che potrebbe in futuro impastoiare le regioni e non consentire loro di poter emettere propri tributi diversi da questi quattro qui di seguito elencati. Trattandosi di una elencazione tassativa, è evidente che al di là di questi quattro tributi non si potrebbe andare.

Comunque, non è di questo che noi per il momento ci dobbiamo occupare, e perciò non mi soffermo sull'aspetto generale del problema. Mi limito ad occuparmi soltanto dellalettera d) dove si parla di «tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ». Prima osservazione: non mi pare che questo sia un tributo proprio della regione. Comunque non è un tributo di prima mano, bensì un tributo al quale la regione comparteciperebbe insieme ad altri enti locali. Infatti, se per ipotesi non venisse approvato il nostro emendamento, vedremmo nel corso dell'esame dell'articolo 5 (di cui ci occuperemo, se il nostro emendamento non sarà approvato), che questo tributo è tanto poco proprio della regione da essere un tributo della provincia per il quale le regioni si debbono limitare ad aumentare, in una misura non superiore al 150 per cento e non inferiore al 50 per cento, l'aliquota prevista per la corrispondente occupazione di spazi e aree appartenenti alle province. In sostanza, si tratta di un tributo istituito dallo Stato che concerne le province e che per una modesta percentuale si potrebbe anche traslare alle regioni. Si tratta di un tributo, perciò, che ha soltanto un significato emblematico.

Se poi, accanto a questa particolare situazione, aggiungiamo l'entità stessa obiettiva del tributo, ci accorgiamo che veramente qui non si vuole fare una seria normativa in materia di finanziamento per le regioni, ma si vuole soltanto giocherellare con i contribuenti e con le prospettive finanziarie delle costituende regioni. L'ho detto poc'anzi e non mi vorrò ripetere, ma in realtà cosa significa applicare, tra le tante tasse e tributi, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche? Non ne parlo in profondità perché mi riservo di approfondire il discorso nell'illustrazione dell'articolo specifico. Posso solo preannunziare che questa tassa è una tassa quanto

meno contestata. È vero che siamo in epoca di contestazione, ma debbo dire che questa è una contestazione ante litteram, perché se ne sono occupate la Corte costituzionale e alcune sezioni della Cassazione, discettando e discutendo circa la compatibilità di questa tassa con un'altra tassa, assai importante in campo locale, quale quella delle affissioni, delle insegne luminose, della pubblicità luminosa. Praticamente noi andremmo a mettere le mani su un tributo che già è controverso, che già supremi ordini giurisdizionali considerano molto discutibile se non addirittura ultroneo, e che ha già formato oggetto di innumerevoli ricorsi da parte di contribuenti, i quali hanno richiesto la ripetizione di quanto avrebbero indebitamente pagato. Insomma fra tante tasse, fra tante imposte, fra tanti balzelli di cui è fertile la nostra legislazione in tutti i settori, siete andati a scegliere forse il tributo meno adatto e meno confacente alla sua funzione di natura finanziaria. Ecco perché ritengo che sarebbe saggia cosa accettare l'anendamento soppressivo proposto dal mic gruppo; qualora ciò non avvenisse, ci riserviamo di riprendere il discorso allorché giangeremo all'esame dell'articolo 5, che si ocuapa ex professo di questo tributo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

- e) imposta sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati;
- f) addizionale all'imposta erariale di ricchezza mobile.
- 1. 13. Vespignani, Barca, Passoni, Raucci, Malagugini, Boiardi, Raffaelli, Caruso, Carrara Sutour, Gastone, Terraroli, Granzotto, Ferri Giancarlo, De Laurentiis, Santoni, Flamigni.

Sostituire il secondo comma, con il sequente:

All'entrata in vigore della riforma tributaria il gettito dei tributi previsti alle precedenti lettere e) ed f) sarà sostituito da una quota del tributo corrispondente, tale da garantire un gettito non inferiore a quello dell'ultimo anno di applicazione dei tributi soppressi.

1. 14. Vespignani, Barca, Passoni, Raucci, Malagugini, Boiardi, Raffaelli, Caruso, Carrara Sutour, Gastone, Terraroli, Granzotto, Ferri Giancarlo, De Laurentiis, Santoni, Flamigni.

L'onorevole Vespignani ha facoltà di svolgerli.

VESPIGNANI. Signor Presidente, nell'illustrare questi emendamenti non potrò evitare di svolgere alcuni argomenti che riguardano i miei emendamenti 5.02 e 5.03, anche se questi ultimi non saranno illustrati in questo momento.

PRESIDENTE. Onorevole Vespignani, nessuna obiezione se ella, in sede di illustrazione degli emendamenti 5.02 e 5.03, vorrà richiamarsi allo svolgimento effettuato in questo momento.

#### VESPIGNANI. Evidentemente.

I nostri emendamenti tendono a riproporre emendamenti che già furono oggetto di discussione in sede di Commissione; hanno il proposito di estendere la sfera dei tributi propri delle regioni, e soprattutto di dare una caratterizzazione a questi tributi. Dobbiamo dire che sulla carta, ed anche dal punto di vista del gettito, un qualche cosa esiste; sta di fatto, tuttavia, che quei tributi che oggi sono qualificati nel disegno di legge, nel testo varato dopo l'esame in Commissione, come tributi propri della regione, sono, in sostanza, tributi per i quali la possibilità reale di manovra da parte delle regioni è pressoché nulla, e la cui incidenza reale sulla vita economica e sociale delle collettività regionali è pressoché inesistente. Oltre ad una critica quantitativa, quindi, noi dobbiamo sviluppare una critica qualitativa nei confronti di questa parte delle entrate assegnate alla regione dal presente disegno di legge. Si tratta di una critica qualitativa nel solco della considerazione. che del resto non è soltanto nostra, dell'opportunità e della necessità che ad un esercizio di autonomia finanziaria da parte delle regioni non si possa, come del resto detta la nostra Costituzione, assegnare soltanto un significato di autonomia quantitativa, ma anche di autonomia nell'esercizio del potere reale di decisione in materia di entrate. Con questo disegno di legge si vorrebbe in sostanza limitare al minimo, diremmo noi, quasi ad annullare, la potestà di manovra tributaria delle regioni, nuovo ente locale, in preparazione anche di un'ipotesi di questo tipo che si sviluppa nel disegno di legge delega per la riforma tributaria. Vi è qui tutta una problematica. Abbiamo, per esempio, ascoltato ieri sera il collega Mammì, il quale ha illustrato una teoria in base alla quale vi sarebbe addirittura una mancanza di propensione da parte degli enti

pubblici locali ad usare come strumenti validi di politica economica, soprattutto anticongiunturale, le entrate tributarie. Noi diciamo che a questa problematica bisogna rispondere. prima di tutto, che la reale capacità e volontà degli enti locali di usare le entrate per una determinata politica si è andata veramente riducendo e rarefacendo in tutti questi anni per il limite sempre ristretto entro cui sono stati forzati gli enti locali da un certo tipo di politica dell'entrata, per cui ad essi sempre di meno è stato consentito accedere alle entrate generali dello Stato, interpretando questa frase in senso lato, cioè a tutte le entrate tributarie nel loro complesso. È chiaro quindi che detti enti sono stati forzati per questo crescente contrasto determinatosi proprio per la carenza di risorse adeguate.

Del resto, non siamo soltanto noi ad esprimere questa esigenza, che si è fatta strada anche nello stesso campo dei partiti di governo. Abbiamo ascoltato, questa sera, la dichiarazione del collega La Loggia, il quale ha preannunziato il ritiro degli emendamenti presentati da alcuni colleghi della democrazia cristiana; devo preannunciare che noi sosterremo anche questi emendamenti, seppure in maniera subordinata rispetto ai nostri. Noi confermiamo l'opinione che alle regioni si debbano intanto assegnare tributi propri e con una facoltà di manovra ben determinata. Per esempio per le imposte sui beni immobiliari. nel senso di esercitare un intervento che corrisponda ad alcune scelte, pur se in modo marginale, anche di politica agraria, tenuto conto che le regioni hanno una potestà legislativa in questo settore.

Per quanto riguarda la compartecipazione all'imposta erariale di ricchezza mobile, si richiede una capacità di manovra (espressa nei miei emendamenti 5. 0. 2 e 5. 0. 3) che corrisponda alla necessità di fare una determinata politica nel campo dello sviluppo di alcuni settori dell'economia industriale e commerciale (l'artigianato, il piccolo commercio, eccetera).

Non ci limitiamo quindi a proporre soltanto in senso critico una dilatazione della sfera della entrata dei tributi propri, ma vogliamo introdurre il principio che anche la regione deve avere, nell'ambito del coordinamento generale e delle leggi generali, una sua sfera autonoma di manovra impositiva in alcuni settori che coinvolgono attività economiche che hanno una diversa attinenza coi poteri, anche di spesa e di intervento, assegnati alle regioni.

Tutta guesta problematica ha avuto uno sviluppo vasto, non soltanto nei convegni di pubblici amministratori ed esperti, ma anche in dibattiti profondi delle forze politiche. Noi vediamo con rammarico una parte della stessa democrazia cristiana, per bocca dell'onorevole La Loggia, rinviare a più tardi una impostazione diversa del problema e quindi rinunziare ad ottenere già oggi una affermazione di principio, a nostro parere, molto importante. Ma dobbiamo anche dire ai colleghi della democrazia cristiana - i quali così rinunciano oggi ad andare avanti su questo campo - che l'appuntamento non potrà essere dato soltanto tra alcuni anni, che non potremo ritrovarci solo fra alcuni anni: noi abbiamo già oggi all'esame in sede di Commissione, e avremo quanto prima, domani, in sede di Assemblea, il provvedimento di riforma tributaria generale, il disegno di legge delega. Indipendentemente, quindi, dalle soluzioni che il Parlamento dovrà e vorrà adottare oggi in questa sede, esso sarà quanto prima chiamato (e noi siamo e saremo ancora presenti in questa battaglia, augurandoci che anche altre forze che la pensano come noi siano presenti in modo attivo in questa battaglia) ad affrontare e risolvere in modo diverso da quelli che sono oggi gli indirizzi e le impostazioni il problema di una sfera di potestà primaria di imposizione tributaria, come elemento essenziale di partecipazione reale all'esercizio di un potere non soltanto di pura spesa, ma anche all'esercizio di un potere d'entrata, ad una compartecipazione e ad una corresponsabilità nella gestione delle entrate dello Stato da parte degli organi locali regionali, provinciali e comunali dello Stato stesso.

La questione è e rimane quindi aperta; la questione, in ogni modo, quali che siano le decisioni che si andranno ad adottare oggi, dovrà essere affrontata, e noi ci auguriamo che possa essere risolta già oggi positivamente; in ogni modo ci auguriamo che possa essere affrontata e positivamente risolta quanto prima.

Ecco le ragioni per cui noi abbiamo ritenuto di dover ripresentare i nostri emendamenti, coscienti e convinti che è questa una battaglia da fare e che ad essa non si può rinunciare. Del resto, sempre più ci convinciamo in questo senso, perché siamo anche convinti che al di là e al disotto di quelle che possono essere formule di tipo tecnicoeconomicistico, il problema ha un suo fondamento ed un suo carattere politico. Ed è questa la ragione di fondo che ci consiglia di continuare in questa nostra battaglia. Ed ha un carattere politico non soltanto per nostra esplicita indicazione e dichiarazione, ma perché in effetti, anche attraverso questa limitazione di entrate proprie e di capacità proprie di manovra da parte delle regioni, si è cercato e si cerca di limitare il reale potere delle nostre regioni.

Voglio terminare citando le conclusioni di un interessante articolo di Giancarlo Mazzocchi sull'Avvenire, il quale ci trova consenzienti. Esso dice: « Il fabbisogno di fondo da parte delle regioni dipenderà dalla vastità del decentramento che noi attueremo. Ora, tanto più vasto questo decentramento, tanto maggiore il fabbisogno di risorse da parte delle regioni, ma corrispondentemente tanto minore in questo caso il fabbisogno statale di fondi. Questo il motivo che dovrebbe convincere che tutti i discorsi fatti in tema di autonomie tributarie delle regioni avevano in realtà un altro obiettivo: miravano cioè a limitare al massimo il campo di azione delle future regioni. Questa è la filosofia politica su cui il progetto della riforma regionale sembra basato».

Ora, noi insistiamo proprio per questa ragione, perché intendiamo contrapporre a questa filosofia politica un altro tipo di linea e di azione politica, tendente ad allargare e non a restringere le funzioni, da una parte, e i poteri, dall'altra parte, degli organi che andranno a sorgere.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

- . e) imposta erariale sull'energia elettrica.
- Bodrato, Galloni, La Loggia, Giordano, Fracanzani, Granelli, Senese, Scotti, Sisto, Marchetti, Carta, Di Lisa, Boffardi Ines.

GALLONI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

RAUCCI. Lo facciamo nostro, come emendamento subordinato all'emendamento Vespignani 1. 13.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Raucci. L'emendamento Principe 1. 11 è stato ritirato dai presentatori. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

SANTAGATI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, il discorso è divenuto semplice in questo caso, poiché si ricollega a quanto ebbi a dire in ordine all'emendamento Abelli 1. 2. In pratica, lo emendamento Abelli 1. 2 rende superfluo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 1, perché la formulazione di questo emendamento, là dove si parla di quote di tributi erariali e di redditi sul patrimonio della regione, è tale da assorbire appunto, grazie a questa breve elencazione, quanto è previsto dalla seconda parte del secondo comma dell'articolo 1.

Con l'emendamento De Marzio 1. 7 noi intendiamo sopprimere il secondo comma dell'articolo 1, e ciò per la ragione – come dicevo poc'anzi - che ci si addentra su un terreno minato. Andiamo a stabilire che, al momento dell'entrata in vigore della riforma tributaria, le imposte erariali sul reddito dominicale ed agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati, saranno sostituite da una quota del gettito derivante da un'imposta corrispondente (non meglio qualificata) di importo non inferiore al gettito dell'ultimo anno di applicazione delle imposte fondiarie. In primo luogo, il congegno è tanto macchinoso da urtare contro quei principî fondamentali di diritto finanziario che richiedono la certezza del tributo. Vogliamo qui costruire un tributo a futura memoria, in attesa che la riforma tributaria crei nuovi tipi di tributi, diversi da quelli che in questo momento stiamo elencando. Si mettono le mani avanti e si dice: allorché la riforma tributaria avrà creato i nuovi tributi che dovrebbero sostituire quelli che abbiamo elencato, allora si darà corso a questo nuovo tipo di regolamentazione. Tutto ciò mi sembra davvero fantapolitico; mi sembra che stiamo facendo qualcosa che urta con-

## v legislatura — discussioni — seduta del 15 gennaio 1970

tro il buon senso, contro la logica, contro la certezza del diritto, contro le regole fondamentali in materia impositiva e, inoltre, contro il dettato costituzionale. Infatti, non so quanto possa esservi di costituzionale in una norma così equivoca ed incerta. Chi dice che domani nella riforma tributaria si debba per forza prevedere un tipo di tributo sostitutivo di questo? Potrebbero nascere tributi di natura antitetica a quella dei tributi presenti: ne verrebbe fuori un tale guazzabuglio che non permetterebbe di andare incontro alle esigenze finanziarie delle regioni, che quindi riceverebbero un danno. Per questi elementari principî io insisto sull'emendamento che il mio gruppo ha avuto il buon senso di presentare, e mi auguro che l'Assemblea voglia approvarlo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole da: All'entrata in vigore, fino alla fine del comma, con le parole: Con la legge per la riforma tributaria il gettito di tale imposta sarà sostituito con un'imposta regionale che sia in grado di fornire un gettito non inferiore a quello delle imposte fondiarie.

1. 10. Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cottone, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quilleri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.

MONACO. Lo ritiriamo, signor Presidente, e chiedo di esporre le ragioni.

# PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. L'attuale dizione del testo del disegno di legge, oltre a trasferire alle regioni come tributi propri le imposte di cui ai punti a), b), c) e d) (ossia: l'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile; la tassa sulle concessioni regionali; la tassa di circolazione; la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche), trasferisce alle regioni tutto il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati.

All'entrata in vigore della riforma tributaria, che naturalmente modificherà queste

ultime imposte, il gettito delle stesse dovrebbe essere sostituito, secondo il disegno di legge, da una quota del gettito derivante da una imposta erariale corrispondente di importo non inferiore a quello delle due imposte che ho or ora menzionato e che la riforma tributaria – almeno per quel che ne sappiamo – prevede di abolire.

Lo spirito del nostro emendamento è quello di sostituire l'attribuzione del gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario e sul reddito dei fabbricati, totalmente attribuito alle regioni, con un'altra imposta regionale sostitutiva, anziché con una quota di imposta erariale che – noto per inciso – andrebbe ad aggiungersi a quelle altre imposte che sono previste dal successivo articolo 8.

L'intendimento che ci aveva spinti a presentare l'emendamento era di evitare che alle imposte fondiarie, una volta scomparse, venissero sostituite quote di altre imposte erariali che rientrano nell'articolo 8. Sennonché ci rendiamo conto che con questo emendamento noi verremmo a dare, attraverso la previsione di una imposta regionale, una vera e propria potestà impositiva alle regioni, potestà che non è configurata in tutto il testo del disegno di legge. Questo ragionamento ci ha indotti a un ripensamento. Perciò, signor Presidente, ritiriamo questo emendamento. (Applausi dei deputati del gruppo liberale).

DELFINO, Relatore di minoranza. A nome del mio gruppo dichiaro che facciamo nostro l'emendamento Alpino 1. 10.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Delfino.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Le quote di tributi erariali destinati alle Regioni costituiscono un fondo comune e sono ridistribuite alle Regioni secondo le norme degli articoli seguenti.

8. De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

FRANCHI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Mi permetto di richiamare la cortese attenzione degli onorevoli colleghi su questo nostro emendamento perché esso riveste notevole importanza. L'articolo 119 della Costituzione prevede tre forme di entrate per le regioni: i tributi propri, le quote di tributi erariali e i contributi speciali. Noi sosteniamo che si debba venire incontro a determinate esigenze di una regione non attraverso la distribuzione di quote dei tributi erariali, ma attraverso l'assegnazione ad essa di contributi speciali, come vuole la Costituzione. Con le quote di tributi erariali, così come è impostato il disegno di legge, finiremmo per dar luogo a situazioni paradossali: ad esempio il bilancio della regione piemontese sarebbe inferiore a quello del comune di Torino. I grandi problemi economici e sociali della regione si risolvono mediante l'assegnazione di contributi speciali, come l'esperienza ha dimostrato. Infatti il piano di rinascita della Sardegna e il piano di sviluppo del Friuli-Venezia Giulia sono falliti proprio per la carenza legislativa. Di qui la ragione del nostro emendamento (poi riapriremo il discorso più ampiamente in sede di articolo 11) che tende a stabilire il principio che a determinate esigenze di una o più regioni si deve provvedere attraverso l'assegnazione di contributi speciali e non attraverso la distribuzione di quote di tributi erariali.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento De Marzio 1.9 deve intendersi riferito all'articolo 11 e che l'emendamento Principe 1. 12 deve intendersi riferito all'articolo 8-bis.

Sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 1. 1 sostituire le parole: hanno autonomia finanziaria, con le parole: hanno una propria finanza.

 Pazzaglia, Franchi, Turchi, De Marzio, Nicosia, Roberti, Menicacci, Guarra, Almirante, Delfino.

All'emendamento 1. 1 sostituire le parole: coordinata con quella dello Stato, con le parole: coordinata dalle leggi della Repubblica con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni.

0. 1. 2. Franchi, Pazzaglia, Turchi, De Marzio, Nicosia, Roberti, Menicacci, Guarra, Almirante. Delfino.

All'emendamento 1. 1 sopprimere le parole: in armonia con i principi della solidarietà nazionale.

 1. 3. Roberti, Pazzaglia, Franchi, Turchi, De Marzio, Nicosia, Menicacci, Guarra, Almirante, Delfino.

All'emendamento 1. 1 sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

 1. 4. Turchi, Pazzaglia, Franchi, De Marzio, Nicosia, Roberti, Menicacci, Guarra, Almirante, Delfino.

All'emendamento 1. 2 dopo le parole: tributi erariali, aggiungere le seguenti: riscossi nel territorio delle regioni stesse.

 1. 5. Franchi, Pazzaglia, Turchi, De Marzio, Nicosia, Roberti, Menicacci, Guarra, Almirante, Delfino.

All'emendamento 1. 2 sopprimere le parole: e da contributi speciali che lo Stato assegna con legge alle singole regioni.

 Nicosia, Pazzaglia, Franchi, Turchi, De Marzio, Nicosia, Menicacci, Guarra, Almirante, Delfino.

All'emendamento 1. 13 sopprimere la lettera f).

 Pazzaglia, Franchi, Turchi, De Marzio, Nicosia, Roberti, Menicacci, Guarra, Almirante. Delfino.

All'emendamento 1. 14 sostituire le parole: previsti alle precedenti lettere e) ed f), con le parole: previsti dalla precedente lettera e).

 1. 12. Franchi, Pazzaglia, Turchi, De Marzio, Nicosia, Roberti, Menicacci, Guarra, Almirante, Delfino.

All'emendamento 1. 14 sostituire le parole: non inferiori, con la parola: pari.

 1. 13. Turchi, Pazzaglia, Franchi, De Marzio, Nicosia, Roberti, Menicacci, Guarra, Almirante, Delfino.

All'emendamento 1. 10 sopprimere la parola: regionale.

 Pazzaglia, Franchi, Turchi, De Marzio, Nicosia, Roberti, Menicacci, Guarra, Almirante, Delfino.

All'emendamento 1. 10 sostituire le parole: non inferiore, con la parola: pari.

 1. 8. Turchi, Pazzaglia, Franchi, De Marzio, Nicosia, Roberti, Menicacci, Guarra, Almirante, Delfino.

All'emendamento 1. 10 sostituire le parole: quello delle imposte fondiarie, con le parole: quello dell'ultimo anno di applicazione delle imposte fondiarie.

 De Marzio, Pazzaglia, Franchi, Turchi, Nicosia, Roberti, Menicacci, Guarra, Almirante, Delfino.

All'emendamento 1. 10 dopo le parole: sarà sostituito, aggiungere le parole: con legge dello Stato.

 1. 10. Menicacci, Pazzaglia, Franchi, Turchi, De Marzio, Nicosia, Menicacci, Guarra, Almirante, Delfino.

All'emendamento 1. 12 sopprimere le parole: nonché di un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

 De Marzio, Pazzaglia, Franchi, Turchi, Nicosia, Roberti, Menicacci, Guarra, Almirante, Delfino.

MENICACCI. Chiedo di svolgere io questi subemendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENICACCI. I sub-emendamenti Pazzaglia 0. 1. 1, Franchi 0. 1. 2., Roberti 0. 1. 3, e Turchi 0. 1. 4, si riferiscono all'emendamento De Marzio 1. 1 presentato dal nostro gruppo ed illustrato dall'onorevole Sponziello con la competenza che lo distingue. Egli ha già precisato perché si debba parlare di autonomia finanziaria e cioè di potere delle regioni di fissare propri tributi o di avere contributi speciali. Ha anche detto che occorre precisare esattamente i poteri tributari delle regioni e risolvere il rapporto tra finanza e autonomia. Questo concetto di autonomia finanziaria, fu richiamato d'altronde esplicitamente dall'articolo 119 della Carta costituzionale ed è richiamato anche dalla stessa relazione per la maggioranza a questo disegno di legge. Ma in questo disegno di legge incerto e per più versi tecnicamente piuttosto abborracciato - esso viene disatteso ed ignorato. Aggiungiamo che dire che le regioni hanno autonomia finanziaria, così come proposto con l'emendamento De Marzio 1. 1, significa riconoscere che esse possono e debbono avere tributi propri.

Pertanto, sarebbe necessario, come noi proponiamo con il sub-emendamento Pazzaglia 0. 1. 1, sostituire le parole: « hanno autonomia finanziaria », con le parole: « hanno una propria finanza », e ciò per dar vita

ad un testo che si richiami e si ricolleghi formalmente anche alla dizione contenuta nello statuto speciale della Sardegna ed in quello del Friuli-Venezia Giulia, che fanno appunto un preciso e specifico riferimento all'autonomia finanziaria delle regioni.

Con il sub-emendamento Franchi 0. 1. 2. si offre da parte nostra una enunciazione più precisa, che si ricollega ad una delle più fondate eccezioni sollevate nel corso della battaglia antiregionalista. Tutti i colleghi intervenuti nel dibattito hanno evidenziato la necessità di coordinare la finanza regionale non tanto e non solo con quella dello Stato, ma anche con quella delle province e dei comuni, cioè degli enti territoriali autarchici. Non ripeterò qui le argomentazioni già svolte in proposito, ma con questo sub-emendamento noi cerchiamo di inserire un richiamo all'urgenza di chiarire il rapporto tra finanza regionale, finanza statale e finanza degli enti locali e all'interdipendenza fra i vari compartimenti stagni in cui viene ad essere diviso e, direi, spezzettato tutto il panorama finanziario statale.

Invece il subemendamento Roberti 0.1.3 in cui si chiede la soppressione delle parole: « in armonia con i principi della solidarietà nazionale », è stato suggerito da due motivi precisi: in primo luogo, dal fatto che le regioni sono parte di tutto il territorio nazionale e per questo partecipano anche alle quote del gettito di tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune, e partecipano in modo differenziato a seconda dei bisogni; in secondo luogo, dal fatto che la stessa dizione: «in armonia con i principi della solidarietà nazionale » è contenuta negli statuti speciali delle regioni già istituite, in particolare, ripeto, in quello della Sardegna (all'articolo 7) e in quello del Friuli-Venezia Giulia (all'articolo 48); poiché però un tale principio non è enunciato nell'articolo 119 della Costituzione, a cui prima ci siamo ricollegati, che parla invece della sola autonomia finanziaria delle regioni e del suo coordinamento con la finanza statale, può suggerirsi la soppressione di tale dizione.

Con il subemendamento Turchi 0. 1. 4 chiediamo la soppressione delle parole: « ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione » in quanto si tratta di un riferimento implicito ad una norma generale che è quella contenuta nella Carta costituzionale.

Con il subemendamento Franchi 0. 1. 5 all'emendamento Abelli 1. 2, che propone di aggiungere dopo le parole: « tributi erariali » le altre; « riscossi nel territorio delle

regioni stesse », noi intendiamo dare al dettato normativo una migliore specificazione onde evitare equivoci.

Con il subemendamento Nicosia 0. 1. 6 sempre all'emendamento Abelli 1. 2, noi proponiamo di sopprimere le parole: « e da contributi speciali che lo Stato assegna con legge alle singole regioni » in considerazione della non necessità di una tale specificazione, in quanto essa è contenuta implicitamente e anche esplicitamente nel contesto dello stesso articolo 1 e di tutto il disegno di legge in discussione.

Con il subemendamento Pazzaglia 0. 1. 11 all'emendamento Vespignani 1. 13, che propone la soppressione della lettera f), intendiamo ridurre la portata delle aggiunte articolate nelle lettere e) ed f) dell'emendamento Vespignani 1. 13 presentato e illustrato dai deputati del gruppo parlamentare comunista.

Conseguentemente, avendo chiesto la soppressione della lettera f) all'emendamento Vespignani 1. 13, con il subemendamento Franchi 0. 1. 12 all'emendamento Vespignani 1.14 proponiamo di sostituire le parole: « previsti alle precedenti lettere e) ed f) » con le parole: « previsti dalla precedente lettera e) ».

Con il subemendamento Turchi 0. 1. 13 all'emendamento Vespignani 1. 14, che vuole sostituire le parole: « non inferiori » con la parola: « pari », noi proponiamo un correttivo informato ad un principio di equità e di maggiore giustizia tributaria e distributiva.

Con il sub emendamento Pazzaglia 0. 1. 7. all'emendamento Alpino 1. 10, presentato dal gruppo liberale, emendamento che abbiamo formalmente chiesto di fare nostro, chiediamo di sopprimere la parola: « regionale » in quanto è superflua, tenendo conto anche delle motivazioni esposte poco fa dall'onorevole Monaco, cofirmatario dell'emendamento Alpino 1. 10.

Il sub emendamento Turchi 0. 1. 8. è analogo al sub emendamento Turchi 0. 1. 13. ed è ispirato allo stesso criterio di equità e di maggiore giustizia tributaria e distributiva.

Con il subemendamento De Marzio 0. 1. 9 all'emendamento Alpino 1. 10, viene suggerita da noi una precisazione letterale che si traduce in una più esatta enunciazione normativa che esclude equivoci circa l'anno di riferimento per la computazione della misura del gettito delle imposte fondiarie, cui l'emendamento Alpino 1. 10 di parte liberale si riferisce.

Per quanto riguarda il subemendamento Menicacci 0. 1. 10 all'emendamento Alpino 1. 10, dopo le parole « sarà sostituito », chiediamo di aggiungere le parole: « con legge dello Stato ». In questo caso, cioè, si chiede un miglioramento aggiuntivo che precisa la fonte normativa a cui ricollegare l'imposta.

Con il subemendamento De Marzio 0. 1.14 all'emendamento Principe 1. 12 chiediamo di sopprimere le parole: « nonché di un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ». Infatti l'emendamento Principe 1. 12 fa riferimento ad un fondo comune nonché ad un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, che, a nostro avviso, non vanno distorti; le parole che si propone di sopprimere, suggerite da parlamentari socialisti, si ritengono superflue e contraddittorie.

Per queste ragioni raccomando all'Assemblea l'accoglimento di questi subemendamenti che ho avuto l'onore di illustrare a nome del gruppo del Movimento sociale italiano.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento degli emendamenti e dei subemendamenti all'articolo 1.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

# Sostituzione di un commissario.

PRESIDENTE. L'onorevole Compagna, chiamato a far parte della Commissione di indagine nominata a norma dell'articolo 74 del regolamento su richiesta del deputato Scalfari nella seduta di mercoledì 14 corrente, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico data la sua attività svolta, e che a volte ancora svolge, di collaboratore del settimanale L'Espresso.

Preso atto di questa richiesta, in sua vece il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione suddetta l'onorevole Terrana.

# Per lo svolgimento di una interpellanza.

FRASCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCA. Signor Presidente, ho chiesto la parola per sollecitare lo svolgimento dell'interpellanza n. 2-00365 a firma Giolitti, Frasca ed altri, presentata sin dal 15 ottobre scorso e riguardante i danni provocati dal maltempo in Calabria. Il Governo non ha ancora risposto, mentre in Calabria c'è tanta gente che ha subìto dei danni ed il maltempo, che continua ad imperversare, crea nelle popolazioni notevoli preoccupazioni. Si rende, per-

ciò, indispensabile una risposta dal Governo non soltanto in ordine ai provvedimenti da adottare per la riparazione delle opere danneggiate e per l'indennizzo da dare ai cittadini che hanno sofferto danni, ma anche in ordine ad una giusta e sollecita applicazione della legge speciale per la Calabria, per garantire in via permanente la difesa del suolo calabrese.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il ministro competente.

## Annunzio di interrogazioni.

MONTANTI, Segretario, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

# Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di venerdì 16 gennaio 1970, alle 9,30:

1. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1807);

e della proposta di legge:

INGRAO ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (*Urgenza*) (1342);

- Relatore: Tarabini, per la maggioranza; Delfino, di minoranza.
- 2. Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione del fondo di solidarietà nazionale (1661);

e delle proposte di legge:

Bonomi ed altri: Fondo di solidarietà nazionale (59);

SERENI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche in agricoltura (113);

ROMITA ed altri: Istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovuti a calamità atmosferiche (421);

Montanti ed altri: Istituzione di un fondo di solidarietà nazionale contro le avversità atmosferiche (446);

- Relatore: De Leonardis.

# 3. — Discussione delle proposte di legge:

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e alla imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (505);

ABELLI ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162);

ROBERTI ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare (358);

- Relatore: De Ponti.

# La seduta termina alle 21,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. Manlio Rossi

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. Antonio Maccanico

v legislatura — discussioni — seduta del 15 gennaio 1970

## INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

AMODEI. — Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere se:

sono a conoscenza del fatto che, sia da parte degli organi del Ministero lavori pubblici, sia da parte della GESCAL, viene operata, nell'assegnazione in gestione degli alloggi di edilizia economica e popolare e nell'assegnazione delle altre competenze del settore, una discriminazione sistematica a danno degli IACP comunali e ad esclusivo beneficio degli Istituti provinciali, e questo, a parere dell'interrogante, senza che nessuna legge ratifichi questa discriminazione;

questa prassi, ormai generale, risponda a precisi criteri di interpretazione della legge ed a precise assunzioni politiche da parte dei Ministeri, oppure solo ad un arbitrario atteggiamento dei funzionari preposti;

hanno preso atto della lettera inviata in data 12 maggio 1969 alla GESCAL ed ai Ministri interessati dall'IACP comunale di Conegliano, in cui si richiedeva che anche gli IACP comunali (15 in tutto) fossero investiti delle competenze attinenti alla realizzazione del piano decennale di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per il territorio di loro pertinenza. (4-10037)

ALFANO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se è a conoscenza del disagio che le popolazioni dell'Agro Nolano subiscono nel raggiungere, dai loro centri abitati, l'A3 (le zone dell'Italia Meridionale) e se non ritenga adoperarsi perché il raccordo A2 Caserta Sud, Nola, Palma Campania, Sarno Nocera A3 trovi immediata realizzazione.

Si vuol conoscere lo stato ed il tempo dell'inizio di tale progettazione perché tale raccordo è già indicato su alcune cartine.

(4-10038)

ALFANO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere se è a conoscenza del malumore suscitato nell'animo dei napoletani perché la sera del 6 gennaio 1970, in concomitanza con la trasmissione di Canzonissima è stato trasmesso il programma

La Napoli di Raffaele Viviani, sul secondo canale.

Poiché era da presumersi che la maggior parte dei telespettatori, pur preferendo, per ovvie ragioni, seguire la prima trasmissione, non ha potuto vedere la seconda.

Trattandosi di una importante antologia napoletana non ritenga opportuno che tale programma venga ritrasmesso, auspicando che non sia denigratorio come per le precedenti rievocazioni napoletane. (4-10039)

ALFANO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere se non ritenga opportuno potenziare i corpi addetti alla vigilanza igienico-sanitaria, affinché si possa effettuare una sorveglianza maggiore sulle sostanze alimentari e sulle bevande.

La lotta contro le frodi alimentari, oggi, è condotta con assoluta diligenza ed abnegazione e dai vigili sanitari e dal nucleo antisofisticazioni (NAS), operando tra indicibili difficoltà.

Il potenziamento di tali corpi, come anche il potenziamento dei laboratori di ricerca, provinciali e dell'Istituto superiore della sanità, comporterebbe una maggiore difesa della pubblica salute e la totale eliminazione dei sofisticatori ed attentatori della salute della collettività. (4-10040)

ALFANO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere il perché l'ANAS non si decide a dare il suo nulla osta alle varie richieste, avanzate da tempo dalla società Autostradale, fra le quali quelle di installare le pensiline alle stazioni di tipo C; di disporre nel tratto di zone ventose di speciali segnali di protezione per l'utente; di speciali fari antinebbia laterali nelle zone di nebbia intensa.

Se non ritenga adoperarsi (considerata la validità e l'indispensabilità delle richieste della società Autostradale) presso l'ANAS, perché ne dia immediato riscontro. (4-10041)

URSO. — Al Ministro della sanità. — Per conoscere – premesso che già nel novembre 1969, in occasione della discussione del bilancio l'interrogante aveva invitato il Ministro della sanità ad « assicurare, anche in sede parlamentare, che nessuna azione di scoraggiamento o di remora è in atto ai danni di un impegno così generoso che speriamo valido come quello del dottor Bonifacio » – al mo-

mento gli esatti termini della tormentata questione, tornata alla ribalta in una recentissima trasmissione televisiva.

Tra l'altro in questi giorni il veterinario di Agropoli ha rilasciato alla stampa alcune dichiarazioni, che suppongono un ostruzionismo da parte delle autorità sanitarie, sensazione questa che di certo turba la pubblica opinione, particolarmente attenta su un problema così angoscioso come quello dell'immane battaglia per la cura del cancro.

(4-10042)

BRANDI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per conoscere - premesso che il recente convegno di studi sulla tutela del lavoro nella riforma del processo del lavoro e della previdenza sociale, promosso dall'università popolare di Salerno, ha auspicato « la semplificazione del complesso normativo anche attraverso la pubblicità ufficiale di statuti sindacali e di contratti ed accordi collettivi, con l'attribuzione di particolari effetti a tale pubblicità e con le opportune conseguenze in sede processuale » nonché una « migliore organizzazione degli uffici provinciali del lavoro per l'assolvimento dei loro compiti anche in via conciliativa » - quali sollecite iniziative intenda promuovere per la realizzazione di tali giuste richieste. (4-10043)

BRANDI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere - premesso che è invalso, da tempo, l'uso da parte di importanti industrie, in particolare da parte della società Italcementi di Bergamo, di stipulare con agenti cosiddette « autorizzazioni alla segnalazione di vendita», nonostante che il contratto si trasformi per il suo oggetto, per il suo contenuto e per la sua causa, in un regolare contratto di agenzia, disciplinato dal codice civile, e dalla disciplina collettiva, e che con detta illegittima imposta disciplina vengono violati fondamentali diritti dei lavoratori autonomi nonché violata la disciplina previdenziale e assistenziale dell'ENASARCO - quali provvedimenti intenda adottare e se non ritenga opportuno disporre accurate inchieste ed indagini. (4-10044)

COTTONE. — Ai Ministri delle finanze, del tesoro e dell'agricoltura e foreste. — Per conoscere i motivi dei gravissimi ritardi che si verificano nel pagamento da parte dello Stato dei rimborsi alla esportazione dei prodotti agrumicoli, dovuti in virtù di precise

norme comunitarie e di relative disposizioni legislative interne, e nel pagamento delle restituzioni ammesse per legge dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione dei prodotti medesimi.

Poiché le restituzioni ed i rimborsi di cui sopra non vengono corrisposti da oltre un anno, la maggioranza degli esportatori nazionali, che avevano già venduto sotto costo nella sicurezza di una pronta riscossione di quanto loro dovuto, si sono venuti a trovare con esposizioni bancarie rilevantissime che, col prolungarsi del pagamento dei forti interessi rischiano di compromettere la stessa esistenza di fiorenti imprese e la futura collocabilità del prodotto da parte degli agrumicoltori.

Per tali motivi l'interrogante desidera, inoltre, conoscere se non si intenda provvedere con la massima urgenza ai pagamenti dovuti e quali misure si intendano adottare affinché, per l'avvenire, tali inconvenienti non abbiano più a verificarsi. (4-10045)

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

come sia possibile che il Ministero affermi, come afferma, in una risposta all'interrogazione dell'onorevole Almirante (interrogazione n. 4-04147 - risposta G. 126/916 del 9 ottobre 1969) « che i libretti contenenti i bollettini di conto corrente postale, per il versamento dei canoni mensili agli assegnatari INA-Casa di Sagnino (Como), sono stati sempre e regolarmente inviati » quando, per la esattezza, nell'anno 1969 non sono ancora giunti, malgrado solleciti e telegrammi, ai signori De Leonibus, Susanna, Celoria, Frigerio e Pilo;

se è esatto che ogni ritardo nei pagamenti mensili comporta l'aggravio di una tassa di mora che, per ragioni contabili, non viene calcolata sui bollettini di conto corrente, ma viene conteggiata ed accumulata in debito agli assegnatari, che, al momento della firma del rogito notarile, hanno la sorpresa di essere chiamati a pagare anche per somme intorno alle 50.000 lire;

i motivi per cui gli assegnatari debbono essere chiamati a pagare degli interessi di mora di cui non hanno alcuna responsabilità, responsabilità che è da far risalire alla disfunzione dell'amministrazione statale;

i motivi per cui, nella citata risposta all'interrogazione dell'onorevole Almirante si parla di 43 assegnatari i cui alloggi, a norma dell'articolo 3 della legge n. 60 del 1963, sono

passati in proprietà all'IACP, quando, in realtà, questi assegnatari sono 41;

i motivi per cui, da oltre tre anni, si impedisce all'assegnatario Camagni Vladimiro di pagare le quote del riscatto perché l'IACP si rifiuta di ricevere dette quote in quanto l'alloggio non risulta « suo », e la GESCAL non invia i libretti in quanto sostiene che si tratta di alloggio passato in proprietà all'assegnatario;

come fa il Ministro ad affermare quello che afferma nella risposta alla interrogazione citata, circa il notaio Mario Orlandoni di Como quando quest'ultimo, scrivendo agli assegnatari, dichiara di essere dimissionario dall'incarico per cui i contratti rimangono inevasi:

i motivi per i quali il Ministero non ha acconsentito di nominare un altro notaio di fiducia degli assegnatari, notaio che, fra l'altro, ha avanzato, per la stipulazione dei rogiti, minori pretese economiche. (4-10046)

USVARDI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere se le decisioni del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di incorporazione della compagnia affiliata FIUMETER con la compagnia Le Assicurazioni d'Italia è stata discussa con il suo Ministero.

Per chiarire le ragioni che hanno portato l'INA a far « sparire » una compagnia fra le più affermate del mercato assicurativo e quale fondamento abbiano le voci diffuse in ambienti finanziari ed assicurativi secondo le quali con l'operazione si sia voluto impedire il passaggio della società FIUMETER al gruppo IRI.

Se è stata fatta una valutazione dei costi e delle perdite conseguenti alla deliberata operazione.

L'interrogante chiede infine al Ministro se gli organi responsabili dei due istituti hanno tenuto presente il grave pregiudizio che ne deriva all'avvenire degli agenti generali, ai loro dipendenti, siano impiegati, produttori, subagenti, ed all'avvenire dei dipendenti diretti della compagnia, e quali provvedimenti hanno deciso di porre in atto, perché siano salvaguardati gli interessi di questi lavoratori.

(4-10047)

AVERARDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere se è a conoscenza delle vicende legate al piano regolatore di Vecchiano di Pisa che hanno compromesso la costituzione del parco nazionale San Rossore-Migliarino.

L'« affare » di Migliarino si presenta come un esempio tipico della perfetta tecnica del sopruso che vede cedere il potere pubblico quando entrano in ballo interessi privati di consistenza notevole.

La mutilazione della pineta è il primo passo verso la sua distruzione totale, e ciò avviene con la connivenza di importanti forze politiche, di enti pubblici e privati, sotto la responsabilità diretta di uomini sui quali molto è stato già scritto.

Una pineta di 232 ettari è stata venduta dai duchi Salviati per 2 miliardi e mezzo dopo aver ottenuto la sua lottizzazione in violazione di precise norme costituzionali.

Il dottor Dino Gentili, che ha condotto la operazione tramite il notaio dottor Guido Lucentini, si trova ora nelle mani una partita di 20 miliardi di lire poiché il terreno acquistato a 1000 lire il metro quadrato già vale dieci volte tanto.

Le azioni delle otto società che hanno stipulato l'accordo sono state tutte vendute alla SAF (Società azionaria fiduciaria) di via del Corso di Roma.

L'interrogante domanda ancora al Presidente del Consiglio se risulti esatta la notizia che vuole che gli istituti finanziatori dell'acquisto del terreno furono la Banca commerciale con un miliardo, l'Italcasse con 800 milioni e la Banca popolare di Milano con 700 milioni e se ciò non appaia agli organi di governo della Banca d'Italia in contrasto con le direttive ministeriali e fortemente lesivo della personalità giuridica degli stessi istituti, i quali rischiano di perdere in una operazione di pura speculazione economica non coperta da nessuna garanzia mobiliare od immobiliare ingenti capitali.

Si domanda infine al Presidente del Consiglio se sia utile pubblicare la lista di persone, organismi, enti che avrebbero dovuto vietare ed invece hanno permesso un simile scandalo, che avrebbero dovuto sollecitare il rispetto della legge ed invece debbono essere sollecitati a tale rispetto. (4-10048)

GIOLITTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti del rettore dell'università di Catania il quale, venendo meno ai suoi doveri di ufficio, non ha adottato provvedimenti né promosso procedimenti a carico di numerosi studenti sistematicamente dediti a manifestazioni fasciste, ad aggressio-

ni e minacce verso docenti e studenti, che giungono fino ad atti terroristici, come quello dello studente Rosario Spina autore ed esecutore di una esplosione nella sede centrale dell'università, processato e condannato ma non espulso dalla università o quanto meno sospeso, o come quello del gruppo denunciato dal professor Carlo Muscetta al consiglio della facoltà di lettere, il quale all'unanimità ha invitato il rettore a volersi personalmente adoperare a che venga sollecitamente portato a termine il procedimento disciplinare a carico dei responsabili dell'aggressione contro alcuni studenti della facoltà di lettere, perpetrata nel cortile del palazzo centrale dell'università, e ciò al fine di un severo ammonimento contro ogni forma di ricorso alla violenza. (4-10049)

DE LORENZO FERRUCCIO. — Ai Ministri dell'interno, del tesoro e della sanità. — Per conoscere se non ritengano lesivo per il decoro della benemerita categoria dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il continuo differimento dell'adozione del provvedimento relativo alla rivalutazione del trattamento economico alla stessa riservato, rimasto ancorato dal 1º gennaio 1962 alla somma irrisoria di lire 28.000 mensili.

Se non ritengano che lo Stato non possa fornire il poco edificante esempio di pretendere onerose prestazioni da parte dei medici comandati in servizio non soltanto ambulatoriale ma finanche domiciliare, a condizione capestro che oggi sarebbero respinte da tutte le categorie operative del nostro Paese e che invece si continua a mantenere in essere, malgrado che la Federazione nazionale degli ordini dei medici abbia più volte richiesto lo aggiornamento di tali retribuzioni e che il problema sia stato dall'interrogante stesso proposto all'attenzione del Governo con più interrogazioni presentate nel decorso legislativo. (4-10050)

SAVOLDI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere se, considerata la grave situazione esistente presso l'ufficio centrale delle poste della città di Bergamo dove esistono giacenti 10 tonnellate di corrispondenza, pari a circa 1.600.000 tra lettere e cartoline, non intenda assumere immediati provvedimenti per eliminare il disagio notevole esistente tra il personale oberato da un eccesso di lavoro ed il disservizio che colpisce gli utenti.

In particolare è necessario disporre con urgenza per:

- a) l'assunzione di personale adeguato ad assicurare efficienza al servizio;
- b) l'approntamento di una nuova sede rispondente alle esigenze. (4-10051)

DE LORENZO FERRUCCIO. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità. — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per evitare il persistere della anomala e grave situazione determinatasi per il mancato pagamento da parte dell'INAM, nella misura dovuta, dei compensi fissati per i sanitari che effettuano interventi di tonsillectomia ed adenotonsillectomia agli assistiti dall'Istituto.

Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 8 gennaio 1965 per detti interventi debbono essere corrisposti agli specialisti in otorinolaringoiatria i compensi previsti da tale decreto per i ricoverati in reparti di chirurgia e relative specialità.

È da tener presente che il tribunale civile e penale di Milano, con sentenza del 27 novembre 1968, depositata il 24 marzo 1969, ha chiaramente ed inequivocabilmente affermato che « l'INAM è tenuto a corrispondere per ogni ricoverato mutuato, operato di tonsillectomia e adenotonsillectomia, il compenso previsto dal decreto ministeriale 8 gennaio 1965 per ogni ricoverato in reparti di chirurgia e relative specialità ».

Nel corso di una riunione tenuta il 16 ottobre 1967 presso il Ministero del lavoro per la soluzione delle divergenze insorte sull'applicabilità del decreto 8 gennaio 1965 ai ricoverati per tonsillectomia e adenotonsillectomia, il rappresentante dell'Amministrazione del lavoro ebbe a far presente l'opportunità di sottoporre la questione al Consiglio di Stato, con formale richiesta di parere da parte del più volte indicato Ministero del lavoro.

Sono trascorsi circa due anni e non si conosce ancora il parere del Consiglio di Stato mentre la questione continua a trascinarsi insoluta e ciò con grave danno per gli specialisti in otorinolaringoiatria, ai quali gli Enti mutuo-assistenziali continuano a liquidare compensi al di sotto di quelli previsti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1965. (4-10052)

DE LORENZO FERRUCCIO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere se, di fronte allo sciopero indetto per i giorni 23 e 24 ottobre 1969 da tutte le categorie sanitarie, infer-

mieristiche, amministrative e subalterne operanti negli ospedali di Napoli per la mancata attuazione delle norme della legge ospedaliera e dei relativi regolamenti a causa della ritardata costituzione di detti ospedali in enti ospedalieri, non ritenga di dover impartire precise e categoriche disposizioni perché tutte le norme riguardanti il funzionamento dei servizi ospedalieri ed il trattamento economico e giuridico del personale siano applicate immediatamente a cura delle amministrazioni che attualmente ancora reggono i nosocomi le quali, non adempiendovi, rendono nulla l'efficacia di tale regolamentazione che è legittimamente operante anche in difetto della costituzione degli enti ospedalieri, come si evince dall'esatta interpretazione della normativa di legge.

Quanto innanzi allo scopo di evitare che ulteriori ritardi nella costituzione degli enti previsti dalla riforma ospedaliera costringano le categorie interessate ad intensificare, come già preannunciato, l'azione sindacale, con la conseguenza di un maggior deterioramento della già carente situazione ospedaliera napoletana che ancora non ha tratto alcun vantaggio dall'entrata in vigore della nuova legge ospedaliera né per quanto riguarda la funzionalità dei servizi né per quanto attiene allo stato giuridico ed economico del personale.

GATALDO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se non ritenga opportuno intervenire adeguatamente e con urgenza ad evitare che la situazione della pretura di Pisticci (Matera) diventi sempre più insostenibile.

Infatti il numero dei cancellieri si è ridotto a due sin dal luglio 1969 quando il cancelliere Giorgio venne trasferito a Bari, senza che fosse provveduto alla sua sostituzione nella pretura di Pisticci.

I due pretori inoltre sono stati applicati alla pretura di Irsina sin dal luglio 1969, e per il giudice Ruggiero, dopo l'applicazione alla procura della Repubblica di Matera, continua l'applicazione alla pretura di Irsina anche nel nuovo anno giudiziario.

Infine anche l'aiutante ufficiale giudiziario Camardo viene applicato per tre giorni consecutivi settimanali alla pretura di Tricarico.

La situazione così come prospettata provoca lamentele non solo tra gli avvocati e procuratori che giustamente protestano, ma crea disagio soprattutto ai cittadini che a loro spese constatano, specie per le cause di lavoro, come sia lento il corso dell'amministrazione giudiziaria.

Chiede di sapere quindi se non ritenga intervenire perché venga posto fine all'attuale andazzo, facendo in modo che magistrati, cancellieri, e ufficiali giudiziari siano ripristinati nel numero e nell'interezza della loro funzione. (4-10054)

BIAMONTE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se è informato che le scuole elementari statali annesse al convitto nazionale in Salerno sono prive di un bidello.

Quale provvedimento sarà adottato per dotare la predetta scuola di tutto il personale necessario compreso il bidello la cui presenza si impone per l'ordine e la incolumità degli scolaretti che, numerosi, frequentano le scuole nel convitto nazionale. (4-10055)

BIAMONTE. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se è a conoscenza che nel rione Mariconda di Salerno, ormai da anni, sono rimaste incomplete alcune case popolari (già assegnate dagli organi competenti agli aventi diritto) per il fallimento della ditta « Calcaterra » appaltatrice dei lavori.

In considerazione che molti degli assegnatari vivono in tuguri e nella promiscuità, l'interrogante chiede quali iniziative, rapide e decise, saranno prese allo scopo di completare le predette case popolari. (4-10056)

CATALDO E COCCIA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se non intenda intervenire con l'urgenza che il caso richiede per chiarire la portata della legge 24 dicembre 1969, n. 991, avente ad oggetto adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori.

Infatti alcuni uffici giudiziari, ed espressamente ed ufficialmente gli uffici di cancelleria del tribunale di Potenza, ritengono che, poiché l'articolo 17 della legge parla soltanto di atti relativi alle controversie in materia di previdenza ed assistenza e non anche di provvedimenti, il contributo va senz'altro pagato al momento della registrazione.

Inoltre sempre per le cause di previdenza ed assistenza pretendono il pagamento della marca Cicerone al momento della iscrizione della causa a ruolo, in quanto non ritengono sufficiente la esclusione di cui al-

l'articolo 17 che fa riferimento ad atti non meglio specificati, e che non annulla l'articolo 11 della legge per cui ogni procuratore è tenuto a corrispondere un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento dinanzi alle autorità ivi indicate

Si chiede di conoscere i provvedimenti che in linea amministrativa il Ministro intende adottare per chiarire la situazione. (4-10057)

LEVI ARIAN GIORGINA E SGARBI BOM-PANI LUCIANA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se – al fine di salvaguardare la serietà della preparazione degli insegnanti di stenodattilografia e del loro insegnamento nelle scuole pubbliche – non intenda provvedere affinché:

- 1) la preparazione dei suddetti insegnanti sia effettuata in istituti scolastici statali e sia eliminata ogni interferenza delle numerose scuole stenografiche private;
- 2) la pubblica amministrazione sottragga all'Ente unitario stenografia italiana (EUSI), che è privato, il potere di controllare e giudicare l'operato della scuola statale attraverso gli annuali campionati nazionali di dattilografia e di stenografia fra gli alunni delle scuole pubbliche, indetti dall'EUSI con il finanziamento dello Stato, ai quali per la perentorietà delle relative circollari ministeriali molti presidi ritengono obbligatoria la partecipazione;
- 3) una gara fra alunni, e per di più organizzata per iniziativa privata, non possa comunque essere considerata valida per una verifica delle capacità professionali degli allievi e dei loro docenti, come invece lasciano intendere le circolari ministeriali in proposito;
- 4) il rilascio dei diplomi da parte delle scuole private di stenodattilografia sia sanzionato da professori abilitati incaricati dai provveditori agli studi e non solo, come ora avviene, dal visto del consorzio per l'istruzione tecnica. (4-10058)

BOFFARDI INES. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se intenda aderire alla richiesta del preside e degli studenti operai del corso serale dell'istituto tecnico industriale « Giovanni Giorgi » di Genova, per l'istituzione dei diplomi per periti elettronici oltre quelli già esistenti per periti meccanici ed elettrotecnici.

Gran parte degli studenti di detto istituto hanno già un lavoro fisso e la possibilità di conseguire una specializzazione nel settore dell'elettronica, aprirebbe loro più vaste prospettive. (4-10059)

PADULA, GRANELLI, ROGNONI, BECCARIA, FUSARO, SALVI E MARCHETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e della sanità. — Per conoscere il pensiero del Governo in ordine alle funzioni attribuite ai revisori dei conti previsti dall'articolo 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 182 (legge ospedaliera).

Atteso che l'equiparazione di tali funzioni e responsabilità a quelle dei sindaci di società commerciali ai sensi del codice civile, giusta una circolare 1º luglio 1968 del ragioniere generale dello Stato, appare per lo meno singolare alla luce del sistema di controlli cui già sono sottoposti gli atti degli Enti ospedalieri sotto il profilo della legittimità e del merito (medico provinciale e comitato provinciale ospedaliero), gli interroganti ritengono che la « vigilanza » di cui all'articolo 12 legge n. 132 e la denominazione « revisori » possano più correttamente richiamare l'analogia degli organi similari deputati al controllo contabile dell'attività finanziaria dei comuni e delle province, limitatamente ad ispezioni e riscontri finalizzati alla redazione della relazione che accompagna il bilancio consuntivo annuale.

Gli interroganti si permettono richiamare l'attenzione dei Ministri sulle conseguenze del tutto paradossali del criterio parzialmente adottato nominando a tali incarichi funzionari in servizio o in quiescenza dell'amministrazione centrale, con la necessità di settimanali viaggi da Roma in ogni parte d'Italia per assistere alle sedute dei consigli di amministrazione degli ospedali, perfino di quelli classificati zonali.

È inoltre urgente un chiarimento in ordine alla sopportazione delle ingenti spese di questo vasto fenomeno di « turismo burocratico » che gli interroganti si augurano venga attenuato mediante l'utilizzazione degli albi professionali o di funzionari residenti in loco. (4-10060)

ALBONI, BIAGINI E JACAZZI. — Ai Ministri dell'interno e del tesoro. — Per sapere se sono a conoscenza della grave situazione venutasi a creare nelle sezioni provinciali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, per la mancanza dei mezzi

finanziari necessari all'incremento delle scuole, dei corsi professionali e di riabilitazione dei sordomuti, nonché all'incremento dell'assistenza sociale e specialistica, alla formazione del personale, all'acquisto delle attrezzature per i centri audiologici e di rieducazione acustica:

per sapere se non ritengano di aderire con la necessaria tempestività alla legittima richiesta dell'ENS di aumento del contributo a suo favore e di concessione ai sordomuti incapaci al lavoro dell'assegno mensile di lire 12.000, attualmente erogato ai mutilati e invalidi civili la cui capacità lavorativa risulta ridotta di due terzi. (4-10061)

ALBONI, BIAGINI E VENTUROLI. — Al Ministro della sanità. -- Per sapere se è a conoscenza della vivace protesta e delle legittime preoccupazioni espresse dai comitati regionali per la programmazione ospedaliera, nei confronti della circolare del 3 novembre 1969, n. 209, della Direzione generale ospedali del Ministero della sanità nella quale vengono dettate le istruzioni circa le spese di funzionamento dei comitati regionali per la programmazione ospedaliera, il cui finanziamento individua esclusivamente le spese di dattilografia e duplicazione, di cancelleria, di posta, telegrafo e telefono, di gettoni di presenza, di missione e rimborsi per i membri dei comitati;

per sapere se ritenga ammissibile che, come conseguenza della richiamata circolare, i comitati regionali per la programmazione ospedaliera debbano ridurre la loro attività alle sole riunioni di assemblea e alla stesura di qualche documento, rinunciando a compiti essenziali per una seria predisposizione del Piano transitorio regionale, previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e cioè alla raccolta ed elaborazione di dati, all'esame particolareggiato e aggiornato di tutte le situazioni ospedaliere e sanitarie, all'individuazione delle complesse soluzioni:

per sapere se è a conoscenza che, in conseguenza della pubblicazione della legge n. 383 di finanziamento dei comitati regionali per la programmazione ospedaliera, sono venuti a cessare i contributi sino allora assicurati dalle amministrazioni provinciali e comunali, per cui il provvedimento suddetto, che avrebbe dovuto assicurare il pieno conseguimento delle finalità dei comitati regionali per la programmazione ospedaliera, alla luce della circolare citata, finisce col ridurre all'osso lo spazio di iniziativa dei comitati, ai quali non viene garantita la copertura delle spese per il personale, per l'affitto dei locali, per le prestazioni dei tecnici:

per conoscere infine il suo divisamento in ordine alle esigenze che venga restituita la necessaria autonomia e autosufficienza di bilancio ai comitati regionali per la programmazione ospedaliera, provvedendo all'annullamento della circolare menzionata. (4-10062)

BRONZUTO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere se gli risulti che giacciono inevase, al Fondo speciale di previdenza degli autoferrotranvieri, molte pratiche di lavoratori che intendono riscattare alcuni periodi di servizio ai fini del trattamento di quiescenza a norma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 376; e se intenda, finalmente, rispondere ai quesiti proposti dagli organismi del Fondo, in merito alla applicazione del secondo comma del citato articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 376, onde permettere l'esame e la definizione di tutte le pratiche di cui è sospesa la trattazione proprio in attesa di questa risposta del Ministero. (4-10063)

TOZZI CONDIVI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere se non ravvisino - specie dopo la denuncia della TV sui casi verificatisi a Milano di circa un milione di assistiti INAM, assistiti ancora dall'INAM sebbene defunti o trasferiti altrove - la opportunità di dare disposizioni agli uffici anagrafici comunali di dare immediata comunicazione all'INAM ed agli altri enti previdenziali sia della morte, sia del trasferimento ad altra città o ad altro quartiere dei cittadini allo scopo di dare possibilità di tempestivo accertamento e di tempestive disposizioni onde evitare lo scandalo veramente grave denunciato, scandalo che, alla stregua delle disposizioni esistenti, non potrebbe essere - a detta dei dirigenti INAM - evitato. (4-10064)

BENEDETTI E DE LAURENTIIS. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

se sia a conoscenza della situazione di pressoché integrale paralisi in cui trovasi da tempo la pretura di Ripatransone; situazione che ha tratto origine dalla mancata copertura del posto di pretore titolare per tutto il 1966 sino all'aprile 1967; dalla non avvenuta copertura, dalla stessa epoca, del posto di can-

celliere titolare (salvo una breve parentesi di applicazione) il che ha inevitabilmente ostacolato, almeno in parte, l'opera coraggiosa ed efficace del magistrato giunto nell'aprile 1967; dalla congestione della pendenza che, con la notizia dei pesanti rilievi contenuti nella relazione ispettiva del settembre 1969, ha reso inevitabilmente difficile la copertura del posto di cancelliere, letteralmente spaventando ogni possibile aspirante; dal fatto che non è stato mai coperto il posto di dattilografo giudiziario; dal fatto ancora che, recentemente e alfine nominato il cancelliere titolare, la sede è ora nuovamente priva del pretore;

se sia in particolare a conoscenza della circostanza che – per tacere degli altri settori – dal 1º ottobre 1969 non si tengono più udienze civili; che nel registro generale degli affari penali per l'anno 1969 (giunto al n. 870) debbono essere ancora iscritti almeno cinquecento procedimenti per altrettanti rapporti, denunce, querele pervenuti, nello stesso anno, dopo l'ultima iscrizione;

se sia informato del malumore che si è diffuso non soltanto nella categoria forense ma anche e soprattutto nella popolazione interessata presso la quale inevitabilmente la vicenda assume aspetti di discredito dell'amministrazione della giustizia, già così lontana oggi dalla coscienza popolare;

quali iniziative intenda assumere nell'ambito della sfera di sua competenza per la richiesta di copertura del posto di pretore titolare al Consiglio superiore della magistratura, per la copertura del posto di dattilografo giudiziario, per la possibile applicazione di un secondo cancelliere per il tempo necessario a ristabilire la normalità, per avviare a rapida soluzione insomma un problema che ha assunto toni di considerevole gravità. (4-10065)

LEVI ARIAN GIORGINA E BRONZUTO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere quando intenda provvedere allo inquadramento degli insegnanti che sono entrati in ruolo con la legge n. 603 e al relativo aggiornamento dello stipendio, dato che a tutt'oggi molti dei suddetti docenti continuano a essere inquadrati nel coefficiente 260, nonostante che abbiano già prestato il servizio di un biennio che dà loro diritto allo stipendio del coefficiente 309. (4-10066)

LEVI ARIAN GIORGINA E TEDESCHI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere come intenda provvedere per assicu-

rare il diritto a frequentare i corsi integrativi che consentono l'accesso alle facoltà universitarie anche ai diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che risiedono in città dove tali corsi non sono stati istituiti, e ciò al fine di evitare una ingiusta discriminazione e in considerazione d'altro canto del fatto che le norme applicative dei corsi integrativi esigono l'obbligo della frequenza e l'esclusione dal colloquio finale per chi avrà più di un terzo di giorni di assenza. (4-10067)

RAICICH E BINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere come è composta la commissione di studio sulla questione dei libri di testo nominata e insediata dal Ministro (cfr. La Stampa, 15 gennaio 1970, pagina 8);

quali sono le ipotesi di lavoro ad essa sottoposte;

se fra queste rientri anche quella così largamente auspicata e fatta oggetto di diverse proposte legislative, di una gratuità dei libri nella scuola obbligatoria;

se non si ravvisa minaccia alla libertà di insegnamento nella cosiddetta « globalità di adozioni in ogni scuola »;

se è allo studio un tentativo di superamento della proliferazione dei manuali e dei libri di testo individuali attraverso una più coraggiosa proposta di arricchimento delle biblioteche scolastiche, di una loro gestione democratica con l'effettiva partecipazione degli studenti alla scelta delle opere e alla gestione. (4-10068)

MACCHIAVELLI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici. — Per sapere se risponde a verità che « Villa Cattaneo » di Albisola Superiore (Savona), posta sotto la tutela della sopraintendenza ai monumenti della Liguria e che sorge in una zona che il piano regolatore generale ha previsto come area di rispetto inedificabile, durante i lavori di rinfrescatura, restauro e ripristinatura, ha vista aumentata la sua volumetria di oltre 700 metri cubi, modificandone sostanzialmente l'aspetto originario tutelato.

In caso positivo, così come risulta all'interrogante, per conoscere come i proprietari siano riusciti ad eludere tutti i vincoli preposti, e come mai gli organi tutori non siano intervenuti per far sospendere i lavori: segnatamente per sapere se il comune ha informato, come era suo preciso dovere, la sopraintendenza ai monumenti della Liguria e,

in tal caso, perché questa non è a sua volta intervenuta, permettendo così una palese violazione della legge e una conseguente indebita speculazione edilizia. (4-10069)

BIGNARDI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere se intenda promuovere, nell'ambito della trattativa comunitaria, una idonea regolamentazione del mercato del miele onde assicurare agli apicoltori italiani una giusta remunerazione della loro attività anche attesa l'importanza della apicoltura ai fini produttivistici agricoli specie nel settore ortofrutticolo e sementiero.

(4-10070)

BIGNARDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e programmazione economica, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali. — Per conoscere se rispondano a verità le voci, ripetutamente raccolte dalla stampa, in ordine a manovre di rastrellamento di azioni Montedison da parte dell'ENI e di altri enti a partecipazione statale, ciò che preoccupa la pubblica opinione e in particolare crea un comprensibile senso di disagio tra i numerosissimi risparmiatori, circa 300 mila, che sono proprietari di modeste carature azionarie della Montedison. (4-10071)

BIGNARDI. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere se, conformemente ai voti dei sindacati pensionati di ogni parte e di singoli cittadini, voglia assicurare la più sollecita soddisfazione delle legittime attese dei vecchi combattenti in ordine alla concessione dell'Ordine di Vittorio Veneto ed alla liquidazione del previsto assegno vitalizio.

(4-10072)

FRACANZANI, GIORDANO E CAPRA. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che siano semplificati ed accelerati, nei limiti del possibile, i procedimenti istruttori della commissione consultiva d'appello presso il Ministero della difesa sui ricorsi in materia di leva militare, nonché i successivi adempimenti decisionali, allo scopo di non ridurre od annullare — nei casi di esito positivo dei ricorsi stessi — i benefici derivanti dal diritto alla dispensa di leva.

Per conoscere se non ritenga opportuno fissare criteri quanto più possibile uniformi ed aderenti alle reali esigenze delle famiglie per la valutazione da parte degli organi preposti alle suddette istruttorie delle condizioni di ammissibilità alla dispensa di leva, tenendo presenti le finalità cui si ispirano le vigenti norme - particolarmente il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che trovano il loro fondamento umano nella tutela delle famiglie che con la chiamata alle armi del loro unico sostegno vengono a trovarsi in stato di grave disagio economico e morale (particolarmente i nuclei dei coniugati con prole), nonchè la necessità di considerare « mezzi di sostentamento o di sussistenza » non solamente il vitto, ma anche l'alloggio, il vestiario, le cure mediche e, in generale, quanto è indispensabile alla vita delle persone cui l'iscritto di leva deve provvedere. (4-10073)

PICCINELLI, BOFFARDI INES, SISTO E BORRA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere se è a conoscenza che nelle province di Grosseto e Siena, le aliquote di invalidi, previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, non possono essere coperte per il fatto che il Ministero del lavoro non ha preso alcuna determinazione in ordine alle richieste di scomputo presentate da parte delle aziende.

Poiché ciò comporta un gravissimo stato di disagio tra le categorie interessate e la parziale inapplicabilità di una legge di così alto contenuto sociale, chiede se non ritenga opportuno impartire idonee disposizioni, atte ad accelerare l'iter delle pratiche in parola ed a porre le commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio in grado di assolvere i compiti cui sono preposte. (4-10074)

PICCINELLI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere se non ritenga indispensabile intervenire sull'ANAS affinché vengano predisposti la progettazione ed il finanziamento di una strada a quattro corsie fra Roselle e la strada statale n. 322 « delle Collacchie » in prosecuzione della superstrada Grosseto-Fano.

Ciò al fine di consentire che la superstrada dei « due mari » allacci effettivamente la costa adriatica con quella tirrenica e di rendere possibile alle notevolissime correnti di traffico che la percorrono, specie nel periodo estivo, di raggiungere agevolmente le località balneari, senza intasare le strade statali e provinciali che collegano Grosseto al mare, consentendo di conseguenza sia agli abitanti del capoluogo e della provincia di raggiungere rapidamente la costa sia di eliminare gli inconvenienti, che già si lamentano e che è facile prevedere aumenterebbero a dismisura, ove il traffico di una strada di grande comunicazione venisse immesso in strade di minore importanza, già assolutamente insufficienti a smaltire il traffico feriale e delle festività. (4-10075)

FRASCA. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici. — Per sapere se sono a conoscenza del pessimo stato in cui si trovano i locali adibiti ad aule scolastiche nel comune di San Pietro in Amantea (Cosenza).

Si fa presente che detti locali sono antigienici, umidi, privi di luce, con le pareti senza intonaci ed i pavimenti cadenti.

Tali gravi inconvenienti potrebbero essere evitati, qualora l'amministrazione comunale interessata provvedesse a farsi fare la consegna dei primi due lotti dell'edificio scolastico in costruzione, fin dal lontano 1952, senza attendere la costruzione del terzo lotto.

In questo senso è stata fatta esplicita richiesta da numerosi cittadini al sindaco ed alle competenti autorità scolastiche, senza alcun risultato.

Si rende, quindi, indispensabile un sollecito intervento da parte dei Ministri cui è diretta la presente interrogazione. (4-10076)

FRASCA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che con ordinanza ministeriale del 17 giugno 1969 era stato consentito di far parte dell'elenco speciale per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole medie a tutti gli insegnanti che avessero comunque insegnato, e per qualunque durata, nell'anno scolastico 1968-69; e che con successiva ordinanza ministeriale del 17 settembre 1969 l'inclusione veniva limitata, con criterio restrittivo, solo agli insegnanti che avessero, nello stesso anno scolastico 1968-69, insegnato per 210 giorni, con ciò danneggiando obiettivamente altri insegnanti, i quali, con molti anni di servizio precedenti, non avevano potuto, per diversi motivi, raggiungere i 210 giorni d'effettivo insegnamento nell'anno scolastico 1968-69 – se non ritenga di far includere, analogamente a quanto era previsto per la inclusione nell'elenco speciale formulato con l'ordinanza ministeriale del 1961, nello elenco di cui all'ordinanza in vigore, anche quegli insegnanti, attualmente esclusi in quanto non in possesso dei 210 giorni di servizio nell'anno scolastico 1968-69, ma che hanno insegnato educazione fisica, per diversi anni interi e con qualifica, prima del trascorso anno scolastico 1968-69.

L'interrogante fa presente che con ciò si restaurerebbe un diritto turbato con l'ordinanza del 17 settembre 1969 e si farebbe opera altamente meritoria non solo sul piano morale e civile, ma soprattutto sul piano democratico e sociale, perché non si può rifiutare il lavoro a chi ha acquisito dei diritti, spesso con enormi sacrifici. (4-10077)

CINGARI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per sapere se la richiesta avanzata dal comune di Careri (Reggio Calabria) all'amministrazione provinciale – Sezione Cassa per il mezzogiorno – con nota dell'11 maggio 1967, n. 1604, rinnovata dall'attuale amministrazione comunale all'Azienda speciale silvo-pastorale del gruppo Ionico, è all'esame dei Ministeri interessati;

e per conoscere se non è ritenuto urgente il chiesto prolungamento della strada rotabile provinciale da San Luca a Natile di Careri, da congiungersi alla rotabile interpoderale nella contrada Fida, rimboschita dalla forestale, in modo da consentire il collegamento sia al vecchio sia al nuovo abitato di Natile e quindi a Careri, a Plati e al versante tirrenico.

L'interrogante ricorda che detta opera è vivamente attesa dalle popolazioni interessate perché essa riveste grande importanza ai fini dello sviluppo agricolo (valorizzazione delle terre in contrada Ranghia-Minica-Liserà), commerciale (più agevole collocamento dei prodotti, in conseguenza del facile accesso agli scali ferroviari) ed infine per il sollievo della disoccupazione. (4-10078)

MERLI. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per conoscere se nel progetto di accordo che sta per essere stipulato tra Italsider e Fiat riguardante Piombino, sia previsto che la nuova società che dovrebbe gestire quell'impianto siderurgico abbia la sede sociale e la direzione generale nella città di Piombino e, qualora questo punto non sia stato oggetto di esame, quale azione intenda svolgere per garantire una efficace presenza nella zona degli organi direzionali centrali della nuova società. (4-10079)

TRIPODI ANTONINO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se è a conoscenza dello stato di agitazione dei produttori di olio di oliva della provincia di Reggio Calabria i quali, dopo un primo sciopero avvenuto nei giorni scorsi, annunciano nuove giornate di protesta se entro il 20 gennaio 1970 non si sarà provveduto al pagamento dell'integrazione di prezzo relativo alla stagione 1968-69.

La situazione economica, specie dei produttori e degli imprenditori delle piccole e medie aziende, tanto più si fa difficile in quanto essi si trovano a fronteggiare la sospensione dei crediti bancari e numerosi provvedimenti esecutivi mobiliari e immobiliari, con pignoramenti e atti di vendita, il tutto a causa dell'omesso pagamento del detto prezzo integrativo.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quanto ci sia di vero nella minacciata riduzione del 30 per cento dei pagamenti d'integrazione del prezzo oleario. (4-10080)

PASCARIELLO E FOSCARINI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere:

- 1) se è a conoscenza che gli assegnatari dei 96 alloggi popolari della zona Settelacquare (Lecce) sono in uno stato di vivissima e crescente agitazione per la forte incidenza (circa il 40 per cento) che sui loro modesti redditi di lavoro ha il canone che corrispondono all'IACP;
- ' 2) se è vero che la misura così elevata del canone è da attribuirsi al fatto che, mentre il programma di costruzione degli alloggi prevedeva una spesa aggirantesi intorno ai 337 milioni con un contributo statale del 4 per cento, ai sensi della lgge 21 aprile 1962, n. 195 la spesa, nella fase consuntiva, raggiunse i 507 milioni, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo statale suddetto che così si ridusse dal 4 al 3,08 per cento;
- 3) se il Ministro non ritenga più che fondate le proteste degli assegnatari e non giudichi pertanto di dover immediatamente e urgentemente intervenire affinché questa palese iniquità abbia a cessare, disponendo, come già in altri analoghi casi è avvenuto, l'elevazione del contributo statale dal 3,08 per cento al 5 per cento ovvero ricorrendo ad altro provvedimento specifico di emergenza.

(4-10081)

LEZZI. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere se è a conoscenza che la commissione di vigilanza degli spetta-

coli della questura di Napoli ha dichiarato inagibile il campo sportivo di Vico Equense costruito di recente e costato circa 60 milioni di lire di cui 40 milioni di lire ottenuti con un mutuo del CONI e inaugurato con gran pompa nel settembre 1967 con la partecipazione di uomini di Governo;

per conoscere i provvedimenti che intende adottare per l'esecuzione dell'impianto sportivo sicché possa essere ripresa e sviluppata l'attività degli alunni delle scuole di Vico Equense e delle quattro società di football e nel contempo per accertare e colpire eventuali responsabilità delle amministrazioni comunali e delle imprese appaltatrici dei lavori. (4-10082)

SPONZIELLO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quali sono le ragioni per le quali, a distanza di tanti anni, ancora non viene definita la pratica di pensione di guerra n. 99357 di posizione del signor Guglielmi Michele, sottoposto a visita collegiale della Commissione medica superiore di Roma in data 5 maggio 1969. (4-10083)

MALFATTI FRANCESCO E BARCA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

1) se è a conoscenza della lettera « riservata » che il professor Giuseppe De Meo, presidente dell'Istituto centrale di statistica, ha inviato, in data 7 gennaio 1970, ai dirigenti di reparti e uffici, direttori generali e dirigenti di servizi, avente per oggetto « Riunioni assembleari e comportamento in servizio » e della quale riportiamo, qui di seguito, il testo integrale:

« Con ordine di servizio in data odierna viene ricordato al personale che le riunioni assembleari, generali o di reparto, nei luoghi di lavoro o durante l'orario di lavoro, fino a quando non saranno previste da apposita disciplina, non sono consentite e che, pertanto, l'assenza dal posto di lavoro ovvero la mancata prestazione di lavoro per partecipare a tali riunioni, così come per ogni altro motivo non consentito, comporta, indipendentemente da altre conseguenze, a norma delle vigenti disposizioni, la perdita della retribuzione.

In relazione a quanto sopra, le signorie loro, oltre alle iniziative organizzative e disciplinari dovute nell'ambito delle proprie attribuzioni, segnaleranno per iscritto ai direttori generali da cui dipendono, senza indugio, i nominativi degli impiegati dipendenti che si allontanino dal posto di lavoro senza autorizzazione o che, pur rimanendo al posto di lavoro, non assolvano tempestivamente e compiutamente al proprio dovere ovvero, infine, che tengano comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento del servizio. Le signorie loro segnaleranno altresì i nominativi degli impiegati dipendenti che non esercitino la vigilanza di propria competenza o non abbiano segnalato tempestivamente le infrazioni accertate.

I signori direttori generali e dirigenti di servizi cureranno, nell'ambito delle rispettive competenze, l'esecuzione delle istruzioni di cui sopra »;

- 2) come si concilia la lettera anzidetta con l'accordo sindacale, del giorno stesso, là dove dice: « L'amministrazione informerà e consulterà preventivamente i responsabili delle organizzazioni sindacali a carattere unitario sulle questioni attinenti il personale »;
- 3) se è lecito supporre che l'ispirazione della lettera « riservata » della presidenza dell'ISTAT sia venuta dalla Presidenza del Consiglio, dalla quale l'ISTAT dipende e se è lecito pensare che tale lettera si inquadra perfettamente nel clima di repressione instaurato nel paese, al fine di tentare di far pagare ai lavoratori le conquiste dello « autunno caldo » ed influire, con ciò, sugli indirizzi politici generali dell'intero paese;
- 4) se è lecito supporre che, nella fattispecie, si tenta di piegare la volontà unitaria di un personale il quale, giustamente, non considera chiusa la vertenza con l'amministrazione, restando da realizzare la rivendicazione più importante e cioè la riforma dell'Istituto, sulla quale si è già dichiarata favorevole la stragrande maggioranza del Parlamento;
- 5) che cosa intende fare perché gli accordi sindacali e le libertà sindacali siano rispettati, l'azione intimidatoria e repressiva cessi e la riforma dell'Istituto sia finalmente attuata. (4-10084)

AZZARO. — Ai Ministri della difesa e della pubblica istruzione. — Per sapere se non ritengano opportuno, data la fortissima carenza di personale nelle università, sia nel campo scientifico sia in quello didattico, destinata ad aggravarsi sino al limite di massimo pregiudizio per la serietà della preparazione professionale degli studenti per il costante accertato incremento delle iscrizioni,

esentare dal servizio militare quanti giovani laureati in qualità di borsisti, assistenti ordinari o incaricati, professori ordinari e straordinari prestano servizio nelle università.

(4-10085)

TANI, GUERRINI RODOLFO, TOGNONI E BONIFAZI. — Al Ministro dell'interno. Per sapere se sia a conoscenza del grave fatto che i carabinieri di Arezzo hanno denunciato alla procura della Repubblica il segretario della sezione del PCI « Ercolani-Piccoletti », Paolo Caremani, per aver diffuso un volantino ritenuto « irregolare » in quanto, secondo una norma della legge fascista sulla stampa del 2 febbraio 1939, - non applicata negli ultimi decenni - il volantino stesso avrebbe dovuto portare, oltre alla firma dell'organizzazione del partito (che era stata apposta ed era più che sufficiente ad individuarne l'autore), il nome, cognome e luogo di residenza del responsabile.

Tale denuncia – non certo isolabile dalla generale ondata repressiva in atto nel paese – appare in contrasto, tra l'altro, con lo spirito di tutte le sentenze della Corte Costituzionale in materia di esercizio dei diritti civili e politici sanciti dalla Costituzione, e in particolare di quelli stabiliti nell'articolo 21, che statuisce il diritto a « manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione ».

E per conoscere quali orientamenti s'intenda imprimere al comportamento delle forze preposte all'ordine pubblico, onde farle tutrici del libero esercizio dei diritti democratici dei cittadini. (4-10086)

GRIMALDI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare i soprusi e le intolleranze che in atto avvengono in occasione delle elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione delle casse mutue dei coltivatori diretti.

Per sapere in particolare se sia a conoscenza che nel comune di Leonforte è stata illegalmente impedita la presentazione della lista dell'Alleanza dei contadini, sia il 12 dicembre 1969 data in cui dovevano avere luogo le elezioni, già sospese dal prefetto di Enna per motivi di ordine pubblico, e sia il 18 gennaio 1970 giorno nel quale si dovrebbe effettuare la consultazione pur permanendo, i gravi motivi che giustificarono la precedente sospensione. (4-10087)

MASCHIELLA, GIANNANTONI, D'ALES-SIO. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere se risultino a verità le voci che circolano da tempo su colloqui che sarebbero avvenuti tra i dirigenti di Cinecittà e la società cinematografica De Laurentiis, colloqui che interesserebbero una trattativa per l'acquisto da parte di Cinecittà degli stabilimenti di posa della De Laurentiis, siti sulla via Pontina;

per sapere inoltre se tale trattativa rientri in un quadro generale che prevede un possibile spostamento delle attività ed attrezzature di Cinecittà negli stabilimenti di via Pontina.

Gli interroganti chiedono di sapere quale sia il pensiero del Ministro in proposito e quali siano le ragioni che potrebbero essere alla base di questa operazione. (4-10088)

SPONZIELLO. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale. -Per sapere se sono a conoscenza delle difficoltà in cui versa la industria metalmeccanica Metalsud di Lecce. Pur trattandosi di difficoltà finanziarie dipendenti da sola carenza del necessario capitale circolante, esse traggono causa da inadempienza del Banco di Napoli o, quanto meno, da ingiustificati ritardi, intralci burocratici e organizzazione degli uffici di detto Banco non tecnicamente aggiornati alle moderne esigenze della forte spinta tecnologica industriale.

Il programma di investimenti della Metalsud fu preventivato ed approvato per 300 milioni. L'azienda, sorta appena due anni orsono, ha già investito più della metà del programmato, una cifra pari cioè a 150 milioni, ma esborsata quanto a 118 milioni dagli stessi soci e quanto a soli 32 milioni dal Banco di Napoli e ciò nonostante ha già conseguito in pieno gli scopi di produttività, di reddito e di pubblico interesse, avendo assunto ad oggi 53 unità tra lavoratori e impiegati e prevedendo, a investimenti ultimati, l'occupazione di oltre 110 unità lavorative.

Malgrado la presentazione di documentazione sin da oltre sei mesi, relativa alle ulteriori opere eseguite e pagate, il Banco di Napoli non accredita ancora le somme per il terzo stato di avanzamento dei lavori, secondo quanto convenuto col contratto di mutuo, rendendosi così non solo inadempiente, ma determinando esso Banco di Napoli le con-

dizioni di crisi della azienda, con inevitabili ripercussioni economiche e sociali.

Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare in relazione alle dettagliate e motivate doglianze fatte pervenire ai Ministeri interessati dai dirigenti di quella azienda e, in particolare, quale azione si ritiene di svolgere perché il Banco di Napoli sostenga e non affossi le iniziative di sviluppo di zone del Meridione d'Italia.

Considerata, poi, la specializzazione della produzione e gli ottimi e già collaudati requisiti tecnici della Metalsud, se non si ritenga che anche detta azienda possa beneficiare di pubbliche commesse che garantiscano l'occupazione delle maestranze e il superamento delle lamentate difficoltà dovute soprattutto, ripetesi, all'inconcepibile e deplorevole comportamento della Direzione del Banco di Napoli che, oltre tutto, contrasta con gli stessi decantati indirizzi della politica di sviluppo del Mezzogiorno d'Italia. (4-10089)

SPONZIELLO. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere se non ritenga di chiarire che le disposizioni emanate — in virtù delle quali non verrebbero ammessi al rinvio del servizio militare per motivo di studio gli studenti che abbiano conseguito il titolo di studio necessario per l'ammissione alla università o a istituti superiori nell'anno in cui compiono il 23° anno di età — non sono applicabili nei confronti di quegli studenti che hanno compiuto i 23 anni, conseguito il titolo di studio e risultano già iscritti all'università o a istituti superiori nell'anno stesso in cui tali nuove disposizioni sono state emanate.

Appare giusto che le dette disposizioni abbiano rigida applicazione a decorrere dall'anno successivo alla loro emanazione.

Ciò eviterebbe che vengano colpiti studenti e famiglie, spesso di modesti lavoratori, che con tanti sacrifici hanno già fatto l'iscrizione per gli studi superiori quando ancora ignoravano le disposizioni che sarebbero state emanate e che, in conseguenza di esse, vedrebbero frustrati i propri sacrifici. Si chiarirebbe anche così la posizione degli interessati presso i competenti distretti militari che avevano di già accolto le relative domande di esonero.

Si ritiene che ogni nuova disposizione che viene ad incidere notevolmente sulle aspettative, nella vita e nell'avvenire di tanti giovani, anziché avere immediata applicazione, debba trovare invece più logica e giusta at-

tuazione a partire da una certa data, in modo che gli interessati, informati in tempo, possano disporre nel modo più conveniente possibile i programmi personali e familiari.

(4-10090)

BOZZI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere se non ritenga opportuno destinare gli utili della lotteria di Capodanno 1968, ancora non assegnati agli enti beneficiari ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e l'intero ammontare degli utili della edizione 1969 della stessa lotteria ad un ente operante nell'edilizia popolare con scopo di costruire case per i baraccati di Roma.

Ciò in considerazione della necessità sia di contribuire con ogni mezzo a risolvere il problema dei baraccati nella capitale, sia di evitare la dispersione di ingenti somme attraverso l'assegnazione di contributi, il più delle volte di modesta entità, a numerosissimi enti ed associazioni la cui rilevanza ai fini sociali ed assistenziali è il più delle volte molto dubbia mentre la destinazione dei proventi della lotteria di Capodanno del 1968 e 1969 permetterebbe la costruzione di circa 3 mila vani per i baraccati. (4-10091)

SPONZIELLO. — Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del tesoro. — Per conoscere le ragioni per le quali, malgrado il decorso di oltre due anni, non viene ancora definita la pratica di pensione del già dipendente delle ferrovie dello Stato, capotreno di prima classe, signor Ruggiero Antonio matricola n. 406873, messo a riposo il 2 dicembre 1967 in applicazione della legge del 15 febbraio 1967, n. 40.

Poiché dal competente ufficio del Ministero dei trasporti si afferma che la relativa pratica è stata smarrita, sì che l'interessato continua a ricevere solo acconti che gli vengono inviati a mezzo di assegni della Banca Nazionale del Lavoro, il cui numero di iscrizione è 83471, si chiede di conoscere se non ritengano giusto e doveroso impartire disposizioni per una rapida ricostruzione e definizione della pratica stessa, richiamando ai propri doveri e responsabilità il personale addetto al disbrigo della pratica e che non sa dare spiegazioni di sorta dove la pratica stessa sia andata a finire.

TRAINA. — Al·Ministro dell'interno. — Per sapere se è a conoscenza della parata paramilitare iscenata da esponenti ed appar-

tenenti al Movimento sociale di Comiso (Ragusa) in occasione del comizio di un certo Salvatore Cilia, deputato regionale e segretario federale del MSI di Ragusa, il giorno 4 gennaio 1970 e che è stata oggetto di solenne denuncia e protesta del Consiglio comunale, dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali.

Il perché, di fronte al corteo-parata non autorizzato, alla aperta apologia del fascismo, alla sfrontata esaltazione degli uomini rappresentativi dei metodi e delle gesta del fascismo, alla provocazione insistente nei confronti dei cittadini e delle organizzazioni democratiche, il commissario di pubblica sicurezza – sebbene sollecitato – non sia intervenuto per impedire atti che costituivano reati e che erano motivi di turbamento dell'ordine democratico e antifascista.

Se è a conoscenza, ancora, che incoraggiati da un tale passivo atteggiamento delle autorità, elementi fascisti, nel corso di un comizio unitario di protesta di tutti i partiti antifascisti, il giorno 11 gennaio 1970 hanno buttato una bottiglia « Molotov » in mezzo alla folla, che solo perché non è esplosa, non ha provocato un altro tragico evento.

Se sono stati individuati i mandanti ed i colpevoli dell'atto criminoso sopra descritto.

Per conoscere infine quali provvedimenti intende adottare per fare cessare il tollerante atteggiamento delle autorità di pubblica sicurezza responsabili nei confronti della crescente attività criminosa dei fascisti del MSI di Ragusa, come dall'interrogante ripetutamente denunciato con precedenti interrogazioni, che, a distanza di mesi, sono rimaste – purtroppo – senza risposta. (4-10093)

SGARLATA, TAMBRONI ARMAROLI, FELICI, LETTIERI, NANNINI, RAUSA, VILLA, LAFORGIA, MIOTTI CARLI AMALIA, CANESTRARI, BOVA, URSO, LIMA, DRAGO E COCCO MARIA. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per comporre sollecitamente lo stato di agitazione dei funzionari e degli impiegati degli uffici distrettuali delle imposte dirette in tutto il territorio nazionale;

per sapere, altresì, quali motivi ostano alla composizione di tale sciopero iniziato il 9 dicembre 1969, atteso che il perdurare dello stesso comporta grave ed irreparabile danno ai cittadini, i quali abbisognano di certifica-

zioni, documenti ed atti che solo tali uffici possono rilasciare e più precisamente:

attestati di impossidenza per ricoveri urgenti e degenze in luoghi di cura (sanatoriali, psichiatrici ed altri);

certificati per ottenimento di pensioni sociali;

certificazioni ai fini dell'ottenimento di assegni agli invalidi civili;

certificazioni ai fini delle corresponsioni di assegni familiari ai lavoratori;

certificati per esoneri e ritardi dal servizio militare;

certificazioni a corredo di pratiche relative a mutui edilizi;

certificati per assegnazione alloggi e per altri usi, quali borse di studio, ottenimento di presalari in favore degli universitari, eccetera, eccetera.

Per sapere come si intende sovvenire, comunque, al grave disservizio che si risolve in danno della collettività nazionale. (4-10094)

RE GIUSEPPINA, ZANTI TONDI CAR-MEN E ALBONI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere se è a conoscenza della decisione assunta in questi giorni dal consiglio provinciale dell'ONMI di Milano, di ridurre fortemente l'attività in programma per l'anno in corso, a seguito del taglio operato dall'ONMI nazionale di ben 269 milioni e 775 mila lire.

Di conseguenza saranno chiuse 3 Case della Madre e del Bambino situate in tre località della periferia milanese fra le più popolose, e altre 3 in centri della provincia che hanno registrato un fortissimo incremento residenziale e immigratorio; 12 consultori pediatrici, 2 consultori materni, e il rinvio dell'apertura di un asilo-nido permanente. Inoltre viene sospesa qualsiasi nuova assunzione di personale per il necessario ampliamento dell'organico pari a 4 assistenti sanitarie e 3 assistenti sociali.

Si chiede al Ministro di voler dare conto delle ragioni che hanno indotto l'ONMI centrale a prendere un così grave provvedimento, quando nello stesso bilancio 1970-71 è stato predisposto un aumento di ben quattro miliardi a favore dell'ente stesso.

Si chiede ancora se non ritiene urgente il passaggio del servizio di asili-nido agli enti locali, di fronte a questa nuova prova di incapacità dell'opera ad assumere una tale responsabilità, soprattutto in considerazione del fatto che, in una provincia industriale come quella milanese – che occupa per altro una altissima percentuale di lavoratori – con la evasione della legge n. 860 gli industriali sottraggono, con la pratica complicità dell'ONMI ogni anno, miliardi destinati alla istituzione e alla gestione degli asili-nido.

Se infine, non intende intervenire tempestivamente perché il grave provvedimento sia annullato onde evitare il disagio comprensibile per le famiglie dei lavoratori e una nuova fonte di tensione sociale. (4-10095)

PASCARIELLO, FOSCARINI, MONASTERIO, D'IPPOLITO, RAICICH, GIANNANTONI E GRANATA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se il commissario governativo il quale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 marzo 1967, n. 160, doveva curare l'amministrazione « provvisoria » dell'Università di Lecce, nella fase intermedia di passaggio da Università libera a Università statale, debba continuare, a distanza di quasi tre anni, a reggere da solo l'Ateneo, con una provvisorietà che sembra tendere alla perpetuità;

se non si giudichi opportuno favorire urgentemente la creazione, per tale governo, di organismi diversi in cui le varie componenti universitarie siano democraticamente rappresentate, specialmente nell'attuale momento in cui occorre decidere sulla destinazione e utilizzazione degli stanziamenti per l'edilizia scolastica (2 miliardi e 80 milioni) problema che impegna tutte le componenti universitarie ed extra-universitarie interessate allo sviluppo dell'istruzione superiore nel Salento. (4-10096)

LUCIFREDI. — Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e dell'agricoltura e foreste.

— Per conoscere con precisione i danni recati alle province della Liguria dalle recenti alluvioni e nevicate e per essere informato dei provvedimenti adottati ai fini del pronto intervento per il ripristino della viabilità e per il soccorso alle vittime e alle popolazioni più duramente colpite e dei fondi destinati ai comuni interessati per consentire loro di eseguire al più presto i lavori di loro competenza.

(4-10097)

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

- « Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere se risponda ad esattezza la notizia pubblicata su un quotidiano sardo, secondo la quale sarebbe stata disposta la soppressione della squadra antiabigeato di stanza ad Orotelli in provincia di Nuoro.
- « Per conoscere, inoltre, se la notizia dovesse essere esatta, i motivi della decisione, attesoché Orotelli si trova in zona tradizionalmente fra le più insicure, nella quale la presenza di tale squadra di polizia aveva contribuito in modo determinante al ritorno alla sicurezza nelle campagne, alla riduzione dei tentativi di estorsione ed ad evitare in conclusione il grave esodo dalle campagne stesse e dalla zona.
- « Per conoscere infine se il Ministro ritenga di poter considerare cessata la necessità di misure di prevenzione e non ritenga invece che sia tuttora necessaria nell'isola, e particolarmente nelle zone meno sicure, la continuazione dell'opera di prevenzione alla quale si deve essenzialmente la riduzione dei fatti delittuosi.

(3-02661) « PAZZAGLIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere i motivi per i quali ai mutilati di guerra che appartennero alle forze armate della RSI non viene concessa l'autorizzazione a pregiarsi del distintivo d'onore di mutilato di guerra, dal momento che i predetti mutilati sono stati ammessi all'associazione e sono in tutto parificati agli altri commilitoni e per conoscere quali provvedimenti si intendono prendere per ovviare urgentemente alla dolorosa e iniqua discriminazione.

(3-02662) « Franchi, Turchi, Abelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere, in relazione all'articolo apparso su *Panorama* 1º gennaio 1970 pagine 27 e seguenti col titolo: "Divisi i generali sui nuovi carri armati", in ordine a divergenze esistenti a proposito di commesse militari, per carri armati da porre in dotazione delle forze armate italiane, quale, nella realtà, sia la situazione e quali le connesse trattative.

« Poiché nel corso dell'articolo si afferma che le denunziate divisioni, dipenderebbero non tanto da divergenti valutazioni di carattere tecnico-operativo quanto, piuttosto, da diverse considerazioni "oltre a quelle politiche" l'interrogante sollecita i chiarimenti e le precisazioni che la gravità e la delicatezza del tema impongono.

(3-02663)

« BIONDI ».

- « I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale per sapere:
- se sono a conoscenza dei gravi fatti denunciati dalla stampa, in diverse occasioni, a proposito dell'esistenza di organizzazioni finanziate da industrie private straniere per il reclutamento della mano d'opera italiana nel nostro paese (vedi caso di Palermo), al fine di utilizzarla in attività all'estero, senza la presenza di quelle garanzie sindacali, economiche, giuridiche che devono tutelare il lavoratore emigrante;

se sono a conoscenza, inoltre, del fatto che in certi paesi, come la Germania, vi sono industrie che organizzano, in violazione di tutti gli accordi comunitari e bilaterali, un vero e proprio commercio della nostra mano d'opera, umiliando il nostro lavoratore, dequalificandolo, defraudandolo di una parte della mercede che gli spetta, ponendolo così in uno stato di degradante subordinazione;

quali misure urgenti si intendono prendere per stroncare l'attività nel nostro paese di agenti di industriali stranieri addetti al traffico – meglio sarebbe dire alla tratta – dei nostri lavoratori e quali misure all'estero ove vi sono numerosi episodi di cui alla presente interrogazione;

se non si ritiene infine di affrontare di concerto con i sindacati tutto il problema del reclutamento della nostra mano d'opera costretta all'emigrazione, al fine di assicurare ai nostri lavoratori, ai quali si nega il lavoro in Patria, tutte le garanzie sindacali, economiche, giuridiche, morali cui hanno pieno diritto.

(3-02664) « PISTILLO, REICHLIN, COLAJANNI, CORGHI, GRAMEGNA, LAMANNA, LIZZERO, PASCARIELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per sapere se sono a conoscenza che ignoti criminali hanno recentemente devastato a Siracusa i locali di un gruppo archeologico, il "Pericle Ducati", che già altre volte in precedenza era stato furtivamente "visitato" a scopo chiaramente intimidatorio.

« Tale gruppo archeologico, che ha svolto un meritorio e coraggioso lavoro per la salvaguardia dell'integrità del centro storico, e in particolare del suolo di Ortigia, zona di rilevante interesse artistico e monumentale (su cui da qualche tempo, con la complicità di amministratori locali, hanno messo le mani potenti e bene ammanigliati speculatori), proprio in questi giorni aveva approntato una mostra che illustra gli scempi e le devastazioni compiuti liberamente a Siracusa e rimasti finora impuniti.

« Mentre dovrebbe apparire evidente in che direzione ricercare e scoprire gli esecutori e i mandanti di queste proditorie imprese, l'interrogante chiede di conoscere quali misure ed interventi si ritiene di dovere finalmente disporre per frenare l'accresciuta e allarmante aggressività della speculazione edilizia e per tutelare convenientemente non solo i valori del centro medievale di Ortigia, ma di tutta l'area urbana di Siracusa dalla indiscriminata invasione di cemento che sta pericolosamente compromettendo il volto e l'inestimabile patrimonio storico e paesistico di quella antica e meravigliosa città.

«L'interrogante ritiene che la mancata risposta alle sue interrogazioni (4-01941) del 9 ottobre 1968, (4-05529) del 28 aprile 1969 e (3-01614) del 10 giugno 1969, rivolte ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, in cui fermamente venivano denunciati gli scempi gravi e numerosi compiuti a Siracusa dalla speculazione edilizia, abbia obbiettivamente tollerato e coperto una situazione gravissima e scandalosa, che deve invece essere fronteggiata con estrema energia, se non se ne vuole diventare complici.

(3-02665) « PISCITELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della agricoltura e foreste, dell'interno e dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti di urgenza hanno preso di fronte ai gravissimi danni subiti in questi giorni dai paesi dell'entroterra ligure, e genovese in modo particolare, e quale azione pensano di svolgere per ridurre almeno le gravi conseguenze subite dalle opere pubbliche, specie dei comuni, e dalla agricoltura, già tanto depressa, e andando così incontro

in modo concreto alle esigenze dei contadini, le cui condizioni economiche e psicologiche non sono più umanamente sopportabili.

(3-02666)

« MACCHIAVELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste per sapere quali sono le ragioni per le quali non ha ancora provveduto, giusta impegno assunto nella Commissione agricoltura e foreste della Camera, nella seduta del 26 novembre 1969, ad adottare gli opportuni provvedimenti per rendere efficiente e normalizzare la vita dello OVS (Ente di sviluppo agricolo in Calabria).

« L'interrogante fa presente che la posizione di inefficienza in cui si trova l'OVS è così evidente e macroscopica da gettare ampio discredito, non soltanto sugli Enti di sviluppo, ma su tutta la pubblica amministrazione.

« Peraltro, tutti sanno in Calabria, che ci sono decine di funzionari ed impiegati dell'ente i quali percepiscono lo stipendio, senza conoscere il loro posto di lavoro in quanto risultano distaccati arbitrariamente e contro gli espressi divieti della legge, o presso Ministeri, che hanno compiti del tutto estranei a quelli dell'OVS o, peggio ancora, presso le segreterie particolari od uffici vari.

« A giudizio dell'interrogante, perciò l'intervento del Ministro dell'agricoltura e foreste si rende più che mai urgente perché cessino gli abusi, si rispetti la legge e si dia la necessaria efficienza all'ente.

- ----

(3-02667)

« FRASCA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per conoscere i criteri sulla base dei quali sono state indette per il mese di maggio 1970 le elezioni delle commissioni provinciali dell'artigianato nonostante che il Parlamento non abbia ancora approvato un disegno di legge recante tale proposta.

« L'interrogante chiede al Ministro se non consideri sufficienti per il rinvio delle elezioni la probabile coincidenza con le elezioni comunali, provinciali e regionali e il mancato esame da parte del Parlamento delle proposte di iniziativa governativa e parlamentare per la riforma della legge n. 860.

« L'interrogante chiede infine se il Ministro ritenga dover ignorare gli atteggiamenti e le richieste assunti in merito da tutte le organizzazioni sindacali.

(3-02668)

« Bastianelli ».

I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali iniziative sono state avviate o si pensa d'avviare per contribuire a risolvere positivamente la vertenza dei lavoratori delle aziende municipalizzate di trasporto, che da oltre 9 mesi lottano per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

"L'intransigenza sinora espressa dalla controparte troverebbe sostegno in un orientamento negativo del Governo il quale tende a far ricadere sui lavoratori la responsabilità del gravoso deficit delle aziende municipalizzate di trasporto, nello stesso momento in cui i lavoratori del settore, insieme a rivendicazioni normative e salariali, pongono l'esigenza inderogabile di una politica di riforma e di rinnovamento dell'intero sistema dei trasporti pubblici di massa nelle grandi aree metropolitane.

« Nel richiedere una pronta e si augurano positiva risposta del Ministro, gli interroganti vorrebbero infine conoscere quali iniziative il Governo intende assumere, per affrontare con assoluta priorità il drammatico problema dei trasporti collettivi di massa nelle grandi aree metropolitane oggi condannate ad una progressiva paralisi dell'intero sistema dei trasporti pubblici e privati.

(3-02669) « DAMICO, D'ALEMA, GIACHINI, SULOTTO, TODROS, GUGLIELMINO, BATTISTELLA ».

« II sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se, dopo il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato, il Ministro intende ripristinare i contributi alle scuole superiori per la preparazione degli assistenti sociali; e, in caso affermativo, se ritiene di dovere erogare anche i contributi degli anni scolastici 1966-67, 1967-68, 1968-69, ridando fiducia alle scuole affinché possano in tal modo rivedere i loro programmi e ripristinare i corsi in parte chiusi per il mancato finanziamento ministeriale.

(3-02670)

« ROMUALDI ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO